

N. / R.G. notizie di reato
N. / R.G. G.I.P. N.

Mod. 30
N.Reg.Sent. _____
Data sentenza _____
Data del deposito _____
Data irrevocabilità _____
V° del P.G. _____
N. Reg. Esec. _____
N. Part. Cred. Inser. a SIC _____



TRIBUNALE ORDINARIO

DI TORINO

Sezione dei giudici per le indagini preliminari

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dr. Massimo Scarabello, all'udienza dell'8.10.12 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

- BANDIERA Angelo**, nato a Sommariva del Bosco (CN) il 4 febbraio 1972, ivi residente via Giansana n.33;
difeso di fiducia dall'avv. Demetrio CRISTOFORI del Foro di Alba;
LIBERO PRESENTE
- BANDIERA Gaetano**, nato a Carmagnola (TO) l'8 agosto 1967, residente a Sommariva del Bosco, via Aldo Moro n. 21;
difeso di fiducia dall'avv. Demetrio CRISTOFORI del Foro di Alba;
LIBERO PRESENTE
- CARIDI Giuseppe** nato a Taurianova (RC) il 28.1.1957 residente ad Alessandria via Filippona n. 41/A,
difeso di fiducia dagli avv. GOGLINO Agostino e CELLERINO Alexia del Foro di Alessandria;
LIBERO GIA' PRESENTE
- COLOCA Roberto** nato a Mondovì (CN) il 24.03.1981, residente a Sommariva del Bosco (CN) in via L.Einaudi 6;
difeso di fiducia dell'avv. Pierfranco BERTOLINO;

- LIBERO PRESENTE
5. **DILIBERTO MONELLA Luigi** nato ad Asti il 23.11.1984, ivi residente a frazione Valle Andona n. 112;
difeso di fiducia dall'avv. Giovanni NIGRA del Foro di Torino;
- LIBERO PRESENTE
6. **DILIBERTO MONELLA Stefano**, nato a Milena (CL) il 6 ottobre 1957, residente ad Asti frazione Valleandona n.112;
difeso di fiducia dall'avv. Giovanni NIGRA del Foro di Torino;
- LIBERO PRESENTE
7. **GARIUOLO Luigi**, nato a Bra (CN) il 29 luglio 1972, residente a Sommariva del Bosco via Vittorio Emanuele n.87;
difeso di fiducia dall'avv. BOTTO Piercarlo del Foro di Torino e ZANCAN Gianpaolo del Foro di Torino;
- LIBERO GIA' PRESENTE
8. **GARIUOLO Michele**, nato a Bra (CN) il 30 gennaio 1969, residente a Sommariva del Bosco via Vittorio Emanuele n. 87;
difeso di fiducia dall'avv. ROMEO Carlo Maria del Foro di Torino;
- LIBERO PRESENTE
9. **GUZZETTA Damiano**, nato ad Asti il 12 maggio 1971, ivi residente via Madre Teresa di Calcutta n. 11;
difeso di fiducia dall'avv. Giovanni NIGRA e Maria Rosa D'URSI del Foro di Torino;
- LIBERO GIÀ PRESENTE
10. **INI' Giuseppe** nato a CARIGNANO (TO) il 04.01.1979, residente a Sommariva Del Bosco (CN) via VI maggio n.9;
difeso di fiducia dall'avv. Pierfranco BERTOLINO DEL Foro di Torino e Giovanni TADDEI del Foro di Locri;
- LIBERO PRESENTE
11. **MAIOLO Antonio**, nato a Oppido Mamertina (RC) il 2 gennaio 1940, residente a Sale (AL), via Carlo Giacomini n.23;
difeso di fiducia dall'avv. Aldo MIRATE del Foro di Asti;
- LIBERO GIA' PRESENTE
12. **PERSICO Domenico**, nato a Seminara (RC) il 16 marzo 1949, residente a Sale (AL) via Brescia n.9;
difeso di fiducia dall'avv. Sara BRESSANI del Foro di Voghera e Aldo ROVITO del foro di Alessandria;
- LIBERO PRESENTE
13. **PRONESTI' Bruno Francesco**, nato a Cinquefrondi (RC) il 19 febbraio 1949, residente a Bosco Marengo (AL) frazione Levata Pollastra, via Emilia n.10;
difeso di fiducia dell'avv. Mario BERTOLINO del Foro di Torino e Enrico GRILLO del Foro di Genova;
- LIBERO GIA' PRESENTE
14. **REA Romeo** nato a Napoli il 3.3.1962 e residente in Tortona Via Don Orione nr. 62;
difeso di fiducia dagli avv.ti Alberto MAZZARELLO del Foro di Alessandria e Maurizio ANETRINI del Foro di Torino ;
- LIBERO GIA' PRESENTE
15. **ROMEO Sergio** nato a Novi Ligure (AL) il 18.06.1964 e residente Pozzolo Formigaro (AL) Strada Tortona n. 33;

difeso di fiducia dall'avv. Giuseppe CORMAIO del Foro di Alessandria e ZANCAN Gianpaolo del Foro di Torino

LIBERO GIA' PRESENTE

16. CERAVOLO Fabrizio nato a Canale (CN) il 5.3.1969 res. Frazione San Rocco Montà, (CN) difeso di fiducia avv. Pierfranco BERTOLINO del Foro di TORINO e Carlo Maria ROMEO del Foro di TORINO

LIBERO PRESENTE

IMPUTATI

CAPO A)

*all'art. 416 bis commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 c.p., poiché facevano parte insieme ad altre persone (alcune delle quali allo stato non ancora individuate) dell'associazione di stampo mafioso denominata 'ndrangheta operante da anni sul territorio piemontese, collegata con le strutture organizzative della medesima compagine insediata in Calabria e costituita in articolazioni territoriali denominate "locali"; in particolare, per aver operato all'interno dell'articolazione territoriale operante nel **basso Piemonte** (zona territoriale compresa tra i comuni di Novi Ligure, Alba, Sommaria del Bosco e Asti), nella quale*

- ✓ **PRONESTI' Bruno**, rivestiva il ruolo e la qualità di capolocale, dirigendo e organizzando il sodalizio, assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo le disposizioni o comminando sanzioni agli altri associati a lui subordinati, decidendo e partecipando ai riti di affiliazione curando rapporti con le altre articolazioni dell'associazione (ed in particolare con il locale di Genova), dirimendo contrasti interni ed esterni al sodalizio, curando i rapporti con gli esponenti apicali della organizzazione criminale sedenti in Calabria;
- ✓ **ZANGRA' Rocco (nei cui confronti si procede separatamente)**, rivestiva il ruolo di elemento di vertice del locale, partecipando ad assumere le decisioni più rilevanti, impartendo disposizioni, partecipando ai riti di affiliazione, curando rapporti con le altre articolazioni dell'associazione, dirimendo contrasti interni ed esterni al sodalizio, curando i rapporti con gli esponenti apicali della compagine associativa operativi in Calabria ed in particolare con **OPPEDISANO Domenico**, al quale peraltro chiedeva l'autorizzazione ad aprire un locale autonomo insediato in Alba;
- ✓ **PERSICO Domenico, MAIOLO Antonio, GUZZETTA Damiano** (quest'ultimo avente la carica di mastro di giornata del locale) rivestivano il ruolo di elementi di vertice del locale, partecipando ad assumere le decisioni più rilevanti, impartendo disposizioni, partecipando ai riti di affiliazione, curando rapporti con le altre articolazioni dell'associazione, dirimendo contrasti interni ed esterni al sodalizio;
- ✓ **GARIUOLO Michele, GARIUOLO Luigi** (avente la carica di picciotto di giornata), **DILIBERTO MONELLA Stefano, CERAVOLO Fabrizio, LIBRIZZI Francesco, BANDIERA Angelo, BANDIERA Gaetano** (avente la carica di capo giovane), **CARIDI Giuseppe, COLOCA Roberto** (avente la carica di puntaiole), **DILIBERTO MONELLA Luigi**,

GUERRISI Francesco, INI' Giuseppe, REA Romeo e ROMEO Sergio rivestivano qualità di partecipi attivi al locale, svolgevano il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni ed eseguire le direttive dei vertici della società e dell' associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio.

associazione che si avvale della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, allo scopo di:

- commettere delitti in materia di armi, esplosivi e munizionamento, contro il patrimonio, la vita e l'incolumità individuale, in particolare commercio di sostanze stupefacenti, estorsioni, usure, furti, abusivo esercizio di attività finanziaria, riciclaggio, reimpiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche, corruzioni, favoreggiamento latitanti, corruzione e coercizione elettorale, intestazione fittizia di beni, ricettazione, omicidi;
- acquisire direttamente e indirettamente la gestione e/o controllo di attività economiche, in particolare nel settore edilizio, movimento terra, ristorazione;
- acquisire appalti pubblici e privati;
- ostacolare il libero esercizio del voto, procurare a sé e ad altri voti in occasione di competizioni elettorali, convogliando in tal modo le preferenze su candidati a loro vicini in cambio di future utilità;
- conseguire per sé e per altri vantaggi ingiusti.

Con l'aggravante di essere l'associazione armata.

Fatti commessi nelle province di Cuneo, Asti e Alessandria ed in altre zone del territorio nazionale nel periodo antecedente e successivo al 30 agosto 2009, reato permanente.

Capo B)

Il solo PRONESTI'

del delitto di cui agli artt. 110 e 697 c.p. e 10 e 14 L. 497/74, art. 7 D.L. 152/1991, perché, in concorso tra loro con altra persona non identificata, senza le prescritte autorizzazioni, deteneva e portava in luogo pubblico un'arma comune da sparo e relativo munizionamento. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione 'ndranghetistica di appartenenza.

In Novi Ligure, il 29.06.2010

Con la recidiva semplice per COLOCA Roberto, GARIUOLO Michele, DILIBERTO MONELLA Stefano

Con la recidiva infraquinquennale per GUZZETTA Damiano, GARIUOLO Luigi
Con la recidiva reiterata e specifica di cui all'art. 99 c.p. per PRONESTI' Bruno
Francesco, MAIOLO Antonio, LIBRIZZI Francesco,

Con la recidiva infraquinquennale, reiterata e specifica di cui all'art. 99 c.p. per INI' Giuseppe, e REA Romeo.

Con l'intervento del Pubblico Ministero: Roberto Sparagna, Monica Abbatecola, Enrico Arnaldi di BALME
e dei difensori di fiducia degli imputati

Le parti hanno concluso come segue:

Pubblico Ministero: affermarsi la responsabilità degli imputati e condannarli alle pene

BANDIERA ANGELO: anni 5 mesi 4 di reclusione

BANDIERA GAETANO: anni 6 di reclusione

CARIDI GIUSEPPE: anni 6 mesi 8 di reclusione

CERAVOLO FABRIZIO: anni 7 mesi 4 giorni 12 di reclusione

COLOCA ROBERTO: anni 6 di reclusione

DILIBERTO MONELLA LUIGI: anni 5 di reclusione

DILIBERTO MONELLA STEFANO: anni 5 di reclusione

GARIUOLO LUIGI: anni 6 di reclusione

GARIUOLO MICHELE: anni 9 di reclusione

GUZZETTA DAMIANO: anni 6 di reclusione

INI' GIUSEPPE: anni 7 mesi 6 giorni 6 di reclusione

MAIOLO ANTONIO: anni 9 di reclusione

PRONESTI' BRUNO FRANCESCO: anni 8 di reclusione

REA ROMEO: anni 8 di reclusione

ROMEO SERGIO: anni 5 mesi 4 di reclusione

Difese:

avv. Giovanni Nigra difensore degli imputati **DILIBERTO MONELLA Luigi, DILIBERTO MONELLA Stefano, GUZZETTA Damiano:** esclusione dell'aggravante per la detenzione di armi, e previa concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione tenuto conto del buon comportamento processuale, applicazione del minimo assoluto di pena in considerazione del fatto che non vi è la prova oggettiva dell'esistenza della locale nel Basso Piemonte

Avv. Bertolino Pierfranco difensore degli imputati **CERAVOLO Fabrizio** assoluzione perché il fatto non sussiste in subordine escludersi la recidiva ritenersi la continuazione rispetto alla precedente sentenza emessa dal Tribunale di Alba con la concessione delle attenuanti generiche con applicazione del minimo di legge

Avv. Bertolino Pierfranco in ordine alla posizione di COLOCA Roberto assoluzione perché il fatto non sussiste in subordine escludersi la recidiva con la concessione delle attenuanti generiche con applicazione del minimo di legge

Avv. Bertolino Pierfranco, difensore di INI' Giuseppe assoluzione perché il fatto non sussiste in subordine escludersi la recidiva con la concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione con applicazione del minimo di legge

Avv. Bressani difensore di PERSICO assoluzione con la formula meglio vista con esclusione dell'aggravante per la detenzione di armi, concessione attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, minimo della pena

Avv Cormaio difensore di ROMEO Sergio assoluzione perché il fatto non sussiste in subordine derubricazione nel reato di cui all'art. 418 cp che consentirebbe all'imputato di beneficiare della sospensione condizionale della pena con applicazione del minimo di legge

Avv. Gogliano difensore di CARIDI Giuseppe assoluzione ex art 530 co II cp per non aver commesso il fatto

Avv Zancan difensore di ROMEO Sergio e GARIUOLO Luigi assoluzione ex art. 530 co II cpp per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste derubricando per Romeo in quello previsto dall'art. 418 cp con le attenuanti generiche prevalenti

Avv. Anetrini difensore di REA Romeo assoluzione per non aver commesso il fatto in subordine perché il fatto non costituisce reato

Avv Botto difensore di GARIUOLO Luigi assoluzione in subordine diminvente di cui all'art. 114 cp con la concessione delle attenuanti generiche, derubricarsi nel reato di cui all'art. 418 cp

Avv Grillo difensore di PRONESTI' Bruno capo A) assoluzione, minimi di legge in subordine, attenuanti generiche

Avv Bertolino difensore di PRONESTI' Bruno capo B) assoluzione

Avv Mirate difensore di MAIOLO Antonio in principalità assoluzione ex art 530 co II cpp in subordine minimo della pena, concesse le attenuanti generiche;

Avv Taddei difensore di INI' Giuseppe assoluzione ex art 530 cpp perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso, esclusione aggravante dell'associazione armata;

Avv Cristofori difensore di BANDIERA Angelo assoluzione ex art 530 co I o II cpp perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, in subordine derubricazione nel tentativo, in subordine minimo della pena, generiche prevalenti su aggravanti,

Avv Cristofori difensore di BANDIERA Gaetano assoluzione con formula piena o ai sensi del secondo comma dell'art. 530 cpp, in subordine derubricazione nel tentativo, in subordine minimo della pena, generiche prevalenti su aggravanti

Avv Romeo difensore di GARIUOLO Michele assoluzione ex art. 530 cpp perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso, in subordine escludersi l'aggravante dell'associazione armata, attenuanti generiche nella massima estensione, minimo edittale;

Avv Romeo difensore di CERAVOLO Fabrizio assoluzione ex art. 530 cpp o quantomeno ai sensi dell'art. 530 c 2 cpp perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto

MOTIVAZIONE

0. Si giunge all'odierna decisione per gli imputati che, nel corso dell'udienza preliminare - celebrata in seguito alla richiesta di rinvio a giudizio da parte del Pubblico Ministero - hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato.

Nel corso dell'udienza preliminare i difensori di taluni imputati avevano sollevato eccezioni di inutilizzabilità di atti e di incompetenza per territorio, superate da questo giudice con provvedimenti che in questa sede si richiamano.

Sono poi state stralciate le posizioni degli imputati Librizzi, per cui è stata discussa l'udienza preliminare, conclusasi con una pronunzia ex art. 425 co III cpp, e Guerrisi, per cui l'originaria imputazione è stata modificata nella fattispecie ex art. 418 cp ed è stato raggiunto un accordo sulla pena.

Sempre nel corso dell'udienza, sono stati depositati dalle parti atti e documenti che sono stati acquisiti.

Dopo la scelta del rito abbreviato (ed il rigetto da parte del giudice di richieste di rito abbreviato condizionato – anche in questo caso si richiamano le ordinanze pronunziate nel corso dell'udienza preliminare) e la celebrazione di numerose udienze dedicate alle relative discussioni, con memoria ex art. 121 cpp all'udienza del 5 ottobre 2012 la Procura ha chiesto che venisse adottato dal giudice lo strumento di integrazione istruttoria previsto dall'art. 441 co V cpp per acquisire atti di procedimenti relativi a fatti non costituenti reato, pendenti o archiviati, la cui acquisizione è stata reputata dal Pubblico Ministero necessaria per la decisione.

Si richiama sul punto il provvedimento che sul punto è stato pronunziato all'esito della camera di consiglio che è seguita alla richiesta della Procura.

Acquisiti gli atti ex art. 441 co V cpp, terminata la discussione, la decisione è intervenuta all'esito della camera di consiglio dell'8 ottobre 2012.

1. Le indagini che conducono alla contestazione elevata nei confronti degli odierni imputati riguardano un gruppo di persone considerate far parte di un locale di *'ndrangheta* insediatosi nel basso Piemonte, in particolare nelle zone fra Novi Ligure, Asti, Alba, Sommariva del Bosco. Si tratta di indagini che hanno preso spunto da materiale indiziario proveniente da diverse Procure, in particolare dagli inquirenti di Milano, Genova e Reggio Calabria. Nel corso delle investigazioni relative a diversi procedimenti penali incardinati presso quegli Uffici Giudiziari, elementi conducevano a riconoscere l'esistenza di una articolazione territoriale della *'ndrangheta* proprio nella zona di competenza distrettuale della Direzione Distrettuale Antimafia torinese ai sensi dell'art. 51 co 3 *bis* cpp. Il corpo indiziario che ha consentito alla Procura di elevare l'imputazione è costituito essenzialmente da intercettazioni telefoniche sia disposte dalle Procure procedenti (in specie si allude alla conversazione detta "dell'agrumeto di Rosarno" coinvolgente la figura di Domenico OPPEDISANO, considerato il "capo Crimine" - cfr. Sentenza di primo grado, non definitiva, pronunziata dal Gup del

Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento “Crimine” rgnr 1389/08, rg gip 3655/11), da esiti di servizi di OCP, dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Rocco Varacalli che, secondo gli inquirenti, avrebbe consentito di offrire un quadro generale della struttura della *'ndrangheta*, delle sue caratteristiche, delle cariche all'interno della associazione, della vita insomma del sodalizio.

2. La motivazione seguirà il seguente schema: si esamineranno gli elementi che l'inquirente ha introdotto fra il materiale valutabile ai fini della decisione, per poi trarne le conclusioni in termini di sussumibilità della ipotesi concretamente “provata” nello schema astratto previsto dalla norma incriminatrice (art. 416 bis cp). Ovviamente quest'ultimo ragionamento sarà preceduto da quella necessaria ricostruzione interpretativa della disposizione di cui si tratta, essenziale nei suoi riflessi sulla decisione finale rispecchiata dal dispositivo.

3. La struttura dell'indagine e gli elementi di prova raccolti sono ben testimoniati, in particolare, dalla richiesta di applicazione della misura cautelare (cui è seguita l'ordinanza del Gip che ha recepito totalmente le richieste del PM), che verrà dunque ripercorsa nei punti seguenti. Va premesso che possono essere pienamente condivise le osservazioni dell'ufficio del PM in ordine alla valutazione delle fonti di prova e delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Rocco Varacalli, per quanto rileva ai fini della presente trattazione. Si tratterà dei *nova* emersi nel corso del processo in quanto la relativa valutazione si sia rivelata rilevante ai fini della decisione.

4. Affermazione centrale della tesi accusatoria è che gli elementi di prova raccolti nel processo attesterebbero la esistenza di una articolazione territoriale della *'ndrangheta* installatasi nel basso Piemonte “*a capo della quale era posto proprio PRONESTI' Bruno Francesco, e che vedeva la partecipazione di numerosi affiliati, identificati in PERSICO Domenico, MAIOLO Antonio, GUZZETTA Damiano, GARIUOLO Michele, GARIUOLO Luigi, DILIBERTO MONELLA Stefano, CERAVOLO Fabrizio, LIBRIZZI Francesco, GUERRISI Luigi, BANDIERA Angelo, BANDIERA Gaetano e DILIBERTO MONELLA Luigi*”.

5. L'articolazione territoriale sarebbe caratterizzata, secondo l'inquirente, “*dai seguenti elementi tipici:*

- *struttura tendenzialmente verticistica, ordinata secondo una gerarchia di poteri, di funzioni ed una ripartizione dei ruoli degli associati;*
- *pratica di riti legati per lo più all'affiliazione dei membri dell'associazione e all'assegnazione di "doti" o "cariche";*
- *comunanza di vita e di abitudini, scandita dall'osservanza di “norme interne” che sanciscono in primo luogo la sottomissione ai capi;*
- *forza di coesione del gruppo che assicura omertà e solidarietà nel momento del bisogno ed, in particolare, assistenza agli affiliati arrestati o detenuti nonché sussidi economici ai loro familiari;*
- *impermeabilità verso l'esterno ottenuta anche l'utilizzo di linguaggi convenzionali;*
- *disponibilità di armi.”*

6. Viene poi esposta e spiegata la terminologia tipica degli “istituti” della *'ndrangheta* che fornirà una chiave di lettura del contenuto delle conversazioni ambientali e telefoniche intercettate.

In specie – utilizzando anche a chiarimento le dichiarazioni in merito rese dal collaboratore di giustizia Rocco Varacalli – viene esplicitato il “vocabolario” della *'ndrangheta*. Viene così definito il “locale” (struttura organizzativa di base della *'ndrangheta* – a sua volta si distingue in locale aperto, chiuso, sospeso) i cui capi – nonché i capi cosca – si ritrovano tutti gli anni, il 3 di settembre, presso il Santuario della Madonna di Polsi per decidere nuove cariche, per aprire nuovi locali e per decidere azioni criminali e questioni interessanti la *'ndrangheta* (cfr. dichiarazioni di Rocco Varacalli interrogatorio 17 gennaio 2007).

Con i termini “ndrina” e “ndrina distaccata” si intende la cosca, o famiglia di appartenenza del mafioso, se “distaccata” perché insediata in un locale diverso da quello originario, non operativa in Calabria ma in altra regione.

Il “crimine” è il *braccio violento* del locale, struttura di cui fanno parte gli affiliati che hanno responsabilità delle azioni violente riconducibili ai locali. Nella nota intercettazione “dell’agrumeto di Rosarno” si operano numerosi riferimenti al “crimine”. (cfr. anche, per la relativa definizione, quanto riportato nella sentenza “crimine” già citata, alle pagine 50 ss), alludendosi in questo caso ad una struttura verticistica a capo della quale vi è proprio Domenico Oppedisano, come da lui stesso rivelato nella conversazione di cui si tratta.

Seguono le definizioni dei ruoli che assumono gli affiliati, a seconda dei compiti (doti) che vengono loro assegnati. “Sgarro”, la dote più alta della società minore, “capo locale” quale vertice del locale; “società” quale comunità degli appartenenti alla *'ndrangheta*. “Picciotto” che è il primo grado, la prima dote, cui si accede dopo essere stati “battezzati”. “Società maggiore e minore”, la prima con appartenenti che hanno doti maggiori di “sgarrista” che prendono le decisioni più importanti, la seconda con soggetti che hanno le doti minori. Il “mastro di giornata” secondo le consuete fonti, è colui che tiene i collegamenti fra la “società maggiore” e la “società minore”, che ha il compito di informare i sodali della convocazione delle riunioni e di altre novità. Il “capo giovani” è colui che si pone al vertice della società minore, e che fa da tramite fra la società maggiore e la minore. Il “puntaio” sarebbe colui che si occupa del controllo dei giovani affiliati. Il “picciotto di giornata”, invece, assolve nell’ambito della “società minore” lo stesso ruolo che in quella “maggiore” è occupato dal “mastro di giornata”.

7. Nella richiesta dell’inquirente si passano poi in rassegna le vere e proprie fonti di prova, ossia il contenuto probatoriamente utile, secondo la tesi dell’accusa, per dimostrare l’esistenza dell’articolazione territoriale della *'ndrangheta* nel basso Piemonte.

Vengono in primo luogo riportati stralci della “conversazione dell’agrumeto di Rosarno” che mostrano il collegamento fra gli imputati e la struttura di vertice della *'ndrangheta*.

Gli interlocutori sono Oppedisano Domenico, Oppedisano Michele, Zangrà Rocco (coimputato per cui si procede separatamente), Gariuolo Michele.

Ecco le parti rilevanti della conversazione

Trascrizione della conversazione progr. 99 intercettata in data 30.08.2009 dalle ore 11:46 nell'agrumeto di OPPEDISANO Domenico (RIT 1508/09)

OPPEDISANO Domenico: (inc)... per il matrimonio
ZANGRA' Rocco: Compare... fate solo finta che non...che non l'hanno vista, che fanno... (inc)... che la lasciano là
OPPEDISANO Domenico: (inc)...l'hanno rotta!...(inc)...
ZANGRA' Rocco: (inc)... se l'hanno rotta...(inc)...si registra
OPPEDISANO Domenico: Certo...esatto, esatto
UOMO: ed è stato peggio.
ZANGRA' Rocco: ed è stato peggio...se...(inc)...
OPPEDISANO Domenico: Nella zona...io qua non succede niente perchè...
ZANGRA' Rocco: No, no... non è che
OPPEDISANO Domenico: parlando con l'avvocato, mi ha detto: No...no...meglio che si vede
ZANGRA' Rocco: (inc)...peggio è!...Una volta gliel'avevano messa nella macchina a mio fratello, quando è sceso...e da quando gliel'hanno tolta, poi subito hanno fatto il blitz
OPPEDISANO Domenico: sì...sì...sì
ZANGRA' Rocco: (inc)... l'hanno fatto subito
OPPEDISANO Domenico: e invece no...quando è io...
ZANGRA' Rocco: no...non conviene...come tipo che...non c'è
OPPEDISANO Domenico: sì, sì, ma sempre mannaggia... che mi dimentico, vedete ... mannaggia quel coso...vedete
OPPEDISANO Michele '69: io infatti...(inc)...giro
ZANGRA' Rocco: eh...
OPPEDISANO Michele '69: (inc)...ci stanno arrivando di sopra
OPPEDISANO Domenico: vi fermate e mangiate qua oggi?
ZANGRA' Rocco: no vi ringrazio
OPPEDISANO Michele '69: gliel'avevo detto pure io
ZANGRA' Rocco: vi ringrazio veramente...(inc).. ma non fanno neanche niente che siamo arrivati, sinceramente
OPPEDISANO Domenico: ah...ho capito!
ZANGRA' Rocco: e no..no... poi stanno in pensiero dice: "Arriva...non arriva!" telefona di qua...telefona di là!...invece...
OPPEDISANO Michele '69: meglio...meglio!
ZANGRA' Rocco: quando arrivo...ci vediamo tutti...(inc)...
OPPEDISANO Domenico: è più forte la strada
ZANGRA' Rocco: eh! Che poi...
OPPEDISANO Michele '69: **infatti mi dicevano prima che c'è stato un problema**
ZANGRA' Rocco: **niente...a ritorno...sò che...(inc)...avuto mezza parola là...al matrimonio, con Peppe...(inc)...perchè ieri, siamo passati a salutare a Bruno e Bruno mi ha detto sto discorso dice che in questo matrimonio...che voi avete palato con...**
OPPEDISANO Michele '69: **ma ci siamo salutati un attimo**

ZANGRA' Rocco: **che gli avete detto che ...(inc)... è**
...(inc)... che non ha uomini...qua e là!

OPPEDISANO Michele '69: **no... ma lo zio Mico gli aveva detto caso**
mai per "avvicinanzo" ...(inc)... avevano parlato del discorso che voi siete lontani e...caso mai
vi avvicinate al locale più vicino per là

OPPEDISANO Domenico: più vicino... questo! Non che io ho
parlato di...di...di...

ZANGRA' Rocco: comunque niente...loro se ne sono andati
là per dirgli...perchè...(inc)...e non glielo ha detto nessuno ...(inc)... dicevano!

OPPEDISANO Domenico: sì...sì...sì! Sono venuti... sono
passati di qua a salutarmi

ZANGRA' Rocco: eh! Perchè ..(inc)... **Bruno mi ha**
chiamato e dice ...devi aspettare che ...(inc)... dice ...(inc)... perchè hai mandato l'ambasciata
in Calabria e queste cose qua no? E io ha fatto finta che non...e gli ho detto io: "Sì...abbiamo
parlato mezza parola!" Gli ho detto, con mio compare, ma niente di...di cose...sempre...

OPPEDISANO Domenico: sì...sì,sì!

ZANGRA' Rocco: ma niente di cose...gli ho detto, però non e
che ha detto se glielo ha detto Damiano, se non glielo ha detto Damiano, se l'ho detto io o non l'ho
detto io

OPPEDISANO Domenico: praticamente io qua gli ho detto

ZANGRA' Rocco: ma zio Mico...io vi dico una cosa...

OPPEDISANO Domenico: quelli che sono venuti qua...io non gli ho
detto...non...non gli ho detto ...ste cose, gli ho detto ...(inc)...con Bruno che è buo...bravo ...(inc)...
siete là! Ma noi non le abbiamo uscite ste "calate" qua non le abbiamo uscite con quelli che sono
venuti qua...con me!

ZANGRA' Rocco: Adesso come fanno...cioè...come hanno
fatto...perchè loro sanno di quel giorno che si sono visti con voi e sono saliti là sopra

OPPEDISANO Domenico: eh!...sì!

ZANGRA' Rocco: dopo ...(inc)... [11:49:13] ci chiama e ci
dice questa cosa qua...sinceramente...uno più uno fa due...(inc)...

OPPEDISANO Domenico: guardate...o prima di me si sono
incontrati con altri?

ZANGRA' Rocco: ma noi...con altri non abbiamo
parlato da nessuna parte

OPPEDISANO Domenico: eeee...io non che...

ZANGRA' Rocco: noi se abbiamo parlato...abbiamo parlato
con Michele e di altri ambasciate non...

OPPEDISANO Domenico: sì, sì...sì!

OPPEDISANO Michele '69: noi avevamo parlato...(inc)... siccome di là
sono...saranno sette o otto, allora per non...(inc)...di là, caso mai si faceva qualcosa di là...(inc)...
passiamo il tempo, era una parola

ZANGRA' Rocco: sì, sì era una cosa che poi

OPPEDISANO Michele '69: che poi, la soluzione...non abbiamo
parlato oltre...(inc)...con l'accordo di tutti...

ZANGRA' Rocco: ma non è che...

OPPEDISANO Michele '69: Bruno è un carissimo amico nostro

OPPEDISANO Domenico: perchè ...(inc)...io la parola l'ho detta...oltre di Bruno, non parlato...(inc)...e che non gli ho parlato io...ma però...a sto fatto...di quello là no...non gli ho parlato per niente, di questo fatto di qua...(inc)... però con qualcuno ho parlato però io
 ZANGRA' Rocco: perchè Bruno...
 OPPEDISANO Domenico: no...però no sto giorno qua! Perchè quel giorno...(inc)...
 ZANGRA' Rocco: (inc)... **è venuto a sto discorsa qua e dice:" Ma c'è nell'aria che avete mandato un'ambasciata là sotto...per il fatto che...voi siete per là"...**(inc)...**qualcosa...una 'ndrina...qua e là..."** e io gli ho detto:" Compare Bruno...noi...(inc)...una parola..." pero di là stesso c'è andato...lo hatto...(inc)...di là e sinceramente vi dico, a sto ragazzo nuovo l'ho portato avanti io e sinceramente sono rimasto proprio deluso zio Mico
 OPPEDISANO Michele '69: **alcuni giorni fa, ci siamo visti pure con...**(inc)... **questi di Asti e una mezza parola l'ho scambiata con Mimmo, il cognato di coso...**(inc)...**di Maisano no?**
 ZANGRA' Rocco: uhm!
 OPPEDISANO Michele '69: Mimmo è quello ...(inc)... il cognato di là...quello che diceva là: io conosco a suo fratello!" Ma lui dice che già avevano parlato, sto Mimmo, si è visto con questo qua e io gli ho detto:" sì ..(inc)...amici...(inc)... si conoscono e ce l'hanno a piacere...abbiamo scambiato mezza parola...(inc)...
 ZANGRA' Rocco: perchè io sinceramente vi dico, se noi sappiamo...(inc)...e gli faccio male, perchè non sono...
 OPPEDISANO Michele '69: no...no
 ZANGRA' Rocco: non sono cose che si fanno, perchè loro...il primo quell'amico...
 OPPEDISANO Michele '69: si deve vedere...
 ZANGRA' Rocco: **il primo Damiano, Michele!...Il prima Damiano...che ha fatto una tragedia...il prima Damiano che...**(inc)...**cose che...quando è stato che abbiamo parlato che dovevamo prendere...no una decisione, cioè che parlavamo così:" siccome qua abbiamo il numero...siamo un bel gruppo**
 OPPEDISANO Michele '69: (inc)...allo zio Mico...
 ZANGRA' Rocco: (inc)...cosa che decidono loro
 OPPEDISANO Michele '69: e sono contenti...(inc)...
 ZANGRA' Rocco: sì... vabbè sì...**anzi quelli di Asti dice...**(inc)... **la Liguria** ci ...(inc)... noi, non ci sono problemi, dice.
 OPPEDISANO Michele '69: ad Asti ci sono...(inc)...
 ZANGRA' Rocco: li ho visti sì
 OPPEDISANO Michele '69: (inc)...
 ZANGRA' Rocco: **e poi scusa...io qua con mezzo parola...tu sai il fatto e vai subito a dirglielo**
 OPPEDISANO Michele '69: **devono fare...100 km**
 ZANGRA' Rocco: non vanno bene queste situazioni...
 OPPEDISANO Michele '69: allora...per dire se sono... perchè poi succede che i suoi che...(inc)...non si...(inc)...ci sono della famiglia sua pure che...(inc)...il padre, gli zii ...(inc)...a Torino... quella ondata di Torino che c'era pure compare Michele se ne...(inc)...

ZANGRA' Rocco: sì

OPPEDISANO Domenico: sì, sì, sì

OPPEDISANO Michele '69: **un altro per dire che non hanno voluto che andava ...(inc)... Torino, ora se sentono...(inc)...sicuramente gli interessa pure il discorso, e capace che da sette si presentano dieci o quindici per là**

ZANGRA' Rocco: certo!

OPPEDISANO Michele '69: **perchè là in quella zona, ad Alba non ce n'è! C'è Asti che sono a 30 km**, allora già una volta è uscita una filostrocca: "Come ci siamo noi e...(inc)...altri!"

ZANGRA' Rocco: sì, perchè c'erano questi qua di Solano

... (inc) ... loro ... (inc)... sono...

OPPEDISANO Domenico: guardate questi di Solano

ZANGRA' Rocco: una volta con questi di Solano...non sò...mi hanno detto che loro non...

OPPEDISANO Domenico: ecco! Ecco! **Io con Solano, pane non ne faccio!**

ZANGRA' Rocco: eh!

OPPEDISANO Domenico: mi capite ...com'è? Per questo vi dico...sicuramente! Siccome sono divisi anche a Sant'Eufemia no? A Sant'Eufemia...c'è una metà che sono quelli di Solano e ha...**e porta certi segni differenti da noi, praticamente**. Mi hai capito? **Noi il segno lo portiamo in un posto e loro lo portano in un'altro e con noi non ...(inc)... perchè loro dicono che dobbiamo accettare che deve andare avanti il segno loro e non questo del CRIMINE, mi capite? E noi non possiamo accettare**. Noi siamo almeno almeno per quindici volte più di questi di qua e no...come! Noi quindici volte in più di loro...dovremmo accettare una...minoranza?

ZANGRA' Rocco: no...no!

OPPEDISANO Michele '69: mi viene da ridere!

OPPEDISANO Domenico: o è "scasuni" (ragione) che vanno cercando, perchè gli piace stare in questa maniera, o non lo so! **Perchè loro fino a livello di SGARRO "mi sanziano a posto", dopo niente!** Poi niente più

ZANGRA' Rocco: e come infatti dico, c'erano questi qua che di là sono quattro o cinque e...poi mi ha chiamato una sera uno così: " Sai ...(inc)..." e gli gli ho detto: "e vedete!"...(inc)...

OPPEDISANO Michele '69: (inc)...

OPPEDISANO Domenico: non potete fare mai pane! Mi avete capito? Quindi...**perchè loro appartengono a un gruppo che non sono completamente lontani dal CRIMINE, ma...quasi, quasi! Avete capito com'è il discorso? Quindi voi non potete mai accettare le proposte loro, avete capito. Anche se sono amici ugualmente, tutte cose...però!**

ZANGRA' Rocco: sì sì, no per carità!

OPPEDISANO Domenico: **hanno quell'ambiente in quella maniera che noi non... la maggioranza degli uomini... non la vede come la vedono loro praticamente!**

ZANGRA' Rocco: certo sì!...e di quell'azione ci...ci sono rimasto proprio male

OPPEDISANO Domenico: con questi...con questi guardate che mi dite voi...statevi sempre lontano

ZANGRA' Rocco: (inc)...ci siamo rimasti male proprio!

OPPEDISANO Domenico:

OPPEDISANO Michele '69: adesso vediamo...

ZANGRA' Rocco: ma non per qualcosa, ma per il motivo che sono andati a fare delle tragedie

OPPEDISANO Michele '69: ma noi che abbiamo parlato mezza parola...

ZANGRA' Rocco: **hanno sentito una mezza parola...quando è stato...giovedì passato? ...(inc)... ed è andato a dirlo**

OPPEDISANO Michele '69: ti ricordi quando abbiamo mangiato insieme? ...Era passato...

OPPEDISANO Domenico: (inc)...o che non capisci...o sei pazzo...(inc)...**che ti sposti e fai 100 km, però sei andato e te la sei cantata e questi qua...vanno scartati,...(inc)... perchè come vi tradisce ora...vi può tradire di più se in caso ...(inc)...fate un locale**

ZANGRA' Rocco: ma compare Mico io...(inc)... [11:55:26]
...perchè non sono azioni che si fanno queste qua

OPPEDISANO Michele '69: questi sono parenti di
...(inc)...(parla a bassa voce)

ZANGRA' Rocco: sì...sì,sì!

OPPEDISANO Michele '69: (inc)...
uomo: con Mommo!

OPPEDISANO Michele '69: ah con Mommo Rocco ah! e loro sono là...

OPPEDISANO Domenico: sì, sì sì

OPPEDISANO Michele '69: sono un bel gruppo di persone e allora dice...perchè sennò poi...(inc)...secondo me io...avevo avuto...quello con cui abbiamo mangiato...(inc)...andate...(inc)...zio Mico...con l'accordo pure di Bruno...(inc)... per dire, dico...non lo sò...(inc)...**quelli di Asti...**(inc)... là

OPPEDISANO Domenico: se uno ti dà un consiglio te lo dà per bene, però non è che...lo capisci? poi se sei profano...se sei profano allora è giusto...**ma se uno ti dice...un consiglio...(inc)...invece ne fai cento, ne fai trenta, che differenza c'è? Anche come economia**

Uomo: come ha fatto sta piccolezza e può fare una grossa

OPPEDISANO Domenico: certo...ma certo! Bisogna stare attenti da questi personaggi qui

ZANGRA' Rocco: (inc)... [11:56:24]

OPPEDISANO Domenico: statevi attenti veramente

OPPEDISANO Michele '69: s e una cosa è disponibile, va chiarita, poi...

ZANGRA' Rocco: poi gli ha raccontato una cosa per un'altra...cioè non è che...

OPPEDISANO Michele '69: **e noi poi come saliamo poi là sopra, ci incontriamo con Bruno e gli spiego buono io tutto il discorso da come siamo partiti, che siamo partiti, che parlavamo noi...se poi questi si sognano...noi un consiglio...**

ZANGRA' Rocco: e a me quando me lo ha detto Bruno...

OPPEDISANO Michele '69: **io...ma io gli dico io ero...(inc)...anche per un consiglio per questi ragazzi, senza che si fanno tutti sti chilometri...non è che noi siamo arrivati e abbiamo già "armato la casetta"**

ZANGRA' Rocco: io non gli ho detto niente...cioè nel senso...no, ve lo ha detto quello e nè niente...io faccio finta che non sò niente e gli ho detto: "compare Bruno! Eh sì! È la realtà dei fatti!" non è che gli ho detto io non è...perchè Bruno nominava prima...una botta su un'altra cosa no...sopra un'altra persona che è là che ...(inc)...in un paese che sta là! E gli ho detto: "Compare Bruno, voi...(inc)...ma è inutile che..." gli ho detto. "L'ambasciata è stata mandata gli ho detto io con mezza parola parlata che l'ho parlata io gli ho detto, è inutile che...venite e mi dite...(inc)... [11:57:23] "possiamo arrivare da noi!" Gli ho detto, "o no compare Bruno? e come infatti ,si è messo a ridere e dice. " sì...sò che nell'aria c'è questo che avete parlato là sotto in Calabria" E io gli ho detto vedete che io in Calabria...l'unica cosa che abbiamo parlato...mezza parola...con mio compare e lui dice: "no perchè...hanno parlato in questa maniera!" "Non sò" gli ho detto io, "io non sò lo zio...lo zio Mico con chi ha parlato io non sò!" Io ho fatto finta che non sapevo niente

OPPEDISANO Domenico: **io guardate,io prima di adesso, gli ho potuto parlare pure io, che è venuto qua ed ha pronunciato proprio queste stesse frasi che dite voi, per dire no? Giusto che...siamo a 80 km ... 100km da fare e noi siamo pure un numero...mi hanno nominato pure un numero e io gli ho detto e perchè...si puo formare da una parte...vicino, una parte vicino dove voi potete fare. che dove siete vo...nel comune...la potete formare pure là la SOCIETÀ, in questo senso**

uomoo: là c'è un paese grande

ZANGRA' Rocco: questo perchè...cioè...(inc)...carrozziere è distaccato ...(rumori di fondo)

OPPEDISANO Domenico: **ora Bruno... Bruno non si deve dispiacere se voi formate la SOCIETÀ, anzi si deve interessare e deve dire:"Ma questi qua devono fare 100 km per venire qua da me!" E allora...ognuno di noi se usciamo fuori di casa, usciamo...per la famiglia, giusto?**

ZANGRA' Rocco: certo!...

OPPEDISANO Domenico: per portare un pezzo di pane alla famiglia e se noi durante ... ogni mese, ogni due mesi, possiamo economizzare... non sò, 100 euro non è buono che restano sempre nella famiglia

ZANGRA' Rocco: (inc)...

OPPEDISANO Domenico: **invece che si sprecano di benzina o altre cose...e a rischio della strada pure, non è che ...(inc)... sembrano niente ... giustamente...**

ZANGRA' Rocco: e .. però... dice...(inc)... "Ma però speriamo che non lo viene a sapere compare 'Ntoni...(inc)..."

OPPEDISANO Domenico: (inc)...

ZANGRA' Rocco: (inc)...(fonetico [11:59:18])

ZANGRA' Rocco: se lo sà,non è che alla fine dei conti non è che...

OPPEDISANO Domenico: **Ma MAIOLO è nella**
...(inc)...vostra?
 ZANGRA' Rocco: **sì... con noi...**e alla fine dei conti non è
 che io chi sa cosa sono andato a fare
 OPPEDISANO Domenico: eeeeeehhh!
 OPPEDISANO Michele '69: una cosa giusta!...
 UOMO: Ma là sopra ne avevamo
 parlato...(inc)...
 OPPEDISANO Domenico: (inc)...da Bruno...sì...ho capito!
 ZANGRA' Rocco: e alla fine dei conti...io non è che
 ho fatto chissà che
 OPPEDISANO Domenico: Ntoni MAIOLO...e...(inc)... dalla parte
 delle Serre, di dov'è sto
 ZANGRA' Rocco: di OPPIDO!
 OPPEDISANO Domenico: ste zone là ...ce ne sono assai...tutti quanti
 Maioli...(inc)...
 ZANGRA' Rocco: (inc)...
 OPPEDISANO Domenico: Bruno è a OPPIDO, è di OPPIDO ...è
 qua...nella **Liguria, chiamata com'è...(inc)...** Liguria, in un certo senso se io posso accorciare
...non solo per il fatto dei soldi, ma il rischio di camminare...di vita, praticamente
 ZANGRA' Rocco: certo!
 OPPEDISANO Domenico: essendo che è più vicino... è giusto o no?
 E questo...si deve guardare tutte cose
 ZANGRA' Rocco: la convenienza...
 OPPEDISANO Domenico: quando io mi ...(inc)... **qua...devo fare**
100 km dopo...ma se io mi...(inc)...ne devo fare 30...20 e...tutta una cosa diversa...a casa
arrivo più presto
 ZANGRA' Rocco: certo!
 OPPEDISANO Domenico: e allora, loro si devono fare convinti loro,
 che ste cose...se gli rendete... se gli rendete, quelli ce l'hanno a piacere veramente, però se non gli
 rendete...(ride)
 ZANGRA' Rocco: no... stipendio non ce ne prendiamo...
 spendiamo soldi (ridono)
 OPPEDISANO Domenico: ora che gli rendete...eh...**io, se fossi io non**
mi...(inc)... anzi mi interesserei pure io, mi faccio un LOCALINO vicino là...non è che
 ZANGRA' Rocco: pare che noi andiamo contro i paesi o una
 cosa e un'altra... sempre con l'accordo di tutti...non che dice...
 OPPEDISANO Domenico: Bruno per qua non scende...se
 scendeva per qua...
 ZANGRA' Rocco: vi dico è una cosa
 OPPEDISANO Michele '69: (inc)...come salgo lo vado a
 trovare...
 OPPEDISANO Domenico: ma ci hai parlato con...(inc)...
 OPPEDISANO Michele '69: (inc)...
 Fine conversazione nr. 99

Trascrizione della conversazione progr. 100 intercettata in data 30.08.2009 dalle ore 12:01 nell'agrumeto di OPPEDISANO Domenico (RIT 1508/09)

OPPEDISANO Michele cl.69: **Fossano risponde direttamente qui sotto?.. Perchè è inutile che dal Piemonte vanno alla Liguria, e poi sta Liguria ...(inc)... che ne dite voi zio...(inc)... non gli converrebbe ...(inc)... di rispondere direttamente qua sotto... o devono rispondere sempre...(inc)...**

OPPEDISANO Domenico: **se loro hanno un numero di uomini, loro se la devono fare da soli, senza dipendere da nessuno,**

ZANGRA' Rocco: **deve rispondere direttamente...**

OPPEDISANO Domenico: **deve rispondere direttamente... così, rispondendo direttamente, fate "CAPOLOCALE", ...(inc)... e tutta la cosa completa praticamente, ecco e tu non avresti a che farci niente...**

ZANGRA' Rocco: **Anche perchè zio Mico... una domanda vi volevo fare... cioè loro non la possono discacciare una 'ndrina dove siamo noi, perchè ...(inc)... cioè siamo lontano**

OPPEDISANO Domenico: **non potete... non lo potete fare...**

ZANGRA' Rocco: **È giusto o no..?**

OPPEDISANO Domenico: **perchè la 'ndrina... e stare sotto la n'drina nemmeno è giusto...**

ZANGRA' Rocco: **vabbè non è una cosa... però vi dico...**

OPPEDISANO Domenico: **Si si si ...**

ZANGRA' Rocco: **Non si può in automatico... (si sovrappongono le voci)**

OPPEDISANO Domenico: **Doveva essere anche... doveva essere nella stessa... doveva essere limitante con loro... come regione...**

ZANGRA'Rocco: **(inc)... siamo Rosarno ...(inc)... con il "bosco" (si sovrappone la voce di Domenico)**

OPPEDISANO Domenico: **Come regione praticamente...**

Uomo: **si si zio Mico...**

ZANGRA' Rocco: **Eh...**

OPPEDISANO Domenico: **Allora, potevano fare no ?...**

ZANGRA' Rocco: **Tra l'altro ...(inc)... provincia...**

OPPEDISANO Domenico: **Voi... vi dico io una cosa...**

ZANGRA' Rocco: **Posso fumare zio Mico?**

OPPEDISANO Domenico: **Si fumate... ...(inc)... ma voi quanti comuni passate per andare da quello là...**

ZANGRA' Rocco: **appunto ...(inc)... (si sovrappongono le voci)**

OPPEDISANO Domenico: **(inc)... abbiamo le 'ndrine quà, ma là, nello stesso territorio di Rosarno non esiste...**

ZANGRA' Rocco: **Ecco... questo ci vuole, questo ci vuole là...**

OPPEDISANO Domenico: **nel territorio di Rosarno... a Sant'Antonio, nel Bosco ...(inc)... Laureanesi, Trintantesi, da tutte le parti ne ha, di Plaisano ne ha ...(inc)... ne ha**

da tutti i paesi, però risulta... al ponte con gli archi, vedete come si entra per la Nazionale... al ponte con gli archi sulla fiumara... risulta la **'ndrina** là... avete capito ?..

ZANGRA' Rocco: **Noi di là, invece no, e uno della provincia di Cuneo, e uno ...(inc)... comanda ad Asti, ora c'è un LOCALE, ...(inc)...**

OPPEDISANO Domenico: **Potevano fare un nuovo LOCALE, lo potevano fare loro...**

Uomo: **È perché pure compare Michele si è messo?... Perché là non c'è stato mai niente, se si formasse una cosa di questa maniera, sarebbe la prima volta...**

ZANGRA' Rocco: **Si non c'è mai stato niente...**

Uomo: **non c'è mai stato niente..!**

OPPEDISANO Domenico: **E allora ! ...se c'è il numero degli uomini...**

Uomo: **Però giustamente, ci va il permesso vostro...**

OPPEDISANO Domenico: **Si si si...**

Uomo: **E pure... pure il suo, perchè giustamente il primo LOCALE ...(inc)...**

OPPEDISANO Domenico: **Ora guardate, io io guardate, vediamo, se se non gli interessa niente, guardate, il discorso è questo quà ...loro non è che poss... loro opposizione non ve la possono fare... capite? Voi non siete...non abitate nello stesso paese avete capito? Per giusto l'opposizione non la possono fare, loro anzi si devono interessare ...(inc)... se ...(inc)... possono mettere I MANDAMENTI, magari i mandamenti...ma non potrebbero non accettare... per dire...sto LOCALE la**

ZANGRA' Rocco: **Uhm!**

OPPEDISANO Domenico: **solo questo...si può fare...ora...io non sò...voi non calate a Polsi...non calate?**

ZANGRA' Rocco: **si certo che caliamo zio...**

OPPEDISANO Michele '69: **sono sceso proprio apposta**

ZANGRA' Rocco: **sì siamo scesi apposta**

OPPEDISANO Domenico: **allora...voi venite là insomma...il primo...il primo venite là e nel mentre siamo là, discutiamo... si fa con calma...**

ZANGRA' Rocco: **va bene!**

OPPEDISANO Domenico: **va bene? CHE IO... SONO CAPO LOCAL... CAPO CRIMINE LA'... A POLSI! (ndr lo stesso si corregge)**

ZANGRA' Rocco: **ci hanno passato già le novità ...(inc)...a Polsi,...(inc)...**

OPPEDISANO Domenico: **CAPOCRIMINE a Polsi...**

ZANGRA' Rocco: **(ride)... Oh zio !.. non è che dice...**

OPPEDISANO Domenico: **così usciamo sto discorso qua...avete capito?**

Uomo: **Vediamo la veduta...**

OPPEDISANO Domenico: **Avete capito ? ...Io non vi prometto niente...ma però... ...(inc)... Bruno non si deve dispiacere, perchè di giusto, Bruno deve essere con le famiglie, pure lui... deve essere coscenzioso, e dire, questi quà, per arrivare quà,**

devono fare 100 km... e non è onesto... certo che non è onesto, perchè ci sono tutti i pericoli per la strada, spese di benzina, e di cose per arrivare, in un certo senso...

Uomo: **più di 100 Km si devono fare...**
OPPEDISANO Domenico: eeeeeeh.. e quindi non è ... non doveva essere...
Uomo: E poi c'è il suocero suo, che "mu si stocca" con (inc)... (ndr che si atteggia) zio...
OPPEDISANO Michele cl. 69: Allora, per me ha visto cose che non andavano, essendo che è una persona, che si è fatto la sua galera, si è pagato l'omicidio di Giorgi, e allora, è una persona che ha patito, una persona che lavora come voi, dalla mattina alla sera nelle campagne...
OPPEDISANO Domenico: certo, certo, certo...
OPPEDISANO Michele cl. 69: Magari, nella disgrazia, ha affrontato la galera con... l'ha finita tutta, avrà visto cose che non gli interessavano, e se ne è dispesato... Lui è consapevole pure del discorso là, c'è suo suocero, c'è il padre...
Uomo: c'è suo lo zio pure...
OPPEDISANO Michele cl. 69: C'è lo zio, allora ci sono, le persone ci sono, le persone che hanno la sua stessa esperienza, si può anche fare, non è che dice, ci sono solo i giovani...
OPPEDISANO Domenico: (inc)... **Liguria, io gli ho mandato l'ambasciata a GANGEMI**, se scendono loro ...(inc)... Altrimenti ...(inc)... Liguria, glielo mando a dire io (inc)... non se scendono però!!
OPPEDISANO Michele cl.69: io ho portato... allora, io sono andato da Salvatore, e il discorso è questo quà... siccome che Giovanni ...(inc)... dice che, gli ha puntato la pistola qua sotto a PRINCIPATO quello che ha...(inc)... quello che ha ...(inc)...
OPPEDISANO Domenico: e dove ce l'ha?
OPPEDISANO Michele cl. 69: qua a Reggio, sto PRINCIPATO...
OPPEDISANO Domenico: eh!
OPPEDISANO Michele cl.69: quello che vi ha mandato la birra...
OPPEDISANO Domenico: eh!
OPPEDISANO Michele cl. 69: allora sto Gianni FICARA ci ha ...(inc)... messo la pistola qua sotto a sto PRINCIPATO
OPPEDISANO Domenico: eh!
OPPEDISANO Michele cl.69: PRINCIPATO gli ha detto (inc)... spara ... (inc).. con persone... poi di là, gliel'hanno passata per novità, lo scoop che ha fatto questa mancanza questo qua, perchè...(inc)... ammazzami gli ha detto detto sto PRINCIPATO: "Sparami!" per tre volte e non ha sparato. Per il discorso...adesso anche Salvatore vuole soddisfazione, uno che gli interessa a lui e due che è ...(inc)... di tutti e poi questo qua ...(inc)... a un "uomo" gli punti la pistola per il discorso di una macchinetta? Uno...volevano una soddisfazione pure da qua tutti gli uomini...
OPPEDISANO Domenico: se si fossero parlati loro, lui giorni fà... è venuto ultimamente, è venuto qua ed...eravamo tanti che non eravamo di Rosarno...io lo sapevo il fatto perchè a me quando mi ha portato la birra, non è che mi hanno lasciato l'imbasciata o qualche cosa, mi ha accennato qualche cosa, quel giorno ..(inc)..., vi hanno riferito qualcosa con un'imbasciata che si sono "acchiappati" due a Reggio! E io gli ho detto:" Io non sò niente! (inc)... siccome avevamo...(inc)... ci siamo sbrigati quello che dovevamo fare

uomo: sì, sì!

OPPEDISANO Domenico: e e non ha potuto parlare con me, hai capito? Per dirmi la situazione,

OPPEDISANO Michele cl. 69: poi tu... gli devi dire che tu sei a Milano no? Che sei **CAPOLOCALE a Milano** e allora che...perchè devi mettere le macchinette qua sotto e poi vai e minacci... metti la pistola sotto la gola...a un altro "uomo"

OPPEDISANO Domenico: eh! Eh!

OPPEDISANO Michele cl. 69: un altro "uomo" che ha cariche a livello locale...(inc)...

OPPEDISANO Domenico: sì, ma è di Reggio pure questo qua!

OPPEDISANO Michele cl. 69: è di Reggio... quello che ha i camion

OPPEDISANO Domenico: sì...sì...sì!

OPPEDISANO Michele cl. 69: quello che...

OPPEDISANO Domenico: gli abbiamo aggiustato un fatto!

OPPEDISANO Michele cl. 69: e ve l'ho detto che gli avevamo aggiustato un fatto

OPPEDISANO Domenico: abbiamo aggiustato un fatto qua, per fare viaggi qua e là, praticamente tutti ... passavano...

OPPEDISANO Michele cl. 69: sì...(inc)... poi invece Salvatore dice: lo sanno così si prendono provvedimenti...(inc)... "Già è poco affidabile per quello che ha combinato che... (inc)..."

OPPEDISANO Domenico: . per sto fatto qua abbiamo **parliamo pure sotto la Madonna** ...(inc)... perchè è venuto con Nicola quando è venuto l'altro giorno, là sotto è venuto pure con Nicola...

OPPEDISANO Michele cl. 69: perchè... a Salvatore ..(inc)... gli interessa il Porto Bolaro perchè...

OPPEDISANO Domenico: ma gli interessa a FICARA o gli interessa a quello là...

OPPEDISANO Michele cl.69: gli interessa a PRINCIPATO...a Salvatore

uomo: ah...a PRINCIPATO!...se tu pensi là, dà da mangiare...(inc)...

OPPEDISANO Michele cl.69: Salvatore...(inc)...

uomo: sono tutti...(inc)...

OPPEDISANO Michele cl.69: (inc)... se la prendono pure? ...(inc)... interessa!

uomo: certo...certo!

OPPEDISANO Michele cl.69: Uno...che ha sbagliato questo qua che gli ha puntato la pistola là per una fesseria, e gli ha detto quello...PRINCIPATO: "Sparami!" e sopra tre volte non lo ha fatto. Quello là cerca scuse ora...(inc)...

OPPEDISANO Domenico: gli cerca scusa...però non è che ...(inc)...

OPPEDISANO Michele cl.69: (inc)... perchè per un discorso di una macchinetta...ha mandato "un figliolo" e quello là gli ha detto: " no fai venire a lui che vi spiego!" Questo ..(inc)... si è incazzato...(inc)... poi miserabile tre volte che quello gli ha detto tre volte di spararlo ...e tu non hai avuto il coraggio di sparare!

uomo: l'ha cacciata come per dire...

OPPEDISANO Michele cl.69: (inc)...
 uomo: per farla vedere!
 OPPEDISANO Michele cl.69: (inc)...
 ZANGRA' Rocco: allora la cacciata per farla vedere!
 OPPEDISANO Domenico: e allora ha fatto male perchè tu... siete un
 numero e quello è una persona sola e c'è bisogno che tiri fuori la pistola? Con le mani... che tu sei
 ...(inc)... persone...lo scontravi come volevi, giusto o no? Quindi sei stato spavaldo quattro volte,
 no una volta sola
 OPPEDISANO Michele cl.69: Salvatore è incazzato nero pure ...(inc)...e
 giusto, non è sbagliato...(inc)...
 OPPEDISANO Domenico: se io mi fossi...quando...quando è quello
 là l'altra volta... io non c'ero quando hanno portato la birra no? L'hanno portata a casa... mi
 avessero accennato a me... anticipatamente quel giorno che è venuto qua! Lo...(inc)... con i
 rosarnesi che eravamo tutti qua ...(inc)... hai capito? Diciamo che la...(inc)... la situazione
 uomo: (inc)...
 OPPEDISANO Domenico: certo...certo!
 OPPEDISANO Michele cl.69: uno della posizione sua...no?
 OPPEDISANO Domenico: comunque io vediamo ...(inc)... io per la
 Madonna, **la sera della Madonna ci sono i riggiani e quindi si chiarisce con loro** se ...(inc)... tu
 ci sei? Non mi ricordo il cognome di questo...
 OPPEDISANO Michele cl.69: (inc)...
 OPPEDISANO Domenico : questo dei camion...
 uomo: (inc)...
 OPPEDISANO Domenico: e allora che fate... vi volete fermare qua?
 ZANGRA' Rocco: no grazie... **ci possiamo inform...cioè**
possiamo vedere se sono stati proprio loro che hanno detto queste parole...a Bruno?
 OPPEDISANO Domenico: **Come non potete vedere...Come? Lo**
dovete sapere... obbligatoriamente li dovete interrogare
 ZANGRA' Rocco: **solo per vedere...solo per vedere**
 OPPEDISANO Domenico: **Obbligatoriamente li dovete**
interrogare per saperlo e avete certezza, se dovete avere fiducia o non dovete avere fiducia!
 Uomo: noooo
 ZANGRA' Rocco: ma tanto secondo me sono stati loro,
 perchè loro son saliti, poi sono andati a trovare a Bruno e poi se ne sono scesi, come ha fatto a
 venire nello spazio di otto giorni neanche io lo sò...neanche due giorni sono passati
 uomo: (inc)...
 OPPEDISANO Domenico: ma loro sono scesi dopo che hanno
 parlato di questo fatto...
 OPPEDISANO Michele cl.69: sono scesi al matrimonio, quando erano al
 matrimonio...poi sono saliti di nuovo là sopra
 OPPEDISANO Domenico: sono saliti un'altra volta...
 OPPEDISANO Michele cl.69: e ora sono saliti di nuovo...
 uomo: ah...!
 OPPEDISANO Michele cl.69: avete capito?
 uomo: ah! Ho capito!
 OPPEDISANO Michele cl.69: allora le imbasciate...(inc)... sono arrivate

ZANGRA' Rocco: e apposta ...(inc)...

OPPEDISANO Michele cl.69: gliel'ho detto che ...(inc)... Rocco ...(inc)...
e io più di lui a chi lo posso dire? A seconda "calata" non è salito

ZANGRA' Rocco: almeno chè...(inc)... come...(inc)...lo zio
Mico ... cioè ... non ha detto queste parole lì...

OPPEDISANO Domenico: no,no, io non gli ho detto...

ZANGRA' Rocco: cioè lo ha chiamato e gli ha detto...(inc)...

diversamente la situazione e due... anche ammesso

OPPEDISANO Domenico: cioè anche ammesso che glielo abbiamo
detto lo abbiamo fatto per il bene... se l'ho detto!

ZANGRA' Rocco: e anche ammesso...

OPPEDISANO Domenico: ma mi sembra che con loro non ho parlato
di queste cose... e avrò detto... guardate che Bruno è una brava persona...io ..(inc)... con loro di
Bruno (inc)...

ZANGRA' Rocco: (inc)...

OPPEDISANO Domenico: però...con qualcuno...con
qualcuno...prima di loro ... ho parlato con qualcuno io... che è giusto che...(inc)... là sopra...

OPPEDISANO Michele cl.69: avete parlato con me...che io vi ho
accennato il discorso

OPPEDISANO Domenico: ah...tu...con te abbiamo parlato?

OPPEDISANO Michele cl.69: sì...io vi ho accennato...(inc)... che **c'è la
lontananza** ... vediamo

OPPEDISANO Domenico: e allora io tel'ho detto a te e ...(inc)...

OPPEDISANO Michele cl.69: io ve l'ho detto a voi, sto discorso qua
e io...e io...ti ho risposto...

OPPEDISANO Domenico: e **voi mi avete detto che non è giusto che
devono fare 100 km**

OPPEDISANO Domenico: ecco giusto!

OPPEDISANO Michele cl.69: noi siccome...quella sera ad ASTI...

OPPEDISANO Domenico: io mi ricordo che ho parlato con
qualcuno...

OPPEDISANO Michele cl.69: nooo...vi ho accennato io sto discorso...

OPPEDISANO Domenico: con loro...con loro no! Non...ho parlato!

OPPEDISANO Michele cl.69: non quel giorno che eravamo a...

OPPEDISANO Domenico: (inc)...

ZANGRA' Rocco: sono proprio tragediatori sono...(inc)...

OPPEDISANO Michele cl.69: no gli ha detto...**dato che c'è la
lontananza che si poteva avvicinare...questo gli aveva detto ma non che di FORMARE,...
nessuna...**

ZANGRA' Rocco: questa è una tragedia proprio
allora...scusa!

OPPEDISANO Michele cl.69: ma sopra il discorso per dire che io gli
avevo accennato io ero andato da **Bruno, quel giorno che abbiamo mangiato insieme e...(inc)...**
**là e non c'era però io gli accenno sto discorso..."vedi che io mò scendo là sotto...voi l'avete a
piacere se si fanno...che siamo tutti gli uomini là...e se per dire vi manca qualche uomo vorrà
dire che quelli di ASTI se ne vanno là...che sono a metà strada per dire...30 km sono per là e**

40 sono di qua...questi della zona di qua si fanno qua e quelli rimangono là per non...se gli manca il numero!

ZANGRA' Rocco: sì...sì!

OPPEDISANO Michele cl.69: e questo anche...gli ho detto pure a lui...non è che per dire se là ve ne andate tutti...**la maggioranza è tutta la sua ... perchè se resti con quattro uomini non è giusto! Allora... una porzione di uomini più vicini a loro rimangono là per...**

ZANGRA' Rocco: sì...sì,sì!

OPPEDISANO Domenico: un...(inc)...**pure Bruno... per il numero. E quelli che sono di qua... perchè quelli che sono ..(inc)... sono di ASTI... da ASTI a là sono trenta km... loro che sono più lontani si fanno "una cosa" per là, sempre con la collaborazione di Bruno!**

ZANGRA' Rocco: certo!

OPPEDISANO Michele cl.69: è sempre ... gli dà esperienza... è un uomo di esperienza... non è che è uno all'oscuro... eh! Quella mezza parola che secondo me... non fanno il rapporto bello che c'è qua...

ZANGRA' Rocco: ma non è una cosa bella!

OPPEDISANO Domenico: però...io vi dico una cosa...**voi dovete ascoltare a quegli uomini che sono "di tenuta"** che vi regolate che domani anche se fanno questo lavoro ..(inc)... poi domani una bella volta, stanno poco tempo...(inc)... fuori un'altra volta allora...(inc)... la fiducia...(inc)... fiducia, io (inc)... **fiducia di voi, praticamente, e quando c'è la volontà sua pure veramente le cose...voi siete là poi c'è ...(inc)... non li fregate a quelli là...non li fregate a quelli là! Hai capito?**

ZANGRA' Rocco: perchè ora c'è suo suo fratello ad esempio...che già...quant'ha che...(inc)... è quasi un anno che battiamo per sto fatto...e sto compare "Ntoni non vuole... sempre trova... e lui dice che aveva parlato prima che MOMMO era a conoscenza ... poi glielo hanno detto a MOMMO e a tutti e adesso non si sà il motivo perchè, là non vuole che si faccia...non (inc)... conosce neanche, per dire un esempio

OPPEDISANO Domenico: no... ma allora che non vuole...(inc)...(forti rumori in sottofondo)

OPPEDISANO Michele cl.69: **che negli anni molto indietro... di preciso non lo sò, ma ...(inc)... avuto qualche piccolo problema...se è stato trent'anni...vent'anni fà...che compare "NTONI...(inc)... poi di preciso non lo sò...ho saputo qualche mezza voce che c'è stato qualche...(inc)...**

OPPEDISANO Domenico: eh! E lui non è là? **Non siete insieme?**

uomo: **sì!**

OPPEDISANO Michele cl.69: e appunto!

OPPEDISANO Domenico: e un fratello sì e l'altro fratello no?

uomo: (inc)...

OPPEDISANO Michele cl.69: o può darsi che non sapeva...in prima come era...

ZANGRA' Rocco: sì...può darsi che... quando lui doveva, quando lui era ...(inc)... **sono venuti con noi**, può darsi che lui...compare 'NTONI, non sapeva che magari sto Michele è cugino di questo e allora magari... ha detto così!

OPPEDISANO Michele cl.69: c'è un fratello che ...(inc)... e di tutte le maniere...

ZANGRA' Rocco: **è già da 5 anni che è con noi**
OPPEDISANO Domenico: se... guardate...se veramente...il cervello
gli funziona...

**Trascrizione della conversazione progr. 101 intercettata in data 30.08.2009 dalle ore 12:16
nell'agrumeto di OPPEDISANO Domenico (RIT 1508/09)**

Continua il dialogo tra OPPEDISANO Domenico cl. 30, OPPEDISANO Michele cl. 69,
ZANGRA' Rocco cl. 72 e un tale Michele.

OPPEDISANO Domenico: veramente non doveva mai dare all'occhio
...mai ...mai..tu..fà capire che ancora hai l'odio... **praticamente no...tu.. se passando un
periodo di anni ...tu devi mettere acqua sul fuoco...non che ti metti ancora ad aumentare
fuoco...**

OPPEDISANO Michelecl. 69: questa è una cosa che pensiamo noi...non
è che ce l'hanno detta a noi...
Si accavallano le voci...

OPPEDISANO Domenico: **ma tu poi... cosa ha saputo lui...dei
difetti che può avere... c'è qualche cosa nascosta? no... bisogna chiarire...bisogna chiarire con
loro perchè!**

ZANGRA' Rocco: sì che almeno mi dico
perché...

OPPEDISANO Michelecl. 69: (inc)..voi dovete sapere il perché non
vuole...

ZANGRA' Rocco: certo...
OPPEDISANO Domenico: ci deve essere un motivo ... una
motivazione dovete sapere qual'è! ..

ZANGRA' Rocco: (inc)... che è in difetto?

OPPEDISANO Domenico: no...

OPPEDISANO Domenico: ti sto dicendo che voi siete.. dovete essere
interessati di chiarire perché per mio fratello... che ha mio fratello?

UOMO n.m.i: ha avuto un piccolo disguido mio fratello
con un certo Mirabella...

ZANGRA' Rocco: ma disguido per fatto d'affare, no disguido
per fatto di...

OPPEDISANO Domenico: e che...(inc)...(si accavallano le voci)...
L'affare è un conto...la situazione...

ZANGRA' Rocco: ecco appunto...quello che ho detto io...io
cosa vi avevo detto?...

OPPEDISANO Domenico: (inc)... che ha a che fare con
l'affare?

ZANGRA' Rocco: La stessa cosa che avevo
detto io...

OPPEDISANO Domenico: e vabbè...

ZANGRA' Rocco: la stessa cosa che avevo
detto io a lui...

OPPEDISANO Domenico: Sono due cose distinte e diverse...
 ZANGRA' Rocco: e la stessa cosa gli avevo detto io...
 OPPEDISANO Domenico: ah, ah, ah.. (ride)... (si accavallano le voci)...
 ZANGRA' Rocco: Questo qua è... poi questo qua è un uomo distaccato, cioè... non è che è un uomo... cioè, anche ammesso... ma poi hanno fatto un affare per fatti suoi, hanno fatto un affare per fatti suoi... gli è andato male...
 OPPEDISANO Domenico: (inc).. affare per fatti suoi...
 ZANGRA' Rocco: però quelli che gli sono andati bene...non li raccontano (ridono)...
 OPPEDISANO Domenico: eh!...non li raccontano!
 OPPEDISANO Michele cl. 69: raccontano sempre quando poi li perdono (inc)... buoni, buoni... (ridono tutti)
 ZANGRA' Rocco: Non è che suo fratello ha mancato di... (inc)... (si accavallano le voci)...
 OPPEDISANO Michele cl. 69: e apposta dico io...quando...(inc)... "cristiani"
 ZANGRA' Rocco: ora a voi vi ho dato l'imbasciata... (inc)...
 OPPEDISANO Michele cl. 69: (inc)... un problema di soldi... (inc)...
 ZANGRA' Rocco: Sennò lasciatelo stare e.. (inc)...(fonetico: raccomando) **al locale più vicino...**(inc)...e lo facciamo parlare...(inc)... O no, compare Mico? Che dite voi?
 OPPEDISANO Domenico: **Non bisogna lasciarlo fuori...**
 ZANGRA' Rocco: No, nel senso...se lui...lui dice di no!
 OPPEDISANO Domenico: Il discorso era quello... (inc)...strada insieme (inc)...
 ZANGRA' Rocco: Certo... certamente...
 OPPEDISANO Domenico: **Uno da una parte ed uno in un'altra, questo non sta bene neanche...**
 ZANGRA' Rocco: Certo...
 OPPEDISANO Domenico: **Però dovete vedere... (inc)... ma non lo lasciate mai, però, fuori...**
 ZANGRA' Rocco: No, fuori no. Io gli dicevo, no...
 UOMO N.M.I.: peccato...
 OPPEDISANO Michele cl. 69: se voi cominciate...
 UOMO N.M.I.: il ra... il ragazzo la cerca sta cosa... (inc)... (si accavallano le voci)...
 ZANGRA' Rocco: (inc)...un locale...(inc)...
 OPPEDISANO Michele 69: ma adesso, **SABATINO...** (inc)... conosciuti, se sono... (inc)... aspettate un altro pochino e ... (inc fino al minuto 12.19.07)

OPPEDISANO Domenico: **Ora vediamo... vediamo... (inc)... nella Liguria, gli mando l'imbasciata... (inc. fino al minuto [12:19:18]) per farti parlare con...(inc)... ZANGARI, siccome ZANGARI è proprio... (inc)... quale possibilità... chi c'è, che lo sappia,** quando niente, niente, quando... parli con ZANGARI se... avete capito? E quindi che gli telefonano o, come fanno, se gli hanno mandato un'imbasciata perchè per sto riguardo qua, perchè... giusto? Non è che... **è ammesso che gli uomini, più vicino che è possibile, da dove abitino...che ci può essere... una volta che c'è la possibilità, che si vede che il numero c'è...il numero là .. e che non si devono... (inc)... È ammesso, non è che non è ammesso**

ZANGRA' Rocco: Perchè loro...

OPPEDISANO Domenico: **Poi, non è che si spostano, che sono... che fanno lo stesso locale e fanno... (inc)...**

ZANGRA' Rocco: Cioè..

OPPEDISANO Domenico: **sono cento chilometri di lontananza...**

ZANGRA' Rocco: Perchè loro, loro tanto tempo fa...

OPPEDISANO Domenico: **devono essere consapevoli...devono essere consapevoli**

ZANGRA' Rocco: **Mi avevano dato... mi avevano dato la responsabilità a me per... per "raccoliere" gli uomini, una volta ogni ...(inc)... dice: "Ve ne venite per là, ci raggiungete là!" Ora io ...zio Mico...l'ho fatto per un paio di volte... ma poi io, cioè... pure qualcun altro anziano mi ha consigliato che è una cosa sbagliata, una cosa errata proprio...**

OPPEDISANO Domenico: (inc)...in altro posto...

ZANGRA' Rocco: o mi può aiutare così, cioè... così... (si accavallano le voci)... dice "...è una cosa errata, questa qua..." Allora io ho mollato subito, come infatti... (inc)... è da cinque, sei mesi che... non sto chiamando più nessuno, perche è una cosa err... cioè, quello là mi disse "guarda che è una cosa errata"

OPPEDISANO Domenico: Esatto, esatto...

ZANGRA' Rocco: e io da allora...(inc)...

UOMO N.M.I.: però ci sono gli anziani per...

ZANGRA' Rocco: Disse "se è una cosa... se è una cosa errata, parla con loro", non vado più io, non chiamo a nessuno, perchè oggi come oggi... (inc)... nel modo più assoluto

OPPEDISANO Domenico: Doveva essere con tanti... (inc)... avete capito? Quindi conviene che voi parlate là, ci... cinque, sei persone, sette persone, senza dare conto là sopra

ZANGRA' Rocco: eravamo nove là!

OPPEDISANO Domenico: Perchè in quella maniera...in quella manier...non ... (inc)...conto a nessuno! Senza...

ZANGRA' Rocco: Dice, vi raccogliete una volta ogni 15 giorni poi, a fine mese ci raccogliamo tutti qua...eh, ma non è una cosa giusta... Non è una cosa... una cosa corretta non lo è.

OPPEDISANO Domenico: Voi...

ZANGRA' Rocco: Come questo, tante altre cose...

OPPEDISANO Domenico: Voi... (si accavallano le voci)... dovete avere... **dovete avere una cosa... "FORMATE" per fatti vostri, quindi è " necessario che ci sono gli uomini che sanno il fatto suo..."**

ZANGRA' Rocco: Certo...

OPPEDISANO Domenico: Giusto? **Che sanno il fatto suo e poi là sopra a Polsi vediamo ..**

ZANGRA' Rocco: Vabbò. Zio Mico...Se possiamo fare qualche cosa...

OPPEDISANO Domenico: (inc)... Passatevela bene...

ZANGRA' Rocco: Vi saluto... Tanti saluti, zio Mico

OPPEDISANO Domenico: Tanti saluti ai vostri

8. Ora, è fuor di dubbio che il significato probatorio della conversazione richiamata sia quello indicato dall'ufficio inquirente.

“Preliminarmente, occorre evidenziare che nei dialoghi captati ricorrono termini tipici della consorteria mafiosa e che sono espressione del linguaggio convenzionale utilizzato dagli affiliati: nelle conversazioni, infatti, ricorrono termini ed espressioni (cfr. a tal proposito le locuzioni locale, crimine, formare la società, sgarro, capo locale, ndrina, distaccare la ‘ndrina, mandamenti e capo crimine) che, come si è visto nella parte relativa alla terminologia utilizzata, hanno un significato particolare e tipico della struttura criminale su cui si indaga.

Dalle conversazioni intercorse nell'agrumeto si desume che tutti gli interlocutori facciano parte della medesima associazione e che, in particolare, ZANGRA' Rocco e anche l'uomo successivamente identificato nella persona di Michele GARIUOLO siano inseriti nel medesimo contesto delinquenziale operativo, ovvero insediato, nel basso Piemonte.

Dai dialoghi, inoltre, risulta chiaramente che l'insediamento della ‘ndrangheta situato nel basso Piemonte ha rapporti ed è collegato alle strutture di vertice dell'organizzazione insediate in Calabria e rappresentate da OPPEDISANO Domenico.

L'indicato insediamento della ‘ndrangheta, alla luce delle dichiarazioni intercettate, è sito a circa 100 chilometri da ALBA (e quindi dal luogo in cui dimora ZANGRA') ed è diretto da tale BRUNO, individuato dalla polizia giudiziaria nella persona di PRONESTI' Bruno Francesco che ricopre nel “locale” la carica di CAPO SOCIETÀ .

Emerge altresì che l'incontro presso l'agrumeto è stato organizzato al fine di ottenere da OPPEDISANO Domenico l'assenso alla costituzione di un locale di ‘ndrangheta separato, autonomo e territorialmente distaccato da quello nel quale lo ZANGRA' ed anche il GARIUOLO all'epoca operavano.

Tale richiesta, desumibile dalle espressioni pronunciate dagli interlocutori, è motivata dal fatto di evitare allo ZANGRA' e agli altri affiliati residenti nella zona limitrofa alla cita di Alba di dover percorrere diversi chilometri per recarsi alle prescritte riunioni associative.

Ricorre infatti più volte nel dialogo il riferimento alla distanza esistente tra il luogo ove abitano gli affiliati e la sede ove si svolgono le riunioni. Ne parla dapprima OPPEDISANO Michele, classe '69 che afferma “devono fare..100 km..”.

In più occasioni, poi, l'argomento è affrontato da OPPEDISANO Domenico il quale afferma che non bisogna fidarsi della persona che, parlando del problema della distanza tra il luogo di residenza degli associati e il luogo ove il locale è costituito, ha anticipato a BRUNO la notizia dell'intenzione di costituire un nuovo locale o una nuova “società” (cfr. la frase “che ti sposti e fai 100 Km, però te la sei cantata...”). Inoltre, lo stesso OPPEDISANO Domenico in diverse proposizioni dichiara: “Giusto che...siamo a 80 km ... 100km da fare”, “Bruno non si deve dispiacere se voi formate la società, anzi si deve interessare e deve dire: "Ma questi qua devono fare 100 km per venire qua da me!"” nonché “quando io mi ...(inc)... qua...devo fare 100 km dopo...ma se io mi...(inc)...ne devo fare 30...20 e...tutta una cosa diversa...a casa arrivo più presto”.

Per comprendere ciò di cui i prevenuti parlano occorre por mente alla distanza che intercorre tra il luogo di residenza di ZANGRA' (ossia la città di Alba) e di GARIUOLO (la cittadina di Sommariva del Bosco) e quello ove abita PRONESTI' (ovvero Bosco Marengo, vicino a Novi Ligure): Alba dista da Bosco Marengo circa 97 Km, Sommariva circa 102 Km con il percorso viario A21 e SS 231.

Considerata la distanza esistente tra Alba, Sommariva e la sede del locale stabilita nel luogo ove dimora BRUNO (si ricordi a tal proposito l'espressione pronunciata da OPPEDISANO Domenico, ma riferita a BRUNO, “ ..per venire qua da me..”), i conversanti affrontano il tema della possibilità per i sodali albesi di far riferimento ad altri locali “limitrofi”.

In tal guisa, i conversanti nel dialogo riferiscono della dislocazione sul territorio del basso Piemonte di alcuni locali di 'ndrangheta (così, il locale di ASTI, composto da affiliati originari della cittadina di Solano, il locale di FOSSANO, etc.)

Ripercorrendo i passi salienti della lunga conversazione, in primo luogo, si desume che gli interlocutori riferiscono di una sorta di anticipazione della manifestazione di volontà volta aprire un nuovo locale comunicata dallo stesso OPPEDISANO Michele, classe 1969, a BRUNO, individuato dai militari operanti nella persona di PRONESTI' Bruno Francesco.

L'indicata anticipazione, a giudizio degli interlocutori, ha costituito un “problema”.

Si discute, dunque, del problema costituito dalla volontà di creare un nuovo locale di 'ndrangheta nel territorio in questione. La decisione, in merito, deve provenire dal vertice del sodalizio. E Oppedisano non è d'accordo sulla costituzione da parte di Zangrà di un locale autonomo. Si discute quindi di quale tipo di struttura formare, e Oppedisano afferma che ne parlerà con gli altri “capi” alla riunione annuale al santuario della Madonna di Polsi, dove lo stesso Oppedisano annuncia che “sarà fatto Capocrimine”. Lo stesso Oppedisano promette a Zangrà che si farà portatore con Pronestì delle sue esigenze e cercherà di convincerlo ad autorizzare l'apertura di una nuova struttura.

9. Un secondo “caposaldo” dell'indagine è senza dubbio costituito (questa volta si tratta del filone “genovese” ROS CC di Genova) dall'attività di monitoraggio ambientale e OCP svolto il 30 maggio 2010 presso l'abitazione di Pronestì Bruno in Bosco Marengo frazione Levata Pollastra, via Emilia 10.

Ecco quanto gli atti restituiscono a proposito della riunione che si sarebbe svolta quel giorno in quel luogo, con la partecipazione oltre che degli appartenenti al locale del basso Piemonte, del referente del locale di Genova, Gangemi Domenico, accompagnato da Conditorio Arcangelo e Nucera Lorenzo.

Si riportano testualmente stralci delle conversazioni in ambientale captate, rilevanti sul punto.

“Ore [08:45:20]

(...omissis...)

PRONESTI' Bruno Francesco: *con questi...con questi altri non ti sei più visto no?*

GUZZETTA Damiano: *con chi?*

PRONESTI' Bruno Francesco: *con quelli di Sommariva (Sommariva del Bosco (CN) N.d.R.)*

GUZZETTA Damiano: *si, mi sono sentito con Michele (GARIUOLO Michele N.d.R.) ieri sera..e anche con Rocco (ZANGRA' Rocco N.d.R.)....dice:... ”che quando sono in zona di chiamarmi”quando cominciano ad essere un po' più vicino mi chiamano che prendiamo un caffè insieme*

PRONESTI' Bruno Francesco: *si, ma con sti cazzo di telefoni no..cazzo come fai?*

GUZZETTA Damiano: *va bene, ma con i telefoni non si scherza*

PRONESTI' Bruno Francesco: *eh...bè...non si scherza!!!*

PRONESTI' Bruno Francesco: *è una responsabilità*

(...omissis...)”

Qui rileva, ovviamente, la preoccupazione per l'uso dei cellulari, che si temono intercettati.

Poi Guzzetta, Pronestì e Diliberto Monella Luigi parlano degli invitati.

[09:30:45]

(...omissis...)

GUZZETTA Damiano: *allora...tre...sei...dieci...(arriva al numero 26 N.d.R.)ventisei posti*

DILIBERTO MONELLA Luigi: *già manca chi è che non viene?*

GUZZETTA Damiano: *per 26 siamo già apparecchiati noi....- frase incomprensibile – o no?*

PRONESTI' Bruno Francesco: *26?*

GUZZETTA Damiano: *eh!*

PRONESTI' Bruno Francesco: *noi quanti siamo?*

GUZZETTA Damiano: *sedici*

PRONESTI' Bruno Francesco: *sedici!*

GUZZETTA Damiano: *abbiamo apparecchiato per dieci in più*

PRONESTI' Bruno Francesco: ah?
 GUZZETTA Damiano: abbiamo apparecchiato per dieci in più...**noi altri ci siamo**...poi se... compare Bruno
 PRONESTI' Bruno Francesco: uh..
 GUZZETTA Damiano: a occhio e croce...poi se manca qualcuno.....si...si.....si - parola incomprensibile - più o meno quelli sono...questa è la tavolata (...omissis...)
 Giungono Diliberto Monella Stefano, Ini' Giuseppe, Persico Domenico. Poi Zangrà. Quindi la "delegazione" genovese (Gangemi, Nucera e Condidorio).
 Pronestì e Gangemi parlano dei motivi delle "assenze".

(...omissis...)
 GANGEMI Domenico: c'è anche CARIDI?
 PRONESTI' Bruno Francesco: no, CARIDI dice che non viene perché ha un battesimo di un suo cugino
 GANGEMI Domenico: Onofrio (GARCEA Onofrio N.d.R.) non l'ho fatto venire io per il fatto che potevano venirci dietro (probabilmente fa riferimento ad un eventuale pedinamento da parte delle forze dell'ordine N.d.R.)...capite compare? ...io le cose è meglio....
 PRONESTI' Bruno Francesco: si...pensate che ci sia qualcosa che..perchè se c'è qualcosa...
 GANGEMI Domenico: compà....eh....l'estremo - frase incomprensibile -....tanto l'importante è che ci siamo noi
 (...omissis...)

Secondo l'accusa, presenti alla riunione erano **PRONESTI' Bruno Francesco, IANNIZZI Mariangela, DILIBERTO MONELLA Stefano, DILIBERTO MONELLA Luigi, GUZZETTA Damiano, PAPANSIDERO Domenico, ZANGRA' Rocco, PERSICO Domenico, GARIUOLO Michele, ROMEO Sergio, MAIOLO Antonio, INI' Giuseppe, COLOCA Roberto, CERAVOLO Fabrizio, BANDIERA Angelo, GANGEMI Domenico, CONDIDORIO Arcangelo e NUCERA Lorenzo...**"

Alle 14,06 dopo che gli appartenenti al locale ligure si allontanano, Maiolo Antonio annunciava ai presenti il suo prossimo matrimonio, dicendo che **avrebbe gradito la partecipazione di tutti gli appartenenti al locale**.("allora...io da 42 anni che convivo con la mia signora...no? ...ora ho deciso che mi sposo ...e mi farebbe piacere se avete piacere che del LOCALE di qua venite tutti!"). Segue la "conta" dei partecipanti e la conclusione degli investigatori per cui, se "del locale venite tutti", tutti i partecipanti al matrimonio sarebbero appartenenti al locale di 'ndrangheta di cui si tratta.

In specie, vengono così individuati: **PRONESTI' Bruno Francesco, DILIBERTO MONELLA Stefano, DILIBERTO MONELLA Luigi, GUZZETTA Damiano, ZANGRA' Rocco, PERSICO Domenico, GARIUOLO Michele, MAIOLO Antonio, Pino n.m.i.** (verosimilmente, secondo la polizia giudiziaria, da individuarsi in **PAPANSIDERO Domenico, detto Pino**), **INI' Giuseppe, COLOCA Roberto, CERAVOLO Fabrizio, BANDIERA Angelo**; sono da considerarsi partecipi, inoltre, sia

ROMEO Sergio (assente al momento dell'appello in quanto impegnato ad accompagnare gli affiliati liguri), sia **GARIUOLO Luigi** sia **BANDIERA Gaetano** (assenti all'incontro, ma citati nell'elenco), nonché **CARIDI Giuseppe** (assente per la partecipazione al battesimo del cugino).

Segue, in pomeriggio, una conversazione che appare di rilevante importanza rispetto alla dimostrazione della sussistenza della struttura territoriale del basso Piemonte.

La si riporta in forma integrale.

PERSICO Domenico: io, se lavoravo avrei perso la giornata domani
ZANGRA' Rocco: cazzo...la prossima volta che vengono che avvisino almeno
MAIOLO Antonio: ma perché?...si sono riuniti e non vi hanno detto niente?
ZANGRA' Rocco: no, non mi hanno detto niente
MAIOLO Antonio: eh?
GUZZETA Damiano: eh...la...li a Sommariva? (Sommariva del Bosco (cn))
MAIOLO Antonio: eh..non lo sai?
GUZZETA Damiano: **la minore...che fa? lui la minore fa?**
MAIOLO Antonio: eh..che vuoi che ti dica...non è la...e tu la minore fai?
GUZZETA Damiano: no...
PRONESTI' Bruno: allora?
GUZZETA Damiano: - parola incomprensibile -... la minore...
MAIOLO Antonio: **Angelo è della minore?...se vuoi dirlo**
ZANGRA' Rocco: **Michele è della minore?**
MAIOLO Antonio: **Michele hai detto?...vi siete riuniti quelli di quella zona lì...no che andiamo noi**
GUZZETA Damiano: allora, se vuoi partecipare
GARIUOLO Michele: no se vuoi partecipare
MAIOLO Antonio: ci mancherebbe...è proprio...è il principale
GUZZETA Damiano: pensavo che lui di Alba (CN) .- breve pausa - questo pensavo io
MAIOLO Antonio: Alba è.
ZANGRA' Rocco: io da parte mia ci...ci facciamo una mangiata di pesce
MAIOLO Antonio: eh...era ora

I presenti scherzano sul fatto di organizzare un viaggio in pullman per andare a farsi una mangiata di pesce.

[14:25:18]

MAIOLO Antonio afferma: “IL LOCALE È BATTEZZATO.... (frase incomprensibile)”

[14:25:32]

GUZZETTA Damiano: *va bene...a parte...no... a parte...ma veramente ...se lo fanno a Sommariva tu vieni?*

ZANGRA' Rocco: *io non vengo perché io vi ho detto come la vedo, per me non è una cosa giusta*

GUZZETTA Damiano: *e allora tu vedi che – frase incomprensibile -*

ZANGRA' Rocco: *io vi dico quello che pe...lo dico davanti a tutti per me non è una cosa giusta che lo facciamo la ed io non vengo*

GUZZETTA Damiano: *e allora perché mi dici che*

ZANGRA' Rocco: *se poi non è così ...me ne sto zitto – parola incomprensibile -*

MAIOLO Antonio: *io non vedo...*

PRONESTI' Bruno: *il motivo...perché*

ZANGRA' Rocco: *secondo me non è una cosa giusta andare la*

PRONESTI' Bruno: *e ditemi il perché*

ZANGRA' Rocco: *non è che ci possiamo riunire lì così – parola incomprensibile – oppure andiamo e ci riuniamo lì senza che nessuno lo sappia..una cosa e un'altra!*

per un breve tratto la conversazione è incomprensibile a causa del sovrapporsi delle voci

PRONESTI' Bruno: *ma dimmi quali cose?*

ZANGRA' Rocco: *ma...- frase incomprensibile - tante altre cose*

PRONESTI' Bruno: *ma a voi non vi interessano i locali - frase incomprensibile -*

MAIOLO Antonio: *ma voi non fate parte di quei locali la...Rocco!*

ZANGRA' Rocco: *se dobbiamo andare a berci una birra e' un conto, ma se ci dobbiamo riunire a due facce e' una cosa sbagliata....io come la vedo io*

MAIOLO Antonio: *ma...no Rocco, no no...- si sovrappongono le voci -*

per un breve tratto la conversazione è incomprensibile a causa del sovrapporsi delle voci

PRONESTI' Bruno: *in quella zona la - frase incomprensibile*

-

ZANGRA' Rocco: *poi se è giusto ed è un insegnamento...*

per un breve tratto la conversazione è incomprensibile a causa del sovrapporsi delle voci

MAIOLO Antonio: *ma non è sbagliato...vi staccate per fatti vostri*

ZANGRA' Rocco: io dico...io..io posso...è giusto o non è giusto?

PRONESTI' Bruno: aspetta un attimo!

ZANGRA' Rocco: se non si può fare non si può fare?

MAIOLO Antonio: **non si può fare sì...perché "il locale e' 'ndrangheta vera" - breve pausa -...primo di tutto non sono attivi da nessuna parte, sono attivi questi locali?**

ZANGRA' Rocco: **come sono attivi!!...a Moncalieri c'è un locale**

MAIOLO Antonio: e tu dove vai?...te ne vai con altri?

ZANGRA' Rocco: no, no, se parlo male... - breve pausa -un locale vicino vi dico

MAIOLO Antonio: **eh...ma voi non siete vicini la (Moncalieri (to)...che c'entra allora?**

ZANGRA' Rocco: **ma non siamo neanche vicini qua per dire...compare Antonio...cioè' (MAIOLO Antonio n.d.r.)...cioè...siamo a 100 chilometri.120 chilometri**
[14:27:00]

MAIOLO Antonio: ma si e' messo sto locale in causa! - frase incomprensibile -

ZANGRA' Rocco: si, ma sono 120 chilometri

MAIOLO Antonio: allora, se vi volete riunire la, nessuno vi può dire niente a voi altri - breve pausa - ma no Rocco che c'entra?

PRONESTI' Bruno: **siete in regola, perche...si forma solo la società minore - breve pausa - nostra - breve pausa - e basta! poi che...che c'è a Torino, che c'è a Milano...**

per un breve tratto la conversazione è incomprensibile a causa del sovrapporsi delle voci

PRONESTI' Bruno: - frase incomprensibile - ...un locale - frase incomprensibile - ...attivo

GUZZETTA Damiano: Villafranca (Villafranca d'Asti n.d.r.)

per un breve tratto la conversazione è incomprensibile a causa del sovrapporsi delle voci

MAIOLO Antonio: **ci sono anche altri locali che vanno e rispondono "sotto" (in Calabria n.d.r.)**

PRONESTI' Bruno: se loro vogliono andare in un altro locale..là..lo attivano

ZANGRA' Rocco: non è il fatto di andare o non andare compare bruno..

PRONESTI' Bruno: eh...no!!

ZANGRA' Rocco: **io vi sto dicendo che, di come la penso io...sto solo lì come una capra**

PRONESTI' Bruno: **per come stai dicendo tu...allora loro sono liberi di andare a battezzare dove vogliono..- breve pausa - ...siccome vogliono battezzare con noi, noi formiamo società minore a...al paese la...**

GUZZETTA Damiano: **a Sommariva (Sommariva del Bosco (CN) n.d.r.)**

PRONESTI' Bruno: se poi qualcuno di questi di la...che ha una societa' si lamenta...che vengano a parlare con noi e noi gli rispondiamo

INI' Giuseppe: io penso che...se posso prendere parola...penso che e' a favore nostro se formiamo tipo o ad Alba o Sommariva, perché una volta si formava ad Alba

GARIUOLO Michele: ma non hai capito

INI' Giuseppe: scusa un attimo Michele...si formava ogni quindici giorni ad Alba...ti ricordi Rocco? e lo sto domandando a te - parola incomprensibile - o ad Alba o a Sommariva Bosco...

MAIOLO Antonio: o vi riunite a Sommariva o ad Alba è la stessa cosa

GUZZETTA Damiano: ..a Sommariva Bosco (Sommariva del Bosco n.d.r.)

per un breve tratto la conversazione è incomprensibile a causa del sovrapporsi delle voci

INI' Giuseppe: è sempre a favore nostro però

MAIOLO Antonio: non è maggioranza...non è maggioranza...pi

GUZZETTA Damiano: non è maggioranza quella ...è questione di maggioranza o minoranza

per un breve tratto la conversazione è incomprensibile a causa del sovrapporsi delle voci

INI' Giuseppe: parliamo di...si parliamo che si spostano delle persone a volte, appunto Damiano (GUZZETTA Damiano n.d.r.) è sceso con Luigi (DILIBERTO MONELLA Luigi n.d.r.)...non c'era neanche Stefano (DILIBERTO MONELLA Stefano n.d.r.)

MAIOLO Antonio: ma non vuol dire...allora per essere più comodi voi altri, dobbiamo venire noi la

INI' Giuseppe: no ci mancherebbe

MAIOLO Antonio: eh...e non vuol dire eh...eh...non è così

PRONESTI' Bruno: noi di qua non ci muoviamo

INI' Giuseppe: a fine mese ci vediamo tutti qua poi decidiamo...da come ne ha parlato Damiano...perché Damiano ne ha parlato molto bene dice: "formiamo qua che ci vediamo una volta di più"

GUZZETTA Damiano: ...si

INI' Giuseppe: giusto?...come facevamo ad Alba...ci vediamo una volta di più

MAIOLO Antonio: una volta vi vedete a Somma (Sommariva del Bosco n.d.r.), una volta vi vedete ad Alba...sempre la siete

INI' Giuseppe: è quello è...non è che alla fine...

MAIOLO Antonio: è sempre la è

INI' Giuseppe: ...se non è zuppa è pan bagnato!!

MAIOLO Antonio: ...- frase incomprensibile - ...ad Asti...lo stesso è

INI' Giuseppe: se ci hanno dato un po' mano...- frase incomprensibile -

MAIOLO Antonio: - frase incomprensibile - ...così vi vedete qualche volta di più, non è che uno giustamente

ZANGRA' Rocco: - frase incomprensibile -

MAIOLO Antonio: *no Rocco adesso parla liberamente, non ti preoccupare noi non è che... - breve pausa - quello che potete fare... - frase incomprensibile -*

INI' Giuseppe: *l'importante è che..*

ZANGRA' Rocco: *- frase incomprensibile -*

PRONESTI' Bruno: *se dice così perché è giusto*

MAIOLO Antonio: *eh!*

ZANGRA' Rocco: *...quello sto dicendo...*

PRONESTI' Bruno: *- frase incomprensibile -*

MAIOLO Antonio: *...se vengono...che portano l'ambasciata che vengono*

per un breve tratto la conversazione è incomprensibile a causa del sovrapporsi delle voci

[14:30:00]

MAIOLO Antonio: *se vi vedete ad Alba o ad Asti o a Sommariva...non...vedetevi dove vi viene più comodo una volta ad Alba...una volta da te (si rivolge sicuramente a GUZZETTA Damiano che risiede ad Asti n.d.r.)...ad Asti*

PRONESTI' Bruno: *...vi prendete...sti ragazzi giovani e gli insegnate come si devono comportare*

INI' Giuseppe: *comunque penso che quando ci riuniamo noi e' sempre con la minore...e' sempre da qua che deve partire "l'ambasciata" no?...non è che ci ritroviamo*

PRONESTI' Bruno: *... no...no...gia'...lo sapete gia'*

GUZZETTA Damiano: *non è che mi sono alzato io la mattina*

INI' Giuseppe: *appunto, io adesso non c'ero quando è stato fatto questo discorso*

GUZZETTA Damiano: *allora...se io ti chiamo sabato che devi venire...tu sabato devi venire punto finito...non c'è da dire nient'altro - breve pausa - questo è il discorso*

INI' Giuseppe: *ma si...calmati!*

GUZZETTA Damiano: *e te lo sto dicendo te lo vuoi sentire dire da compare Antonio o da compare Bruno fattelo dire*

INI' Giuseppe: *no ma...non ci siamo capiti bene...sempre passi di qua alla fine*

GUZZETTA Damiano: *e te lo sto dicendo*

INI' Giuseppe: *oggi si sveglia Luigi e dice: "domani ci vediamo"*

GUZZETTA Damiano: *non si sveglia Luigi...o ti svegli tu...o si sveglia..*

INI' Giuseppe: *no, Luigi...non avete ragione*

MAIOLO Antonio: *no, no, può succedere che qualcuno ha qualcosa da chiarire e dice: "io ho qualcosa da chiarire"...lo fate presente pure qua*

INI' Giuseppe: *si*

MAIOLO Antonio: *e poi si vede e non è detto che... - frase incomprensibile -*

GUZZETTA Damiano: *certo*

MAIOLO Antonio: ...io...- frase incomprensibile -
PRONESTI' Bruno: ...qualunque cosa poi succede...
INI' Giuseppe: e per fare tutto questo compare Antonio,
dove andiamo per fare tutto questo? da Damiano o da voi o dallo zio Bruno?
MAIOLO Antonio: no voi altri da Damiano sempre
INI' Giuseppe: da Damiano
GUZZETTA Damiano: eh...da me dovete venire
MAIOLO Antonio: - frase incomprensibile -
GARIUOLO Michele: **tanto si sa che è Damiano o no?...il**
mastro!
GUZZETTA Damiano: **il mastro di giornata sono io...**
MAIOLO Antonio: eh...
GUZZETTA Damiano: **io rispondo a compare Mico (PERSICO**
Domenico n.d.r.)...e compare Mico...
GARIUOLO Michele: **e compare Mico risponde a chi deve**
rispondere...però noi altri dobbiamo rispondere...a lui (GUZZETTA Damiano n.d.r.)
DILIBERTO Monella Luigi: **ma quando ci raduniamo...ci dobbiamo**
raccogliere per forza dentro un bar?
MAIOLO Antonio: no
GUZZETTA Damiano: no, perché bar?
DILIBERTO Monella Luigi: perché ogni volta che ci raduniamo ci
vediamo dentro un bar
GUZZETTA Damiano: quale bar?
DILIBERTO Monella Luigi: e a me la cosa...
MAIOLO Antonio: l'ho detto, se non avete niente da chiarire
vi salutate...è uguale
GUZZETTA Damiano: l'ultima volta l'abbiamo fatto in
campagna...questo (DILIBERTO MONELLA Luigi n.d.r.) ha messo a disposizione la sua
campagna
GARIUOLO Michele: no, ma lui parla de...de della
minore...investito il capo giovani
GUZZETTA Damiano: va bene in un pezzo di campagna...una
cosa dove...mica per forza in centro
INI' Giuseppe: basta che non vi mettete alla stazione a
parlare di... - frase incomprensibile -
MAIOLO Antonio: "ride"

scherzano sulla battuta di INI' Giuseppe riferita al fatto che non devono incontrarsi alla stazione per parlare

DILIBERTO Monella Luigi: perché ci sono certe persone che...

per un breve tratto la conversazione è incomprensibile a causa del sovrapporsi delle voci

[14:32:52]

GARIUOLO Michele:
è Gaetano giusto?
GUZZETTA Damiano:
GARIUOLO Michele:
Gaetano n.d.r.)
INI' Giuseppe:
GARIUOLO Michele:
Gaetano
INI' Giuseppe:
GARIUOLO Michele:
Roberto e il picciotto di giornata chi è? - breve pausa - mio fratello?
PRONESTI' Bruno:
GUZZETTA Damiano:
novità
GARIUOLO Michele:
INI' Giuseppe:
GUZZETTA Damiano:
GARIUOLO Michele:
GUZZETTA Damiano:
vengono da voi
GARIUOLO Michele:
PRONESTI' Bruno:
GUZZETTA Damiano:
PRONESTI' Bruno:
pausa - la prossima volta - breve pausa - se c'è bisogno informa Damiano...e lo informate voi...
- breve pausa - chiamate sti ragazzi qui... - breve pausa - che sono responsabili - breve pausa -
che poi informano...
GARIUOLO Michele:
PRONESTI' Bruno:
- devono informare solo lui (GUZZETTA Damiano n.d.r.)
MAIOLO Antonio:
incomprensibile - ...io non capivo questo
INI' Giuseppe:
giustamente la minore
MAIOLO Antonio:
GARIUOLO Michele:
fisso?
MAIOLO Antonio:
insegnate
GARIUOLO Michele:
INI' Giuseppe:
GARIUOLO Michele:
amici qua presenti, di quello che faccio...ci posso insegnare a questi giovanotti?
PRONESTI' Bruno:
GARIUOLO Michele:
GUZZETTA Damiano:

comunque capiamoci il capo dei giovani
ride... "ancora?"
il capo giovani è Gaetano (BANDIERA
no...però è giusto per...
no, così capiamo...il capo giovani è
no, io non so
il capo giovani è Gaetano...il puntaio lo è
tuo fratello
e tu sei quello che prende e porta le
ed io sono quello che porta le novità
della minore o della maggiore?
no, con voi a Sommariva
a Sommariva
tutto compreso...se c'è qualcosa
tanto ci capiamo...ci capiamo
ascoltate
per evitare telefonate questo eh...
visto che c'è questo problema no? - breve
pausa - la prossima volta - breve pausa - se c'è bisogno informa Damiano...e lo informate voi...
- breve pausa - chiamate sti ragazzi qui... - breve pausa - che sono responsabili - breve pausa -
che poi informano...
- frase incomprensibile -
e voi siete...a come si dice - breve pausa
appunto, voi altri siete la ... - frase
... - frase incomprensibile - perché
eh
allora la prossima volta con Gaetano mi
esatto...esatto...se non lo sanno glielo
...infatti glielo insegni...certo
...infatti, formando la minore
comunque con il permesso di tutti gli
no
no?
per quanto riguarda i fatti da picciotto!!

GARIUOLO Michele: ...quindi...se...se ...fino a dove so
PRONESTI' Bruno: fino alle regole...fino alle regole di...di
picciotto
GUZZETTA Damiano: di picciotto
GARIUOLO Michele: fino a...si... fino a picciotto
PRONESTI' Bruno: ma no - frase incomprensibile -
GARIUOLO Michele: no...fino alle regole di picciotto
no?...altre cose no - frase incomprensibile - ...pero' stavo parlando prima.. fino a dove arrivano
PRONESTI' Bruno: pero' voi andate piu' avanti!!!!
GARIUOLO Michele: no, no, io non vado piu' avanti.....uh..
(scherzano n.d.r.)
PRONESTI' Bruno: - frase incomprensibile – (ride n.d.r.)
GARIUOLO Michele: si...si...compare Bruno ma dove vado piu'
avanti?
MAIOLO Antonio: - frase incomprensibile –
GARIUOLO Michele: compare Antonio...vado piu' avanti?

per un breve tratto la conversazione è incomprensibile a causa del sovrapporsi delle voci

INI' Giuseppe: - frase incomprensibile - se succede
qualcosa chiamiamo sempre te (si rivolge a GUZZETTA Damiano n.d.r.)...o Rocco
GUZZETTA Damiano: se vuoi chiamarmi mi chiami...se no se lo
vuoi far presente a Michele è la stessa cosa

[14:35:00]

PRONESTI' Bruno: loro...sono...sono - breve pausa - ...sono
- frase incomprensibile -
GUZZETTA Damiano: se passi da Michele...se c'è più comodità
da Michele e glielo dici a voce, va bene
INI' Giuseppe: io con lui ho più modo di vedermi,
sentirmi con compare Michele ...si èsono sempre in giro...Asti Alessandria..Genova
Milano...tre o quattro volte al giorno con Damiano... l'importante o uno o l'altro comunque
GUZZETTA Damiano: lui...- frase incomprensibile - ...a me mi
dovete chiamare...o quando mi vedi
INI' Giuseppe: allora se lui lavora...- frase
incomprensibile -

per un breve tratto la conversazione è incomprensibile a causa del sovrapporsi delle voci

[14:35:55]

PRONESTI' Bruno: aggiornate compari...sui vari
fronti...compare Rocco...compare Mico...aggiornateli!!!
ZANGRA' Rocco: "ride"...no, stavamo parlando di una
macchina...di una macchina stiamo parlando

[14.40:40]

PRONESTI' Bruno Francesco interviene e si rivolge a "Compare Mico" (PERSICO Domenico N.d.R.) la conversazione tra i viene riportata in forma integrale:

PRONESTI' Bruno: *compare Mico...il basso Piemonte*
risponde a noi
PERSICO Domenico: *- incomprensibile -*
PRONESTI' Bruno: *quindi se c'erano problemi per noi*
- frase incomprensibile -...per noi altri
PERSICO Domenico: *- incomprensibile -*
PRONESTI' Bruno: *quindi non c'è nessuno -*
incomprensibile -...lo dice in questo locale

[15:03:03] INI'Giuseppe dice testualmente: "*comunque posso dire che giornate belle ne abbiamo passato tante....questa è stata una delle più belle*". Interviene ZANGRA' Rocco e con tono scherzoso dice: "*certo quando ci riuniamo ...tu non vieni mai*".

[15:03:21] A seguito della battuta fatta da ZANGRA' Rocco ("*certo quando ci riuniamo ...tu non vieni mai*") nei confronti di INI' Giuseppe un tratto della conversazione tra i presenti viene trascritto in forma integrale:

INI'Giuseppe: *vi posso dire una cosa ...ce l'ho nel marsupio...ho un biglietto pagato...partenza martedì (si rivolge a COLOCA Roberto che sta accanto a lui e chiede: "come si chiama?")*,
GUZZETTA Damiano gli risponde: "*Ibiza*")...per Ibiza...casa pagata, biglietto pagato...con ritorno venerdì
GUZZETTA Damiano: *poi gliel'hanno comunicato per il 30 perché l'altro 30 non c'eravamo tutti...gliel'hanno comunicato per il 30*
INI' Giuseppe: *io sono qua*
ZANGRA' Rocco: *hai fatto il tuo dovere..non è che...- si sovrappongono le voci - ...noi ci siamo riuniti*

[15:10:10]

MAIOLO Antonio: *va bene (pausa) avete qualcosa da dire ...qualcun altro, no?*

GUZZETTA Damiano: *il 27 ci vediamo ...il 26...il 26...sabato*

26

MAIOLO Antonio: *a che ora?*

GUZZETTA Damiano: *due e mezzo ...il posto ve lo dico poi*

MAIOLO Antonio: *va bene, eh*

GARIUOLO Michele: *il 26 giugno*

GUZZETTA Damiano: *il 26 è un sabato di pomeriggio alle due e*

mezzo

MAIOLO Antonio: *26*

GUZZETTA Damiano: *sabato ...*

COLOCA Roberto: *è l'ultimo sabato del mese*

GUZZETTA Damiano: *si*
 INI' Giuseppe: *allora, chi conferma ...non lo so*
 COLOCA Roberto: *comunque è l'ultimo sabato del mese*
 DILIBERTO Monella Stefano: *trenta*
 GUZZETTA Damiano: *è di trenta ...giugno*
 MAIOLO Antonio: *trenta è giugno*
 GUZZETTA Damiano: *però sabato ...l'ultimo sabato*
 DILIBERTO Monella Stefano: *il 26 giugno*
 GUZZETTA Damiano: *- frase incomprensibile - tanto siamo tutti presenti*

per un breve tratto la conversazione è incomprensibile a causa del sovrapporsi delle voci

GUZZETTA Damiano: *manca solo.... manca solo....glielo dici tu a tuo fratello?*
 MAIOLO Antonio: *a Gaetano glielo dice...*
 PERSICO Domenico: *va bene, a Gaetano glielo dice suo fratello*
 ZANGRA' Rocco: *io sicuramente giovedì scendo in Calabria se avete bisogno qualcuno di un qualcosa*
 PRONESTI' Bruno: *giovedì?*
 ZANGRA' Rocco: *o giovedì o mercoledì ...ora vedo...comunque in settimana*

Il dialogo ha ad oggetto chiaramente la struttura della 'ndrangheta, le articolazioni territoriali, la distinzione fra "società minore" e locale, la ripartizione di ruoli all'interno della struttura di nuova formazione. Si decide anche chi debba occuparsi di "formare" i giovani che entrano a far parte della struttura.

Ora, dal punto di vista della ricostruzione della esistenza di una struttura "decentrata" della 'ndrangheta che riprende schemi organizzativi propri della matrice calabrese, che con essa e con altre articolazioni territoriali mantiene stretti legami, questi elementi non si possono ritenere che altamente significativi, da un punto di vista probatorio.

10. Ulteriori elementi probatori in ordine alla individuazione dei tratti indicativi della sussistenza della struttura sono stati individuati così dall'ufficio del PM precedente.

"Nella notte del 13 luglio 2010 veniva data esecuzione al provvedimento di fermo scaturente dalle indagini disposte dalla DDA di Reggio Calabria e Milano e riguardante circa trecento affiliati alla 'ndrangheta in tutta, tra cui GANGEMI Domenico e ZANGRA' Rocco.

All'esecuzione del provvedimento seguiva la pubblicazione, in particolare sul quotidiano ligure "Secolo XIX", di notizie relative alla complessa attività investigativa condotta dai ROS CC di Genova nei confronti sia del locale 'ndranghetista genovese sia degli affiliati al locale insediato nel basso Piemonte.

L'attività di ascolto autorizzato permetteva di cogliere alcune importanti conversazioni intercorse tra i predetti sodali nel periodo successivo all'esecuzione del provvedimento cautelare.

Dall'analisi di tali dialoghi si evidenziano, in primo luogo, importanti elementi di riscontro relativi all'esistenza del locale piemontese e al collegamento esistente tra questo e le strutture organizzative liguri e calabresi.

Invero, dal tenore delle conversazioni appare palese il timore che le indagini giudiziarie poste a fondamento dei provvedimenti cautelari potessero riguardare anche gli affiliati del basso Piemonte, avendo questi la consapevolezza non solo di far parte della stessa organizzazione mafiosa, ma anche di avere intrattenuto stretti contatti con i vertici liguri (in particolare GANGEMI Domenico) e calabresi (in particolare OPPEDISANO Domenico) del sodalizio.

In secondo luogo, dai dialoghi emergono rilevanti indizi che confermano il ruolo di responsabile del locale sedente nel basso Piemonte avuto da PRONESTI', l'affiliazione di alcuni sodali al locale stesso (ad esempio ZANGRA' Rocco, PERSICO Domenico, GUERRISI Francesco, GARIUOLO Michele) e l'esistenza di ferree regole sociali interne (in particolare si veda la parte relativa ad un nuovo episodio di "trascuranza").

Il 4 agosto 2010, mentre PRONESTI' Bruno Francesco si trovava in Calabria, veniva captata una lunga conversazione ambientale intercorsa nell'abitazione dello stesso PRONESTI' a Bosco Marengo tra il genero del capo locale, GUERRISI Francesco ed un uomo riconosciuto in FERRANTE Andrea.

La conversazione aveva ad oggetto gli arresti avvenuti in tutta Italia nel mese di luglio, alla luce delle notizie divulgate dagli organi d'informazione sia a mezzo stampa sia sul web (cfr l'espressione pronunciata da GUERRISI Francesco: "su internet (PAUSA) devi vedere su internet! Ci sono tutti loro come parlano (PAUSA) questo deve salire, quello deve scendere (PAUSA) tutto così").

Dal dialogo emergevano in modo chiaro i riferimenti al capo crimine OPPEDISANO Domenico (cfr l'espressione del GUERRISI "siamo andati con lo zio Mico") ed alle "voci", secondo quanto appreso da GUERRISI Francesco, che riferivano di una operazione di polizia riguardante potenzialmente anche altri sodali ("ma dice che dovevano prendere tutti...(...) a quest'ora eravamo belli e fregati tutti!").

Successivamente, sempre GUERRISI Francesco poneva all'attenzione dell'interlocutore i filmati circolanti sulla rete internet che mostravano le intercettazioni ambientali ed i video ("erano li che parlavano (PAUSA) c'era una macchina parcheggiata così (PAUSA) c'era una microspia dietro (PAUSA) si vede qui il vetro dietro della macchina"): evidente il riferimento al colloquio avvenuto tra OPPEDISANO Domenico ed il capo locale di Genova GANGEMI Domenico, posto che i due, subito dopo, commentavano proprio la detenzione del capo crimine OPPEDISANO, ipotizzando come improbabile una sua prossima scarcerazione in virtù dell'età avanzata (si vedano le espressioni di GUERRISI Francesco: "eh a lui l'hanno preso e gli hanno messo subito la (PAUSA) il Capo dei Capi (PAUSA) va beh che poi non è cazzo, comunque (PAUSA) il più anziano, 80 (ottanta) anni (PAUSA) ma lui (INTERROTTA)... non esce più eh! (PAUSA) "Zu Mico... ciao" (ndr in modo ironico, lascia intendere che Oppedisano Domenico resterà in carcere...").

I due interlocutori dimostrano, con le loro affermazioni, una precisa e solida conoscenza sia delle dinamiche dell'associazione sia dei fatti e personaggi ad essi inerenti.

Nel prosieguo del dialogo, GUERRISI e FERRANTE si riferiscono all'arresto di ZANGRA' Rocco (cfr l'espressione di GUERRISI "a Milano lì c'era anche... hanno preso anche Rocco!"), commentando i filmati che ritraevano questi in conversazione con

OPPEDISANO Domenico (“...lì ci sono (INTERROTTO) hanno filmato lui che arriva e saluta e va ma poi può essere pure che c’erano anche giù eh!?!...”).

*Significativa era la replica di FERRANTE Andrea il quale esternava la sua preoccupazione che le indagini potessero coinvolgere anche altri affiliati all’organizzazione tra cui, evidentemente, pone anche loro stessi (“**speriamo che si siano fermati qua (SI ACCAVALLANO LE VOCI) perché altrimenti è finita!**”).*

L’apprensione veniva in parte stemperata dalla puntualizzazione di GUERRISI Francesco il quale negava l’esistenza di prove a loro carico, parlando in prima persona plurale (“...no no non c’hanno le prove che non hanno fatto niente (PAUSA) c’è solo quelle che (SI ACCAVALLANO LE VOCI) il complotto che eravamo lì, che parlavamo...”)

Nel seguito, GUERRISI riferiva all’interlocutore di aver parlato quindici giorni prima al telefono con il suocero PRONESTI’ Bruno Francesco e di averlo informato su quanto era accaduto. Lo stesso asseriva di aver cercato di far comprendere al suocero di gettare via tutte le agende contenenti verosimilmente documentazioni o appunti compromettenti (“Parlavamo così! Eh! Gli ho detto di buttare via tutti i libri, di buttare via gli esami che ha fatto, che non vanno che non vanno bene (PAUSA) per fargli capire di buttare via tutte le agende e tutto! Gli ho detto guarda che qua i prelievi non va (INTERROTTO) i prelievi che hai fatto non sono usciti bene (PAUSA) butta via tutto, gli esami vecchi che hai (PAUSA) perché qua (PAUSA) vedi che il “cerchio si sta chiudendo!”) e che PRONESTI’, seguendo il consiglio, aveva provveduto a far sparire tutto e ad utilizzare un’utenza telefonica nuova (“e poi ha buttato via tutto, agenda non (INCOMPRESIBILE) ha buttato via tutto! Telefonino (PAUSA) vedi? Infatti chiami questo qua, è il numero prima non risponde più nessuno (PAUSA) ha buttato via tutto lui”).

Appare pertanto evidente la conoscenza da parte del GUERRISI Francesco delle dinamiche interne al locale del basso Piemonte e dei collegamenti esistenti con le altre strutture organizzative coinvolte nel provvedimento cautelare.

*Si noti inoltre la preoccupazione rivolta anche ad un altro affiliato del locale, ovvero MAIOLO Antonio, che in quel periodo si trovava anche lui in Calabria (“**adesso c’è (PAROLA INCOMPRESIBILE) perché MAIOLO forse deve salire (PAROLA INCOMPRESIBILE) e boh, poi giù non c’è più nessuno, ne hanno presi eh!? Hanno preso circa 300 (trecento) persone**”).*

In seguito, i commenti di GUERRISI Francesco erano rivolti alle notizie apparse sulla stampa e riguardanti PRONESTI’ Bruno Francesco, indicato come uno dei vertici del sodalizio (“si è uscito il nome come dire il Capo un alto Capo (PAUSA) poi considerando anche l’età (PAUSA) e l’esperienza ce l’ha anche lui”).

Riguardo al suocero, il GUERRISI manifestava preoccupazione per un suo possibile arresto, posto che gli inquirenti erano a conoscenza anche della riunione di ‘ndrangheta tenutasi proprio nella casa di PRONESTI’ in località Bosco Marengo in data 30 maggio 2010 (cfr l’espressione “e quella è la paura (PAUSA) quella è la paura (INCOMPRESIBILE SI ACCAVALLANO LE VOCI) se lo possono portare via (PAUSA) sanno anche della mangiata che hanno fatto qua (PAUSA) pensa te!”).

A tale incontro, il GUERRISI Francesco dichiara di non aver potuto partecipare per impegni legati all’orario lavorativo (“...e menomale che quando siamo andati non è tornato io non c’ero che sono andato a fare 2-10 (ndr turno lavorativo 14:00-22:00) e li

ho lasciati qua e Bruno con quello”): tale circostanza è confermata dalle indagini poste in essere che non rilevano la sua presenza nel corso della riunione.

Altra conversazione che viene allegata quale prova della sussistenza del locale di *'ndrangheta* nel basso Piemonte è quella intervenuta il 20 agosto 2010 in ambiente (abitazione di Pronestì Bruno Francesco in Bosco Marengo) fra lo stesso Pronestì e Persico Domenico. La si riporta nelle parti rilevanti, con i commenti, significativi sotto il profilo più volte indicato, dell'inquirente.

“Inizialmente il dialogo aveva come oggetto l'eventualità da parte di PERSICO di incontrare ad Ovada (AL) uno dei rappresentanti del locale di Ventimiglia (cfr. l'espressione “Quello di Ventimiglia.. Mi ha detto se domani ci possiamo vedere la verso le cinque, la ad Ovada”): tale incontro era finalizzato a chiarire i dettagli relativi alla partecipazione degli affiliati a quel locale al matrimonio di uno dei figli di PERSICO, da celebrarsi a breve (“Ora ieri mi ha chiamato, per il fatto del matrimonio, se devono venire se non devono venire... che so!”).

In proposito, PERSICO ipotizzava la partecipazione di almeno tre o sei rappresentanti per ogni locale, indicando anche il numero totale delle struttura territoriali presenti (cfr. l'espressione “...Ma si... ma dato che di solito invitando sei dei venti locali, pure a tre ogni locale sono sessanta.....”) ma si dichiarava preoccupato delle possibili defezioni a causa dei recenti provvedimenti custodiali (“Ma.. una questione che non venga qualcuno, con questi bordelli che .. quando ci vedono là...(..) Però .. voglio dire io...inc...Calcola che non vengono tutti ora con questo bordello,..inc..”).

Anche PRONESTI' Bruno Francesco si diceva sicuro che avrebbe partecipato meno gente, ritenendo possibile la presenza al massimo di tre rappresentanti per ogni locale (cfr l'espressione “Ma non ne vengono neanche tre...”).

*Di seguito, lo stesso PERSICO afferma di aver invitato alla riunione anche tale compare **Peppe**, chiamato anche lo “scarparu”, evidentemente intraneo al sodalizio ed interessato alla questione: verosimilmente il riferimento è da intendersi volto a CARIDI Giuseppe, soprannominato proprio compare **Peppe** dagli altri affiliati e svolgente l'attività di commerciante nel settore delle calzature.*

*PERSICO Domenico : Esatto, io mi devo basare sul numero degli invitati, capite?, Non è che io li voglio lasciare a casa, per carità, ci mancherebbe!...Poi.. **Io ora sono passato da qua, da compare Peppe, ma non c'era***

*PRONESTI' Bruno : **Chi compare Peppe?***

*PERSICO Domenico : **U Scarparu** (fonetico tradotto il calzolaio, potrebbe trattarsi di Caridi Giuseppe ndt.), **che mi avevano detto di portare l'imbasciata pure a lui.***

PRONESTI' Bruno : Di chi?

PERSICO Domenico: Per farglieli vedere... per venire con noi li, e niente gli ho lasciato un biglietto nel cancello, quello che è... se lo vede tramite una cosa..

PRONESTI' Bruno: Non è che gli avete scritto niente di.. che se va qualcuno la e si prende il biglietto...

PERSICO Domenico : Non gli ho scritto niente di particolare

PRONESTI' Bruno: Biglietti non ne lasciate mai , perchè la firma è la vostra no...

PERSICO Domenico: Si

In seguito, il dialogo verteva sull'interrogatorio al quale era stato sottoposto ZANGRA' Rocco nel corso del quale all'indagato, secondo quanto raccontato da GUZZETTA Damiano, erano state chieste informazioni su tale Ugo e sullo stesso PERSICO, nonché gli erano state sottoposte le fotografie di PERSICO, quella di GUZZETTA Damiano e quella di tale Sergio (probabilmente da individuarsi in ROMEO Sergio): la preoccupazione dimostrata denota inequivocabilmente come gli interlocutori siano consapevoli di esser parte della medesima organizzazione criminale di cui faceva parte anche lo ZANGRA' prima del suo arresto.

(...omissis...)

PRONESTI' BRUNO:

Dice che a Rocco lo hanno interrogato

su di Ugo

PERSICO DOMENICO:

Pure su di me, eh eh vedete...

PRONESTI' BRUNO:

Così mi ha detto Damiano ...

PERSICO DOMENICO:

E cosa gli hanno detto..

PRONESTI' BRUNO:

Gli hanno fatto vedere la fotografia

vostra, quella di Damiano, quella di Sergio.... Pausa...quello che gli ha risposto.....

(...omissis...)

Dal prosieguo della conversazione, si apprendeva che dopo i provvedimenti cautelari (e il conseguente disvelamento del contenuto delle intercettazioni poste in essere) erano state prese severe sanzioni all'interno della compagine, con l'allontanamento di alcuni affiliati (cfr. le espressioni pronunciate dal PRONESTI': "Vedete che a quello lungo lo hanno licenziato dalla società...(...) A lui, al fratello al cugino a tutti, sto ricchione non ha più società ... che vadano a trovarsi il pane da altre parti"), in particolare a causa del tentativo di ZANGRA', aiutato da tale Michele da individuarsi evidentemente in GARIUOLO Michele, di coinvolgere alcuni sodali nella vicenda riguardante l'apertura di un nuovo locale nella zona di Alba (si vedano le espressioni del PRONESTI': "Perché dice che Rocco ha chiamato pure a questo qui, e loro gli hanno detto che stanno bene dove stanno...(...) Rocco, Michele, questi che vanno in giro per parlare, sto Michele è andato anche da un cugino suo a tutti i ..inc.. per dirgli di salire qua").

Viene così confermata, oltre che l'appartenenza sia di Rocco ZANGRA' sia di Michele GARGIULO al sodalizio, anche l'interpretazione delle conversazioni captate sia nell'agrumeto di OPPEDISANO sia nell'incontro svoltosi il 30.5.2010 e già analizzate nel corso della presente trattazione

(...omissis...)

PRONESTI' BRUNO:

Vedete che a quello lungo lo hanno

licenziato dalla società

PERSICO DOMENICO:

..inc..

PRONESTI' BRUNO:

A lui, al fratello al cugino a tutti, sto

ricchione non ha più società ... che vadano a trovarsi il pane da altre parti ..inc.

PERSICO DOMENICO:

E' capitato niente.. pure là ai siciliani..

PRONESTI' BRUNO:

No no a quelli no

PERSICO DOMENICO: Ah...

PRONESTI' BRUNO: **Quelli non sono stati ritoccati perché hanno risposto bene ..Pausa.. Perché dice che Rocco ha chiamato pure a questo qui, e loro gli hanno detto che stanno bene dove stanno, quindi gli hanno risposto bene e gli ho risposto bene**

PERSICO DOMENICO: Certo è giusto no...Pausa... Peppe, Angelo...

PRONESTI' BRUNO: Gli ha risposto da tanto, gli ha risposto la Calabria che lui non si sposta più da lì..

PERSICO DOMENICO: Rocco voleva....

PRONESTI' BRUNO: **Rocco, Michele, questi che vanno in giro per parlare, sto Michele è andato anche da un cugino suo a tutti i ..inc.. per dirgli di salire qua..inc...**

PERSICO DOMENICO: ah ah...

PRONESTI' BRUNO: E gli hanno detto che....solo noi

PERSICO DOMENICO: **Pure Rocco.. pensa ... io non capisco..**

PRONESTI' BRUNO: E gli abbiamo dato qua il fatto l'ultima volta ... vabbè... vogliono così le persone... se la sbrigano loro, a me non mi interessa niente.... Pausa... **quelli che non si sono comportati bene stanno a casa, si vanno a trovare il pane dove vogliono...Perché questi pellegrini, li ho abbracciati qua a tutti, e poi mi danno le pugnalate dietro la schiena , ma andate a fare in culo tutti!!... Pausa... Ora gli ho detto, provvisoriamente..così... finchè non sale compare 'Ntoni poi, poi quando sale compare 'Ntoni...**

PERSICO DOMENICO: Li chiamiamo e si chiarisce la cosa.

PRONESTI' BRUNO: Umm...No.. si chiarisce la cosa...

PERSICO DOMENICO: Si vabbè...però

PRONESTI' BRUNO: **Ho detto che non c'è più niente qua! E basta!**

PERSICO DOMENICO: Per farglielo sapere..

PRONESTI' BRUNO: Come lo sanno ?

PERSICO DOMENICO: **Lo sanno che hanno TRASCURATO..**

PRONESTI' BRUNO: Se non lo capiscono, non è che glielo posso ..inc...io

PERSICO DOMENICO: Appunto..

PRONESTI' BRUNO: **se poi qualcuno vuole spiegazioni, io sono qua!**

PERSICO DOMENICO: Ah.. certo!

(...omissis...)

Appare chiaro dal testo del dialogo sopra riportato che PRONESTI' abbia lui stesso deciso in via "cautelare" di sospendere dalle attività del locale alcuni affiliati che, secondo quanto appreso dagli atti di indagine emersi, pur essendo stati accolti nel locale sedente a Novi Ligure, erano concordi con ZANGRA' nell'aprire un locale autonomo e distinto da quello guidato dallo stesso PRONESTI' ("..quelli che non si sono comportati bene stanno a casa, si vanno a trovare il pane dove vogliono (...) Perché questi pellegrini, li ho abbracciati qua a tutti, e poi mi danno le pugnalate dietro la schiena (...) Ora gli ho detto, provvisoriamente..così...").

Dalle espressioni utilizzate si riconferma il ruolo apicale rivestito da PRONESTI', avente la possibilità di decidere l'esistenza o meno di qualsiasi attività del locale (**"Ho detto che non c'è più niente qua! E basta!"**), coadiuvato dallo stesso PERSICO.

Da quest'ultimo arriva inoltre la conferma che i predetti sodali verranno accusati di aver violato le regole sociali interne al sodalizio (**"Lo sanno che hanno TRASCURATO.."**) ed, in particolare, il dovere di lealtà e onestà, ovvero di non aver riferito al responsabile del locale le reali intenzioni di ZANGRA' e il loro assenso a tale operazione

Di seguito, dalla conversazione viene confermata l'esistenza di stretti rapporti tra il locale del basso Piemonte e il locale di Genova (cfr. l'espressione di PRONESTI' **"Io veramente mi ero preoccupato, che qualcuno avesse fatto il nome di quelli di Genova ... sembra di no.. Ho preso conto da quelli di Genova .. ho parlato, ho discusso...dicono che è tutto tranquillo.."**) nonché l'intraneità di PERSICO e di GUZZETTA Damiano al sodalizio, posto che gli stessi sono a conoscenza del fatto che la misura cautelare eseguita possa in qualche modo arrivare a coinvolgerli direttamente (cfr le frasi di PERSICO **"Allora... solo che...inc..il fermo allora.. per me?...(...)**E chi glielo ha detto a Damiano?.. per me?.. lo hanno interrogato su di me?"**).**

Nell'organizzare l'incontro del giorno dopo, i due interlocutori, preoccupati di essere sottoposti a controlli delle forze dell'ordine, chiamano ancora in causa il sodale CARIDI Giuseppe, pensando di usufruire della sua ospitalità per la riunione (**"cfr quanto detto da PRONESTI' "Ci possiamo vedere qua... o ci appoggiamo dallo scarparo?"**).

Tali accorgimenti erano dovuti al fatto che i due interlocutori erano a conoscenza delle intercettazioni poste in essere nel corso delle indagini svolte (cfr. l'affermazione di PRONESTI' **"E' stata una rovina, lui lo sapeva che aveva ste cazzo di CIMICI, e se ne andato a ...inc..."**) ed in particolare delle intercettazioni avvenute nel corso della riunione tenutasi presso l'abitazione di PRONESTI' in data 30 maggio 2010 (**"...E quelli sono stati registrati ... facevano prima a portarglielo... Poi...Sono venuti qua , si sono visti qua.. li hanno accompagnati fino a li ... sanno che sono venuti pure qua, che abbiamo avuto una riunione, no una riunione sono venuti a farmi visita , se sto bene se non sto bene , un po' complicata è la cosa, non tanto per noi però.. pausa...se caso mai..."**).

Si noti come il PRONESTI', quasi a preconstituirsì una scusa, tenti di sminuire la valenza del termine "riunione" e precisa che si è trattato di una meno compromettente "visita".

In conclusione della conversazione, i due interlocutori tornavano a rivolgere critiche all'operato di ZANGRA' Rocco il quale, a loro giudizio, si trovava ristretto in carcere proprio per l'ambizione a creare un nuovo locale in Piemonte. Si evidenziano i riferimenti alle città di Fossano e Cuneo (**"E' andato a dirgli che a Fossano non c'è niente a Cuneo non c'è niente.. che è tutto libero"**) esplicitamente presenti anche nella conversazione svoltasi tra ZANGRA' e OPPEDISANO nell'agrumeto (cfr. conversazione nr. progr. 99-100-101 intercettate in data 30.08.2009 e sopra riportate)

(...omissis...)

PERSICO DOMENICO : **Lo so.. però allo stesso tempo..... ma io sono deluso di Rocco..onestamente ..tu non vuoi stare..**

PRONESTI' BRUNO : **Glielo diciamo a Peppe..... è una grande persona ...siciliano...**

PERSICO DOMENICO : **Tu non vuoi stare qua ..Tu non vuoi stare qua (parla di una terza persona ndt), dici .. compare Bruno vedete...Compare Bruno.. io mi distacco...**

PRONESTI' BRUNO : *se ne va per soldi...inc... che volete che gli dico io..*

PERSICO DOMENICO : *Eh bè... me nello stesso...*

PRONESTI' BRUNO : *Non ho bisogno di lui io!*

PERSICO DOMENICO: *Appunto..no.. Ma nello stesso tempo che hai portato, che abbiamo portato ad un ceto... e poi.. vai a dire che vuoi il locale... ti abbiamo dato la mano... per farti raccogliere....*

PRONESTI' BRUNO: *E non abbiamo saputo fare niente...*

PERSICO DOMENICO: *E non abbiamo saputo fare niente...eh....ma..*

PRONESTI' BRUNO: *Non c'è stato Fossano, Cuneo...E' andato a dirgli che a Fossano non c'è niente a Cuneo non c'è niente.. che è tutto libero.. dice.. gli uomini di là me li prendo io.. voglio questo.. voglio quello.... Te lo sei fatto (riferito al Locale ndt.)...eh..*

PERSICO DOMENICO: *Se c'è chi te lo fa?...*

PRONESTI' BRUNO: *Faccia quello che cazzo vuole.. me ne fotto di lui ... pausa.... Ora si subisce questa purpetta (fonetico, termine dialettale per indicare un impiccio ndt.)..*

PERSICO DOMENICO: *eh... La purpetta se la subisce lui....basta che non da....inc...*

PRONESTI' BRUNO: *No.. io spero...Però se c'è la purpetta... io vado.. andiamo al minimo noi lui va al massimo (potrebbero riferirsi ad un'eventuale pena/condanna ndt.)*

PERSICO DOMENICO: *Si al massimo...certo!*

Da ultimo, a stigmatizzarsi il fatto che tutti gli affiliati coinvolti nella vicenda verranno sottoposti ad un vero e proprio interrogatorio da parte dei due responsabili (PRONESTI' e PERSICO) al fine di valutare la loro onestà ed affidabilità, anche in vista di ulteriori e più gravi sanzioni la cui irrogazione è di competenza sempre degli stessi: a tal riguardo, si evidenzia l'utilizzo nel discorso della prima persona plurale ("prendiamo questo piatto in tre ...ne discutiamo eventualmente e poi vediamo... li interrogiamo e vediamo quello che dicono e che non dicono... vediamo anche se dicono siamo andati")

PRONESTI' BRUNO: *A me ste cose mi dispiacciono...però... lo hanno voluto loro e li hanno creati loro questi problemi.. non io!*

PERSICO DOMENICO: *Eh si...*

PRONESTI' BRUNO: *E nessuno di quei pellegrini della sua famiglia sono venuti a vedere com'è come non è... come se non fosse successo nulla*

PERSICO DOMENICO: *Li hanno fermati sul nascere.... Loro non lo sanno che lui lì... e hanno parlato.. e ora come è uscito sul telegiornale....*

PRONESTI' BRUNO: *Ma pensano che io... non lo sanno che io lo so...*

PERSICO DOMENICO: *ah ah...sicuramente*

PRONESTI' BRUNO: *So quello che ha detto...inc...o si pensano che io stavo a dormire..... Adesso vedo con compare 'Ntoni..prendiamo questo piatto in tre....che hanno detto loro ..che erano andati lì a parlare con Zio Mico (probabilmente intendono Domenico Oppedisano ndt)...ne discutiamo eventualmente e poi vediamo...*

PERSICO DOMENICO: *No..ma prima di fargli vedere le carte li interroghiamo e vediamo quello che dicono e che non dicono*

PRONESTI' BRUNO: *Non c'è niente da fare...questi pellegrino non capiscono niente..*

PERSICO DOMENICO: *vediamo anche se dicono siamo andati, non siamo andati ..*

PRONESTI' BRUNO: *Sono andati, sono andati...non c'è bisogno.. lo so io!*

PERSICO DOMENICO: *Ho capito! Ho capito..*

PRONESTI' BRUNO: *Non è che me l'hanno detto..*

PERSICO DOMENICO: *Voglio dire... se loro negano !*

PRONESTI' BRUNO: *Come fanno a negare?*

PERSICO DOMENICO: *Eh!*

PRONESTI' BRUNO: *Come fanno a negare..*

PERSICO DOMENICO: *Va bene compare Bruno.. io devo andare (...omissis...)"*

Viene poi in rilievo una conversazione captata in ambientale il 22.8.2010, sempre a casa di Pronestì. Anche questo dialogo assume rilievo probatorio rispetto alla esistenza di una struttura organizzativa e di collegamenti con la 'ndrangheta calabrese. Ecco quanto scrive l'Ufficio inquirente in merito.

"Inoltre, in data 22.8.2010, veniva captata una conversazione ambientale svoltasi nell'abitazione di PRONESTI' ed intercorsa tra questi ed un uomo non meglio identificato.

Nel corso del dialogo PRONESTI' Bruno Francesco affermava di aver ricevuto notizie rassicuranti da parte del suo avvocato il quale aveva chiarito che, sebbene negli atti giudiziari fosse emerso il suo nome, non vi erano elementi di prova a suo carico ("poi io qua sono andato dall'avvocato e gli ho detto.. avvocato le vedete ste cose qua...e gli ho detto ...inc... come perdiamo tempo ci buttano fuori... se c'è qualcosa me lo dite in primis.. (la risposta dell'avvocato ndt.)...inc... dice io ci penso per queste cose qua...si nominano voi ..però non è che hanno parlato per voi o.. dice non c'è niente... comunque state tranquillo che per questo fatto qua non c'è niente...gli ho detto posso stare tranquillo ... dice si").

Nel prosieguo, PRONESTI' ipotizzava che il provvedimento cautelare trovava fondamento non solo nelle attività di intercettazione esperite, ma anche nel contributo apportato alle indagini da confidenti o da collaboratori di giustizia ("Tranquillamente....si è visto nel video... mi pare di aver visto.. a quello di Polistena... Vincenzo Longo (classe 63)...e un certo Surace...erano tutte due insieme questo Surace con Vincenzo Longo.. e dopo si è visto, si vedeva che uscivano ..si baciavano.... A questo Surace non lo hanno arrestato!....cioè era lì insieme a Longo, solo che a questo qua non lo hanno arrestato (si riferisce a Surace ndt)...lo hanno lasciato piedi piedi (termine dialettale per indicare che stato lasciato in giro ndt)... chissà cosa c'è...quale imbroglio... (...) Si Si ...perchè il Vecchio (OPPEDISANO Domenico ndt.) mi aveva detto.. a me.. io sto aspettando.. canti (espressione usata per indicare qualcuno che ha parlato ndt.).. perché dice che ci sono due pentiti a Reggio ... sto aspettando solo il momento che arrivano (Pronestì narra le parole di Oppedisano, il quale con questa frase

intende il momento in cui arriveranno per arrestarlo ndt).... Avevo scambiato due parole così perché..”).

Di seguito, PRONESTI' Bruno Francesco, nel parlare del problema delle microspie e dei controlli delle forze dell'ordine, cita come esempio una riunione svoltasi in Liguria a cui aveva partecipato e che era precipuamente finalizzata alla concessione di doti.

(...omissis...)

UOMO SCONOSCIUTO: Si.. ci sono troppe intercettazioni telefoniche .. troppi ... telefoni.. troppi telefoni

PRONESTI' BRUNO: Per dare una dote, ci siamo riuniti a Ventimiglia ... eravamo pochi ... siamo andati dentro una casetta ... allora sopra dove siamo arrivati con la macchina noi ... dopo che è arrivato.. forse sono arrivato l'ultimo io ... dopo di me è arrivata un'altra macchina la sopra .. ha guardato avanti e indietro chi c'era e chi non c'era dentro la macchina e questo ha fatto marcia indietro e se ne è andato .. si sono allarmati tutti.. poi infatti da sopra il ponte la .. inc.. si vedeva di sotto di la si c'era il ponte che passavano le macchine... loro da sopra forse hanno visto queste persone che guardavano da la sopra .. o facevano qualcosa .. non lo so ... si sono spaventati tutti

UOMO SCONOSCIUTO: Si perché questa è una situazione .. di stampo mafioso .. questo è 416 bis..

PRONESTI' BRUNO: Io ho paura che facciano qualche altro arresto

UOMO SCONOSCIUTO: Fanno qualche altra aggiunta ?....eh

(...omissis...)

Dai particolari dettagli offerti nel dialogo, la Polizia giudiziaria è riuscita a confermare che il summit citato è quello svoltosi in località Giambranca nel comune di Bordighera (IM) in data 17 gennaio 2010.

L'indicata località dista da Ventimiglia circa 10 km: la vicinanza tra i due luoghi probabilmente ha indotto il PRONESTI' ad indicare il sito con l'appellativo di "Ventimiglia".

I ROS CC di Genova in tale occasione avevano comprovato che all'incontro avevano partecipato GANGEMI Domenico, GARCEA Onofrio, MULTARI Antonino, BELCASTRO Domenico, CIRICOSTA Michele, PEPÉ Benito, BARILARO Francesco, BARILARO Fortunato, COTRONA Antonio ed anche PRONESTI' Bruno Francesco.

Tale conversazione comprova ulteriormente il ruolo di vertice ricoperto dal PRONESTI' ed il prestigio di cui gode all'interno dell'associazione, tanto da essere invitato a partecipare al conferimento di doti riguardante un altro locale di 'ndrangheta.

Il 25 agosto 2010, alle ore 15.09, le microspie installate nell'abitazione di PRONESTI' Bruno Francesco consentivano di captare una conversazione tra questi e GARIUOLO Michele.

Quest'ultimo, nell'affrontare nuovamente il tema dell'arresto di ZANGRA' Rocco, informava PRONESTI' dell'esistenza di dieci pagine di intercettazioni ("ci sono 10 (dieci) pagine Bruno... (PAUSA) 10 (dieci) pagine di ..(PAUSA) intercettazioni!"). Il capo locale chiedeva contezza del contenuto e GARIUOLO riferiva vagamente che le stesse menzionavano presunti contrasti tra ZANGRA' Rocco e GUZZETTA Damiano

(“...comunque...dicono che lui, c'erano dei contrasti con (PAROLA INCOMPRESIBILE) con Damiano, che non c'era una cosa che..”).

Il tema della diatriba era sempre quello relativo all'intenzione di ZANGRA' di formare un nuovo locale (cfr. l'espressione “per quanto riguarda.. che lui voleva che si faceva il locale”) e PRONESTI' chiedeva informazioni circa la situazione in merito di tale 'Ntoni. GARIUOLO Michele, spiegando che ZANGRA' si augurava che questa persona non fosse mai messo al corrente del suo progetto, legge l'esatta frase riportata nel testo della trascrizione relativa alla conversazione c.d. dell'argomento: in tale atto, invero, si legge “e .. però... dice..(inc)...”Ma però speriamo che non lo viene a sapere compare 'Ntoni...(inc)...” (cfr trascrizione della conversazione progr. 99 intercettata in data 30.08.2009 nell'agrumeto di OPPEDISANO Domenico – tratto compreso tra il minuto 11:57:23 ed il minuto 11:59:18).

Il GARIUOLO nell'argomentare il proprio pensiero fornisce inoltre l'esatta individuazione del soggetto chiamato 'Ntoni, esplicitandone nome, cognome e paese d'origine.

GARIUOLO MICHELE: **il fatto di 'Ntoni si pure (PAUSA) dice speriamo...(PAUSA) perché era una cosa che tenevano nascosta ancora ad Antonio...**

PRONESTI' BRUNO: *uhm*

GARIUOLO MICHELE: **per quanto riguarda.. che lui voleva che si faceva il “Locale”**

PRONESTI' BRUNO: *si*

GARIUOLO MICHELE: **..ha detto speriamo che non lo sappia 'Ntoni (PAUSA) e poi (INCOMPRESIBILE – sembra che dica “...poi spuntò lì..PAROLA INCOMPRESIBILE ...”)...giusto come mi hai detto tu (PAUSA) e gli ho detto ma chi è questo 'Ntoni? Mi ha risposto.. 'Ntoni MAIOLO...così...così.. (ndt omette di ripetere quello che gli è stato riferito) di Oppido Mamertina..(PAUSA) no perché, mi ha detto, (PAROLA INCOMPRESIBILE) (PAUSA) è di Oppido Mamertina MAIOLO (INCOMPRESIBILE)**

Tale dato fornisce un'ulteriore precisa conferma della persona menzionata nella conversazione intercorsa tra ZANGRA' e OPPEDISANO nell'argomento di quest'ultimo sia da individuarsi proprio in Antonio MAIOLO (si vedano le espressioni contenute in quella conversazione “Ma MAIOLO è nella ...(inc)...vostra? (...) Ntoni MAIOLO...e...(inc)... dalla parte delle Serre, di dov'è sto può darsi che lui...(...) compare 'NTONI, non sapeva”).

Nel prosieguo della conversazione, PRONESTI' chiedeva al suo interlocutore se le persone intercettate effettivamente affrontavano argomenti compromettenti, ricevendone conferma. La circostanza suscitava l'ira del capo locale che, con plausibile preoccupazione, esclamava: “buttassero il sangue!”.

In modo curioso PRONESTI', da ultimo, domandava a GARIUOLO Michele se vi fossero novità sul proprio conto, ma quest'ultimo gli rispondeva che il suo nome era stato solamente nominato in merito ad una presunta “offesa” da lui subita:

(..omissis..)

PRONESTI' BRUNO: **eh novità per me la sopra ne hai viste?**

GARIUOLO MICHELE: *no! Tu sei novit..(INTERROTTO) nomina...(INTERROTTO) ehm...ti hanno nominato a te come Bruno..(PAUSA) solo per quanto per non dire... (PAUSA) non c'è questo fatto "dell'Offesa" questo fatto da...e basta! Altrimenti non c'è niente*

(...omissis...)

GARIUOLO MICHELE: *si perciò ti dico ...ci mettiamo la chiavetta, prendiamo la pagina...le pagine che ci interessano e lui gliele mette dentro...(INCOMPRESIBILE)... il figlio di Pietro che lui è bravo con il computer (PAUSA) però Bruno c'è l'ira di Dio.. c'è la fine del mondo! C'è la fine del mondo...c'è la fine del mondo! (PAUSA) ma perciò ti dico io...*

(...omissis...)

Da quanto sopra esposto possono desumersi ulteriori argomenti di valutazione in ordine alla costituzione ed operatività della compagine associativa, nonché alla sussistenza tra i sodali della c.d. "affectio societatis", messa a dura prova dall'esecuzione dei provvedimenti custiodali milanesi e reggini.

In tal senso, si rammenta quanto affermato dall'interlocutore del GUERRISI (identificato dalla Polizia Giudiziaria nella persona di FERRANTE Andrea) nella conversazione nr. 30885 del 4.8.2010: "speriamo che si siano fermati qua perché altrimenti è finita!".

11. Vengono poi indicati, fra gli elementi di prova relativi agli aspetti che l'inquirente definisce "dinamici" rispetto alla individuazione degli elementi essenziali del reato associativo mafioso, quelli atti a mostrare l'esistenza ed il rispetto di **riti** per il conferimento delle "doti", quelli relativi alla violazione delle regole interne alla società ed alle relative sanzioni ("trascuranza") e quelli relativi al sostentamento degli associati detenuti.

12. Quanto al primo aspetto, l'ufficio dell'inquirente si diffonde nell'esame dei "riti" che si seguono per il conferimento delle "doti". Viene sottolineata fra l'altro l'importanza della partecipazione a tali riti della delegazione del "locale genovese", con Gagemi Domenico.

Viene sottolineato da parte della Procura un dialogo, ritualmente intercettato in ambientale, fra Gangemi e Garcea, del "locale di Genova", in cui i due, dopo essere stati verosimilmente a partecipare ad un "rito", commentano "**..il rituale è bello in tutte le cose, è quello che ti fa..il rituale ci vuole, ci vuole tutto, il rituale bisogna prepararlo e basta..**" (Conversazione n. 92 del 28.2.2010).

Il commento che segue – oggetto di una successiva conversazione captata fra gli stessi soggetti – riguarda un imputato dell'odierno processo:

GANGEMI DOMENICO:
(fonetico: friimm') *tre, dei tre ...*

GARCEA ONOFRIO:

GANGEMI DOMENICO:

GARCEA ONOFRIO:

GANGEMI DOMENICO:

GARCEA ONOFRIO:

una voltata e una girata ne abbiamo fritti

...inc....

CARIDI...

CARIDI

è sempre un giovanotto

ginestra

GANGEMI DOMENICO: *la Minna (fonetico, nome dialettale della mammella)..*

GARCEA ONOFRIO: *una Minna, a quell'altro la **crociata** ...inc... piano piano ... poi gli ho dato l'abbraccio (fonetico: gli resi l'abbracciata)*

GANGEMI DOMENICO: *CARIDI..inc...poi chi c'era... a MAIOLO*

GARCEA ONOFRIO: *a CARIDI la **Minna** (fonetico, nome dialettale della mammella ndr.)...*

GANGEMI DOMENICO: *...inc... Maiolo la **Mammà** .*

GARCEA ONOFRIO: ***la mamma** a Maiolo ...inc...(colpi di tosse ndr)... Caridi era quella che voleva Mimmo*

GANGEMI DOMENICO: *Si..si..quello là della **croce***

GARCEA ONOFRIO: *Eh?!...*

GANGEMI DOMENICO: *eh, eh!*

GARCEA ONOFRIO: *poi i due **santisti**..inc..*

GANGEMI DOMENICO: ***i tre compare!** ...inc...*

GARCEA ONOFRIO: *e l'altro **santista***

GANGEMI DOMENICO: ***tre ce ne sono** (fonetico: tri 'ndavi)*

GARCEA ONOFRIO: *due prima e uno dopo...*

GANGEMI DOMENICO: *quando mai ...inc...(ride) ... (pausa) no per la "minna"....per la mamma lo sapevamo noi ... e di **sti tre** poi ..inc..compare Onofrio... **vabbè però avevano facoltà di farlo loro...***

GARCEA ONOFRIO: *si, lo potevano anche... è stata una cosa ...*

GANGEMI DOMENICO: *bella no?*

GARCEA ONOFRIO: *si bella, che faceva piacere che ci fossimo noi*

GANGEMI DOMENICO: *si no no.. (pausa) inc...*

Di qui l'assunto degli inquirenti per cui il 28.2.2010 vi sarebbe stata la cerimonia di conferimento della "dote" a Caridi Giuseppe.

Altro elemento indiziario che viene ricondotto al conferimento della "dote" a Caridi è il dialogo intervenuto presso il negozio "Mimmo il regno dell'ortofrutta" di Genova, sempre fra Gangemi e Garcea il 21.2.2010, a proposito di Caridi e del fatto che "avesse vestito una divisa", cioè fosse uomo delle istituzioni, ciò che costituisce, secondo le regole dell' "Onorata Società" un concreto ostacolo alla affiliazione.

Eccolo, nelle parti rilevanti.

GANGEMI DOMENICO : ***no.... lui** ...(inc)... **in politica**,...(inc)... anche se sono fratelli di malandrini compare, non hai visto ...(inc)... quando hanno saputo della politica ...(inc)... punto e basta ...(inc)... può stare tranquillo che non ha ...(inc)... con suo figlio ...(inc)...*

GARCEA ONOFRIO : *il politico ...(inc)... (si accavallno le voci)*

GANGEMI DOMENICO : *...(inc)...*

GARCEA ONOFRIO : ***non lo teniamo è cambia niente, quindi è meglio che lo teniamo** ...(inc)... possiamo avere*

GANGEMI DOMENICO : ***compare io non è che dico che "CARIDI" è un bravo ragazzo, però compare se lui era radicalmente** ... inc... **divisa** ...(inc)... **capitemi quello che voglio dire io***

GARCEA ONOFRIO : *...(inc)...*

GANGEMI DOMENICO : *però io non posso chiamarlo radicalmente “malandrino”, anche se poi lo teniamo con noi a far fare, capite ... (inc)... ma poi ognuno ... inc... quando fu ... inc... (...omissis...)*

GANGEMI DOMENICO : *questo indegno ieri, ... (inc)... gli dicevo io ... (inc)... il cornuto ieri... calabrese, ma non reggitano, reggitano... ho detto sarà qualcuno della provincia di Reggio ...*

GARCEA ONOFRIO : *si.. si...*

GANGEMI DOMENICO : *... (inc)... il disonorato ce l'aveva ... (inc)...*

GARCEA ONOFRIO : *si...*

GANGEMI DOMENICO : *io l'ho sospettato quando non mi ha detto ... (inc)... ma da una parte no ma dove ci siamo conosciuti compà ... (inc)... (ride)*

GARCEA ONOFRIO : *(ride)*

GANGEMI DOMENICO : *però non è che poteva ... (inc)... però dopo mi sono insospettito ... dopo un poco è venuto a dirmi “l'hai visto a Onofrio è arrivato Onofrio” (riferisce le parole del presunto Finanziere, ndt), gli ho detto di “si l'ho visto” ... (inc)... quando mi hai portato la, la gente malandrina ... (inc)... il fatto che parlano di coso, il fatto che ha parlato là sotto ... (inc)... per convenienza ... (inc)... qualche locale qua in Calabria là... inc... abbiamo fatto anche azioni ... inc... l'unica paura ... (inc)... qua a Rosarno non ne avete, non è che l'hanno respirata ... (inc)... della normale ... (inc)...*

GARCEA ONOFRIO : *guardate io all'uomo, la famiglia può ... (inc)...*

GANGEMI DOMENICO : ***no io compare all'uomo nella politica non lo vedi, stando a regola ... (inc)...***

GARCEA ONOFRIO : *se uno fa già spazzatura, oggi domani ... (inc)...*

GANGEMI DOMENICO : *... (inc)...*

GARCEA ONOFRIO : *lo cacciano, da qua lo cacciano (si accavallano le voci)*

GANGEMI DOMENICO : *si... si...*

GARCEA ONOFRIO : ***quindi me lo tengo, onestamente parlando me lo tengo***

GANGEMI DOMENICO : *come discorso*

GARCEA ONOFRIO : ***ma che uno nella politica lo porti dove siamo io ... NO! ... per me ... (inc)...***

GANGEMI DOMENICO : ***come discorso logico ... (inc)... come discorso logico ... (inc)... materialmente non cambia niente però se uno andrebbe...***

GARCEA ONOFRIO : ***lo cacciano ... (inc)...***

(...)

GARCEA ONOFRIO : *lo cacciano ... inc...*

GANGEMI DOMENICO: *... inc...*

GARCEA ONOFRIO : *ma scusate*

GANGEMI DOMENICO: *... inc... voglio dire io, in REGOLA pratica ... inc... in pratica, in teoria non andrebbe bene ...*

GARCEA ONOFRIO : *però io ... inc...*

GANGEMI DOMENICO: *... inc...*

GARCEA ONOFRIO : *e io ve lo dico compare Mimmo...*

GANGEMI DOMENICO: *tu ti stai ... inc... già*

GARCEA ONOFRIO : *eccola qua*

GANGEMI DOMENICO: ***però all'atto pratico, o per convenienza ...***

GARCEA ONOFRIO : ...inc... però che voi (abbassa la voce, ndt) ...inc... la politica e un po' ...inc... sta la 'ndrangheta un posto non lo merita ...inc... compare ...inc... e poi ci danno ...inc...

GANGEMI DOMENICO: solamente compare io penso che a questo CARIDI ...inc... e il ...inc... cambia poco in sostanza, ma questo fatto ancora, mi capite? Cioè normalmente ... materialmente non cambia niente, ma normalmente voglio dire io ...inc...

GARCEA ONOFRIO : ma che ne fotte io

GANGEMI DOMENICO: ma quello si ... inc... lo fa per convenienza ... perché lui dice compare

GARCEA ONOFRIO : ...inc...

GANGEMI DOMENICO: con CARIDI ...inc... materialmente, non cambia niente, però voglio dire ... normalmente ...inc... “no...inc... Mimmo GANGEMI ...inc... come non ...inc...

GANGEMI ...inc... non mi può fermare ...inc... fanno discorsi... inc... “ ... Compare Peppe ...inc... la mano ...inc...

GARCEA ONOFRIO: ...inc... mo io mi devo adeguare? ...inc... CI DISSERO ADEGUIAMO, CI ADEGUIAMO, ma però io dico non la ...inc... BASTA

(...omissis...)”.

Il rilievo investigativo è ascritto alla ritenuta “opportunità di adeguarsi” ai tempi ed alla oggettiva utilità di avere un personaggio politico fra gli affiliati.

Ecco un altro dialogo, successivo al 28 febbraio 2010, fra Gangemi ed altro soggetto non identificato, che attesterebbe la già avvenuta affiliazione di Caridi.

GANGEMI DOMENICO: ma poi anche se fosse così.. ma voi sentite qua .. non potete fare , diciamo così, paragonare l'eccezione, anche se fosse così, con la normalità.

UOMO 1: non vi dico l'eccezione con la normalità, io vi sto dicendo che noi parlavamo di berretti e divise e non divise in genere ...

GANGEMI DOMENICO: no guardate allora non potreste fare nessuno (inc.) che il cameriere che serve in un ristorante è un uniforme ..il ferroviere, .. l'autista dell'A.M.T. è un uniforme ...(inc.) ..[17.37.51] ... quelli che sono nelle officine delle ferrovie hanno una tuta e non li possiamo farechiunque portasse un uniforme .. e che dobbiamo fare .. uno che lavora in una ditta ha un giubbotto ...

UOMO 1: ma allora o la legge la fanno uguale per tutti .

GANGEMI DOMENICO: il politico non è

UOMO 1: il politico che può fare .. il politico cosa può fare ..non ho capito .., il politico che può fare?

GANGEMI DOMENICO: il politico se ce da fare una legge antimafia la fa pure luil'autista dell'autobus guida l'autobus e basta... il ferroviere (inc.) ..

UOMO 1: potrà darsi che sia così ma allora avete sbagliato, ... ma allora, allora, allora avete sbagliato anche voi che avete accettato ... sotteraneamente pure (inc.) pure voi avete sbagliato che avete accettato CARIDI . [17.38.51].. così .. perché lui doveva fare così, ... disturbo un momento così e così.. basta ... (inc.) tanti anni di anzianità ..

GANGEMI DOMENICO: ma quello si è voluto chiudere un occhio
... aspettate ... lì .. CARIDI è un bravo amico [17.39.17] si è voluto chiudere un occhio ..
sappiamo che è un cristiano che si comporta buono, se posso aiutare un amico, si è fatta
un'eccezione e si è chiuso un occhio ..però non è che siamo ...per dire .. per dire il Sindaco di
Siderno ..il Sindaco di Siderno lo sapete che è capo locale a Siderno [17.39.34] è un povero
cristiano .. (inc.)

UOMO 1: come sono tante stupidate, cazzate, .. ci
sono cose più grosse che si devono vedere e non le vogliamo vedere. .. ma non le vogliamo vedere
[17.40.03] qua si parla per passare il tempo

GANGEMI DOMENICO: come si parla per passare il tempo ..
allora vi dico se ... (inc.) sia cristiani qua della Liguria sia della Calabria. (inc.) però se si vuole
fare la normalità ... (inc.)

UOMO 1: l'avete voluto fare per una cosa personale
e che merita: regaliamo sto fiore per dire [17.40.31] .. ma come regolamento no .

GANGEMI DOMENICO: come regolamento no
(...omissis...)

Ore [17.41.41]

GANGEMI DOMENICO: perché a Siderno non ... (inc.) un
cristiano che capisce ...è figlio di un buono cristiano ... (inc.) lo conosci come un buonissimo
cristiano .. dico per dire ..un domani se interessa ..(inc.) pero se può essere al nostro
servizio..[17.42.00] ...chiudiamo un occhio , pero voglio dire io se si andrebbe alla lettera, ...

UOMO 2: non si può...

GANGEMI DOMENICO: oggi la cosa è evoluta e a me mi sta bene
se noi abbiamo un cristiano onesto, anche se fa il politico, mi sta bene anche a me.....[17.42.11]

UOMO 2: poi ci inguaia tutti ...nel bene e nel male

GANGEMI DOMENICO: no ...no ...non m'avete capito

(Discorso incomprensibile)

GANGEMI DOMENICO: un buono cristiano di questo compare,
...pure che sta con noi a me mi sta bene ... basta che si comporta bene ... [17.42.48] però voglio
dire, però voglio dire .. voglio dire però compare Pino, diciamo così, a me mi sta bene .. perché
io di Giuseppe CARIDI mi fido come mi fido compare solo di voi [17.43.00] perché ... è un
cristiano come noi ... pure il sindaco di Siderno è un cristiano come noi... però voglio dire io .. ci
siamo .. di quella che dovrebbe essere la cosa .. (inc.) se è un buono cristiano in un locale ... un
politico .. ci fa comodo ...[17.43.28] (inc.)

UOMO 1: allora dobbiamo fare le nuove riforme...
è cambiata l'Italia [17.43.45] è cambiato il mondo ...dobbiamo cambiare anche noi tante
cosettine ...tutto è cambiato il mondo .. dobbiamo fare le riforme noi [17.43.56]

GANGEMI DOMENICO: è cambiato il mondo .. da diverse parti
hanno il sindaco [17.44.05]... in tanti locali ... a me mi sta bene pure..

UOMO 1: compare Mimmo sapete perché io vi ho
risposto così [17.44.17].. perché ai tempi miei quando io ero al paese c'era, non so se voi l'avete
conosciuto, buonanima di Pasquale Napoli [17.44.28] dopo tanto tempo, ... che lui si portò
nell'assessorato comunale ...

GANGEMI DOMENICO: ... ehh va beera un buono cristiano ..

UOMO 1: *non di adesso ... io vi parlo di 40 anni fa ..*
45 anni fa..
 GANGEMI DOMENICO: *...Pasquale Napoli (inc.)*
 UOMO 1: *eppure esso si portò l'assessore. ... (inc.)*
 GANGEMI DOMENICO: *sentite qua compare Pino, vi posso dire*
una cosa.. ... se uno non è politico e si comporta male, si comporta male; se non è politico e si
comporta buono, si comporta buono; se è politico e pure se è politico si comporta buono è
sempre un buono cristiano perché si comporta buono... e quindi si può restare (inc.)
 UOMO 1: *si fa tutto per convenienza personale ..*
che dobbiamo fare (inc.)
 GANGEMI DOMENICO: *che volete...? un po' di arance??*
 UOMO 1: *.. niente Giuseppina ...*
 GANGEMI DOMENICO: *vabbuono.. allora vediamo adesso qua,*
questo ragazzo
 UOMO 1: *... ora*
 GANGEMI DOMENICO: *allora io di quello che ho assoluta*
certezza ... il ragazzo qua è ..(inc.) .. di quello pure agli amici nostri (inc.)
(...omissis...)

Nonostante Caridi sia un “politico” e possa essere pericoloso perché potrebbe partecipare a votazioni per una legge “antimafia” (questa è la pericolosità legata al portare la “divisa”, mentre l’autista di un autobus, che pure porta la divisa, “guida l’autobus e basta” e dunque non è pericoloso per la Onorata società), è un “buon cristiano” e può restare nella compagine.

Seguono poi gli elementi che hanno consentito all’ inquirente di affermare che in effetti, presso l’abitazione di Caridi, il 28 febbraio 2010 si è svolta la cerimonia-pranzo di affiliazione. Sinteticamente, possono così individuarsi:

- i cellulari in uso a Caridi avrebbero quel giorno in diverse ore agganciato celle vicine alla abitazione dello stesso in via Filippona;
- i cellulari in uso ad altri soggetti che verosimilmente hanno partecipato al consesso hanno agganciato parimenti celle limitrofe a via Filippona (si fanno i nomi di Gangemi Domenico, Garcea Onofrio, Belcastro Domenico, Battista Raffaele, Pronesti Bruno Francesco, Maiolo Antonio, Persico Domenico, Guzzetta Damiano, Diliberto Monella Stefano);
- altri soggetti che avrebbero preso parte al pranzo (Barilaro Fortunato, Barilaro Francesco, Ciricosta Michele e Benito Pepè) sono stati osservati durante un servizio di OCP all’uscita del casello autostradale di Novi Ligure, si sono poi incontrati con Gangemi e Garcea e si sono incontrati davanti allo stabilimento Ilva di Novi Ligure con Guzzetta Damiano, tutti poi mossi alla volta di una località imprecisata che gli investigatori ritengono essere la casa di Caridi in via Filippona.

13. Ulteriore aspetto che viene ricondotto alle modalità espressive tipiche della *'ndrangheta* è la “trascuranza” ossia la violazione delle regole sociali proprie della *'ndrangheta* e le conseguenti “sanzioni”.

La vicenda muove dalla conoscenza da parte di Zangrà del fatto che Damiano Guzzetta e Luigi Gariuolo hanno “vestito una divisa”, ossia hanno prestato lavoro quali guardie giurate.

Vi sono una serie di captazioni telefoniche che rendono chiara la vicenda della “trascuranza”.

Ecco come la vicenda viene riassunta dall’ufficio inquirente, dando conto del contenuto delle conversazioni in merito captate.

“Dai dialoghi captati, emerge inoltre il timore di Rocco ZANGRA’ di poter lui “passare per trascuranza”, ovvero di essere sanzionato per non aver rispettato una regola sociale, in particolare quella di rendere subito edotto della situazione di illiceità il diretto responsabile del locale. Tale violazione, come si vedrà, verrà in seguito addebitata a GARIUOLO Michele, fratello di Luigi, accusato di aver saputo dell’attività lavorativa del parente e di averlo coperto.

Della risoluzione della questione, ritenuta di vitale importanza per l’affiliazione dei due sodali, viene investito direttamente il responsabile del locale, Bruno PRONESTI’, da cui dipendono le eventuali decisioni in ordine alle sanzioni da comminare (consistenti, nel caso di specie, con la sospensione temporanea dal locale o con il pagamento di una vera e propria pena pecuniaria).

L’attività investigativa compiuta è compendiata nell’annotazione di Polizia Giudiziaria redatta in data 18.3.2011 dai ROS CC di Torino: a tale atto e ai relativi allegati ci si riferirà nel prosieguo della trattazione.

Nel dettaglio, la vicenda prende avvio in data 12.11.2009 alle ore 10.07, dall’ascolto della conversazione nr. 2618 nella quale ZANGRA’ racconta a Michele GARIUOLO che il giorno precedente aveva contestato a Damiano GUZZETTA il fatto di essere venuto a conoscenza che questi, negli anni ‘90, aveva svolto l’attività di guardia giurata (“sbirro” viene definito nel dialogo); il GUZZETTA, a dire di ZANGRA’, si era giustificato asserendo di aver fatto “il portavalori”, ma di non aver mai indossato alcuna uniforme.

Nel prosieguo della conversazione, i due interlocutori si interrogavano se il GUZZETTA per assolvere a tale ruolo avesse o meno prestato giuramento: GARIUOLO affermava risoluto che per svolgere tale mansione fosse indispensabile prestare giuramento (cfr l’espressione “eh già che l’ha fatto, Rocco, quando ci sono queste cose nel mezzo si fa!”).

ZANGRA’, evidentemente investito di responsabilità, si preoccupava di dover subito riferire l’accaduto a Bruno PRONESTI’, onde evitare di incorrere in sanzioni (si veda l’espressione “... qua dobbiamo muoverci, dobbiamo andare subito dallo zio Bruno, Michè! (...) ma subito se no passiamo noi per trascuranza!”).

Subito dopo, alle 10.56 (conv. nr. 2629), ZANGRA’ e Michele GARIUOLO si accordavano per recarsi immediatamente da Bruno PRONESTI’, responsabile del locale (cfr. l’espressione “... sì, sì no, andiamo perché è malato grave quel ragazzo... e meglio che... è meglio che parliamo con il medico!”).

Successivamente, nel tardo pomeriggio, Michele GARIUOLO, percettibilmente scosso chiamava Rocco ZANGRA’ riferendo di avere urgente necessità di incontrarlo, per parlare di una cosa che riguardava il fratello, aggiungendo laconico “...una delusione al giorno!” (cfr. conversazione nr. 2804 delle ore 18.45).

Nel frangente e nelle telefonate successive non chiariva però quale fosse la questione: solo nel prosieguo si capirà che egli ha scoperto che anche suo fratello, GARIUOLO Luigi, si trovava nella medesima condizione del GUZZETTA.

Sempre in data 13.11.2009, alle ore 21.16, Michele GARIUOLO telefonava a ZANGRA' (conversazione nr. 2816) spiegando di essersi molto arrabbiato con il fratello e di avere già affrontato l'argomento con lo zio Michele (successivamente identificato in GUERRISI Michele). Nel prosieguo, GARIUOLO chiedeva all'interlocutore di accompagnarlo "dai loro parenti", facendo chiaramente riferimento agli altri affiliati ed in particolare a Bruno PRONESTI'.

Il 15 novembre 2009, alle 15.37, nel corso di una telefonata tra PRONESTI' e ZANGRA' (cfr. conversazione nr. 2932), questi riferiva di aver incontrato in mattinata GUZZETTA Damiano e di aver ricevuto da lui la confidenza di avere intenzione di autosospendersi dal locale (cfr. l'espressione "... dice... ma dice... niente mi diceva che ha deciso che vuole licenziarsi e non vuole più venire a lavorare dice... dice sono deciso...(...) dice ho problemi di qua... ho problemi di là e io gli ho detto Compare Damiano, vedi tu! Se non ti va più di continuare a lavorare... stai a casa... "). Bruno PRONESTI' replica che GUZZETTA lo avrebbe incontrato l'indomani ("... non so... e mi ha detto poi domani vengo... e gli ho detto vieni quando vuoi ... non ci sono problemi"); a tale incontro parteciperà anche ZANGRA'.

Alle 18.24 (conversazione nr. 2956), Damiano GUZZETTA telefonava a ZANGRA' e, nella conversazione, veniva fornito una prima spiegazione in ordine ai problemi sorti tra Michele GARIUOLO ed il fratello Luigi. ZANGRA', infatti, riferiva all'interlocutore di avere urgente necessità d'incontrarlo e cerca di fargli intendere di aver saputo, dallo zio di Michele GARIUOLO, che anche Luigi GARIUOLO era incorso nella stessa mancanza di cui loro avevano parlato in precedenza (cfr. l'espressione "eh..perchè è venuto lo zio di Michele a trovarmi..e Michele ha combinato una minchiata...(...) ti ricordi quello che ti avevo detto che ha fatto quella sera lì?...stasera il fratello..").

*Dopo aver incontrato Damiano GUZZETTA, Rocco ZANGRA' telefonava a Michele GARIUOLO (cfr. conversazione nr. 3020 del 16/11/2009 alle ore 12.58), il quale si dimostrava particolarmente desideroso di conoscere l'esito della riunione. Anche questa volta i due interlocutori facevano ricorso alla metafora del malato per indicare Luigi GARIUOLO (cfr. l'espressione del GARIUOLO "...glielo avete detto che in pratica non sta bene quell'altro parente là?"); Michele GARIUOLO, dopo le rassicurazioni dello ZANGRA' (cfr. le espressioni "e ma per lui... dice che è una cosa normale questa...(...) dice che non c'ha nessuna importanza"), chiudeva la conversazione affermando che certamente la vicenda non sarebbe stata giudicata positivamente dai vertici della consorteria (cfr. l'espressione pronunciata dal GARIUOLO "**minchia! minchia, non c'ha nessuna importanza? E' poi vediamo cosa dicono quegli altri medici se non ha nessuna importanza!**").*

In data del 17 novembre 2009, alle 10.33, una lunga conversazione telefonica (cfr. conversazione nr. 3106) intercorsa tra Rocco ZANGRA' e Anna Maria AUGUSTA forniva un dettagliato resoconto dei problemi sorti tra lo stesso ZANGRA' e Damiano GUZZETTA.

I due interlocutori, infatti, argomentavano sull'intero svolgimento della vicenda; di seguito si procederà ad analizzare i vari passaggi del dialogo:

- *Anna Maria AUGUSTA riferiva che il giorno precedente Damiano GUZZETTA, chiamato "il boss", era andato da Bruno PRONESTI' per chiarire la sua posizione (cfr. l'espressione "...ieri il boss è andato da zio Bruno...") e lei aveva convinto il marito a non partecipare all'incontro, asserendo che avrebbero*

dovuto disinteressarsi della cosa; ciò anche in considerazione del fatto che GUZZETTA stava accusando Franco LIBRIZZI di essere colui che aveva divulgato la notizia del suo precedente impiego lavorativo (cfr. l'espressione "...credo di sì... ieri ha detto che doveva andare... però ancora non ho sentito niente... infatti voleva andare LIBRIZZI... eh...non andare in nessun posto... non devo andare in nessun posto per adesso... ho detto... io... cioè... no... già ho fatto il primo sbaglio... non... spero di non ripeterlo più... gli ho detto... io... cioè... non... non mi interessa... io non rispondo niente... la cosa che dico solo... io non ho sentito niente... non me ne frega niente... (...) ...non voglio sapere niente... assolutamente non mi interessa... lui sta incominciando a... sembra che siamo stati noi... che sia stato LIBRIZZI.");

- ZANGRA' assicurava la donna, affermando che il GUZZETTA sapeva benissimo che il delatore non era Franco LIBRIZZI (cfr l'espressione "... sì... ma lui lo sa benissimo che non è stato LIBRIZZI...(...) quindi... lui lo sa benissimo che non è stato LIBRIZZI... quindi... digli di camminare... (...) ...ieri gliel'ho detto in faccia che non è stato LIBRIZZI... fino ad ieri gliel'ho detto...");
- Anna Maria AUGUSTA respingeva con forza l'accusa di infamia rivolta al marito, aggiungendo fieramente che questi non aveva mai indossato alcuna divisa e, se mai avesse in qualsiasi modo collaborato con la giustizia, lei lo avrebbe già lasciato ("...(inc)... io... basta che... non mi mette in me... io... gli ho detto... sempre... ripeto... ripeto sempre la stessa... perché è stato così... che... io ho sentito che tu e lui avete detto che LIBRIZZI era infame... gli ho detto... ancora LIBRIZZI non ha fatto arrestare nessuno... perché se aveva fatto arrestare nessuno... già la prima io ero a lasciarlo... per cui... divisa LIBRIZZI non ne ha mai portato... io poteva essere riferita a te... può essere riferita a lui... io non ho fatto né Damiano e neanche Rocco... le mie parole sono state queste...");
- Rocco ZANGRA' spiegava di aver fatto i dovuti accertamenti e di aver saputo che Damiano GUZZETTA effettivamente aveva svolto l'attività di "portavalori"; di ciò ne erano a conoscenza tutti i familiari, compreso Stefano DILIBERTO MONELLA. Aggiungeva che a riprova della sua malafede non aveva accettato il contraddittorio, sottraendosi al confronto (si vedano le espressioni "ascolta un attimo Anna... è inutile che ci giriamo attorno... una cosa o un'altra... tuo nipote l'ha fatto perché ritirava i soldi al casello di Asti... quindi lasciamo perdere... (...) e ritirava i soldi ai caselli dell'autostrada... quindi... i soldi ai caselli dell'autostrada... quindi lasciamo perdere... lasciamo perdere tutto perché a me non mi interessa... io gliel'ho detto chiaro fino a ieri... gli ho detto di non pensare che sono... che la cosa è di qua di Alba... che qua ad Alba non c'entrano un cazzo... gliel'ho giurato pure su mia figlia che non c'entra un cazzo... poi diversamente... se lui c'ha anima con anima pulita viene... (inc)... gliel'ho detto fino all'altro ieri... vieni con me a... (inc)... che ti porto io chi me l'ha detto... (...) quindi se tu pensi che... (inc. breve interferenza ndr)... chi te l'ha detto... e lui però... perché non reag... perché non ha reagito... tre volte gliel'ho detto... perché non è venuto... (...) ...ma lo sapete tutti che l'ha fatto... non è che lo sapete tutti... come pure Stefano... Stefano mi ha giurato... no... mio cognato qua... mio cognato là... ma che cazzo ti nascondi... scusa... se l'ha fatto...

(...)...se lui era un altro veniva solo a chiarirsi... non ha voluto neanche chiarirsi... vuol dire che l'ha fatto... perché se uno una cosa non l'aveva fatta... già... la... la prima sera già.. quando è stato detto... dal primo giorno quando è stato detto... diceva... ma che cazzo dici?... vieni con me... portami da chi te l'ha detto... invece lui...”);

- la donna aggiungeva che quanto accaduto avrebbe avuto gravi conseguenze per il GUZZETTA, che adesso, non potendo più appartenere alla consorteria mafiosa, avrebbe dovuto cercarsi un modo per vivere e anche se avesse voluto vivere di attività illecite avrebbe dovuto porle in essere da solo, al di fuori del sodalizio (cfr l'espressione “no... lui adesso... cioè capisce che non... **non può avere più niente a che fare con nessuno e con tutto...** (...)... com'è il discorso... eh... bello mio... (...) la vita è così... bisogna lavorare belli miei... ormai non è più una cosa che sconta... hai capito?... purtroppo... lavora... si mette la testa in pace... va a lavorare... (breve interruzione)... **se deve andare a rubare ci va da solo... fa che cazzo vuole... lo fa da solo e nessuno sa niente e nessuno vede niente...**”);
- la donna argomentava ancora sulle accuse mosse da GUZZETTA (il quale riteneva lei ed il marito i delatori), spiegando di avere parlato della cosa anche con tale Concetta onde persuaderla che in una cittadina come Asti tutti erano a conoscenza della cosa (si vedano le espressioni “... ma si che lo sa... ma io gliel'ho detto a Concetta... gli ho detto... ma tu... secondo te Rocco non ha gli amici ad Asti?... calabresi... ma stai scherzando... quello lì magari basta che... cioè... prende a uno e glielo dicono... guarda che... gli ho detto perché lui... gli ho detto io... Damiano ad Asti è come tuo padre qua... lo conoscono i cani e i gatti... lui è nato lì... capisci?... per cui lo conoscono... Asti non è che è Palermo o Torino... Asti è piccolina... Asti ora si sta ingrandendo perché come Alba era... gli ho detto... hai capito... per cui lui non... cioè non può più andare più di là... hai capito?... gli ho detto... per cui... lui prendeva subito a Rocco e gli diceva... senti compà... la situazione è così... così... se a Rocco gli conveniva gli faceva il compare... se non gli conveniva non gli faceva il compare... e mi fa... dice... ma lui lo sapeva perché gliel'hai detto tu... gli ho detto... io non gli ho detto... io... direttamente... io... io ho difeso tuo padre...”);
- Rocco ZANGRA' asseriva che GUZZETTA gli aveva mentito, asserendo di aver prestato attività lavorativa presso un corriere e non come portavalori (cfr. l'espressione “...poi lui mi aveva detto a me... poi lui me l'aveva detto a me... **mi ha detto che lavorava per una ditta che portava una cosa lì... come portava... non come portavalori... come l'SDA... no... (...) l'SDA sono questi corrieri... che lavorava con queste cose SDA e che in teoria gli davano la cosa di portare la roba più di valore... basta...**”);
- Anna MARIA Augusta tentava di difendere l'onorabilità del GUZZETTA, affermando che quando questi faceva il portavalori aveva comunque pianificato il furto del mezzo e del suo prezioso contenuto (cfr. le frasi “...si... la roba più di valore e lui... lui diceva che voleva anche rubare... (...) ...(inc)... volevano anche fotte... **si voleva fottere il camion una volta...**”);
- ZANGRA' ribatteva che comunque il GUZZETTA non si era limitato a fare il corriere ma aveva svolto proprio l'attività di guardia giurata (cfr. le espressioni

“... ascolta... la roba più... **la roba più di valore è un conto che tu lavori lì... (...)** **hai capito?... però non è che... tu fai... fai le cose delle banche... vai a portare gli assegni... vai a portare i soldi una cosa e l'altra... tu sei sbirro... non è che no...”**);

- *AUGUSTA rimproverava comunque al GUZZETTA di non essere stato umile e di non avere parlato dell'accaduto con Rocco ZANGRA', rendendosi disponibile a cercare una soluzione al problema invece di negare gli addebiti, anche in considerazione del fatto che il prevenuto non aveva posto in essere attività particolarmente dequalificanti per la compagine, come il "far arrestare qualcuno" (cfr. le espressioni "infatti... infatti gli ho detto... (breve interruzione ndr)... a vedere... cioè... purtroppo... eh... **gli ho detto... non puoi negare a lui... gli ho detto... non puoi negarglielo a suo compare... lui lo chiamava e gli diceva... compà... guarda la situazione è così... dimmi come mi devo comportare... e bho... invece lui... gli ho detto... lui... siccome lui vorrebbe essere più importante di quello... ma quello non l'ha capito che quelli sono paesani e lui... (breve interruzione ndr)... gli ho detto... ma lui non l'ha voluto capire... lui che cazzo ha voluto fare... ma lui chi è... cioè lui non può fare un cazzo... gli ho detto... hai capito Concetta... lui... (inc)... lui prendeva Rocco... e Concetta diceva... anche quello è vero... invece di fare così... fare qua... fare là... lo prendeva gli diceva... compare... dai... la situazione è quella... dimmi tu come mi devo comportare... cosa dobbiamo fare e boh... **cioè non è che... onestamente non è che a fatto arrestare a qualcuno... sbirro... spero di no... cioè non... una cosa... quello proprio...**");***
- *Rocco ZANGRA' conveniva con la donna che se Damiano GUZZETTA fosse stato più sincero e leale, certamente le cose si sarebbero potute risolvere diversamente (cfr. le frasi "...doveva essere... doveva essere solo sincero... (...)* ...doveva essere solo sincero e basta...(...) se... se era un po più sincero vedi che le cose cambiavano... invece...").

In data 17/11/2009, alle ore 16.58, veniva captata una telefonata (conversazione nr. 3182) intercorsa tra ZANGRA' e Michele GARIUOLO il cui contenuto disvelava la ragione dei problemi che avevano interessato il fratello Luigi.

Invero, nel dialogo Michele GARIUOLO confidava di avere problemi in famiglia che andavano ad aggiungere a quelli già creatigli dal fratello, reo della stessa violazione posta in essere da GUZZETTA (cfr. l'espressione "... comunque compare Rocco, ne viene una dopo l'altra... ne viene... io già sono esaurito per i fatti miei, per quello sbirrazzo di merda, scusate la parola..."). ZANGRA', in questa occasione, si dimostrava cauto e spiegava all'interlocutore che, essendosi informato, aveva appreso che suo fratello Luigi non aveva prestato giuramento, ma era stato assunto in qualità di semplice operaio.

*Per rafforzare la sua tesi, spiegava che per conseguire la qualifica di guardia particolare giurata, le autorità avrebbero dovuto fare accertamenti sulla famiglia di origine che, certamente, si sarebbero rivelati ostativi, in particolare per i legami di parentela con i GUERRISI (cfr. le espressioni "Michele è un lavoro che fanno loro, **non c'è né giuramento a livello di sbirritudine** e non c'è niente! (...)) ...è una mimetica che l'agenzia in cui lavorano... **si mettono in quel modo là...** per dire in un'altra agenzia si vestono di*

colore rosa, per dirvi un esempio, sicuro! Mi sono informato io ieri, Michele, mi potete credere! se non ci credete vi porto io da quel cristiano che me lo ha detto, è da dieci anni che lo fa... e mi ha detto ma tu non mi conosci a me, dice... non lo sai che ho avuto tutti i problemi e le cose... se entri come dite voi in un'agenzia di guardie giurate, qualcosa, prendono informazioni pure fino alla seconda generazione, avete capito? per non dire la settimana... però vedono il fratello chi è, lo zio chi è [Michele GUERRISI], la mamma da dove arriva... e voi, secondo voi, vostro fratello poteva fare mai questo lavoro? Non è che voglio difendere Gino, però, noi non ci abbiamo pensato, Michele...”).

Michele GARIUOLO si preoccupava di sapere se l'interlocutore avesse parlato della cosa anche con gli altri sodali dell'associazione e di come era stata valutata la vicenda; ZANGRA' spiegava che tutti si erano chiesti come fosse possibile che Michele GARIUOLO, il quale aveva insistito affinché il parente venisse formalmente affiliato, non fosse a conoscenza del precedente mestiere del fratello (cfr. l'espressione "...e ho capito, però... Michele, sinceramente io a voi vi credo, però loro dicono come, fino a otto giorni fa non sapeva niente, dice spinge per suo fratello per farlo lavorare là e adesso non gli piace più il lavoro, com'è il fatto?“).

L'indagato GARIUOLO inoltre ribadiva di non essere mai stato a conoscenza delle reali mansioni svolte dal fratello; lo stesso si dimostrava comunque inflessibile, asserendo che il fratello, indossando una tuta mimetica, aveva comunque tradito la sua fiducia. Rocco ZANGRA' invitava l'interlocutore a rappacificarsi con il germano, invitandolo a chiarire la vicenda e, se necessario, a porgere le sue scuse poiché quella indossata da Luigi non era da considerarsi una uniforme (cfr. le espressioni “R: cioè ora non lo so Michele, se tra voi e vostro fratello è nata qualche altra discussione, però per questa discussione qua vedete che siete in torto, vedete che ve lo dico // M: sono in torto io? // R: e mi sa di sì // M: e come sono in torto, Rocco, se lui si mette una mimetica io sono in torto? // R: ma non è una mimetica di sbirri Michele! // M: ma come non è una mimetica, Rocco, è una mimetica di quelle militari”).

Al termine della conversazione, alla richiesta di rassicurazioni domandata dal GARIUOLO (cfr. l'espressione “..e vabbè ma loro hanno detto che si può fare questa cosa?“), ZANGRA' ribadiva che in questo caso non vi era violazione di regole (cfr. l'espressione “compare Michele, alla fine dei conti lui sta andando a lavorare, se voi lavorate alla ferrero... vi danno anche loro una divisa da mettere“).

Nel corso della telefonata captata in data 18 novembre 2009, alle 08.33 (cfr conversazione nr. 3213) ed intercorsa tra Rocco ZANGRA' e Anna Maria AUGUSTA, veniva commentata nuovamente la situazione di Damiano GUZZETTA.

ZANGRA' informava la donna di avere ricevuto la documentazione comprovante l'assunzione in qualità di vigilante (cfr. l'espressione “mi hanno portato i fogli di quello che faceva lui... (...) il vigilante...“).

Anna Maria AUGUSTA cercava, invece, di prendere le difese di Damiano GUZZETTA affermando che questi non aveva prestato giuramento per svolgere tale mansione (cfr. l'espressione "si ma non ha fatto il giuramento!") e addebitando l'accaduto ad un errore di gioventù del GUZZETTA, che comunque adesso era rinsavito (cfr la frase“...al mio paese si dice guarda chi sono e non guardare chi ero..uno nella vita può sbagliare quando è giovane...“).

In data 18 novembre 2009 alle ore 11.37 (conversazione nr. 3229), ZANGRA' telefonava a Michele GARIUOLO riferendogli non avere ancora parlato con il fratello e

preannunciandogli che la situazione lavorativa del fratello avrebbe certamente creato loro dei problemi con gli altri affiliati (cfr. l'espressione "comunque se la sono presa..se la sono presa di brutto..").

Michele GARIUOLO chiedeva se fossero derivati problemi anche per lui ("non è normale una cosa del genere ..io lo sapevo già...si sono arrabbiati pure con me giusto?") e ZANGRA' spiegava di avere preso le sue difese, cercando di alleggerire la sua posizione affermando che lui non era a conoscenza del lavoro svolto dal fratello Luigi ("...se la sono presa... perché dice come è da otto giorni..invece è due anni che lavora.. (...) ... si sapeva che faceva questo ma non sapeva che...faceva quello.. sapeva che non era un lavoro brutto un lavoro grave..").

ZANGRA' non nasconde che la vicenda aveva destato comunque molte perplessità, anche in considerazione del fatto che i fratelli abitavano all'interno della stessa casa ("come non lo sapeva, abitano nella stessa casa!"). Lo stesso concludeva la conversazione affermando che certamente il comportamento dei fratelli GARIUOLO sarebbe stato sanzionato secondo le regole sociali dell'associazione mafiosa ("**mi sa che in mezzo a tutti passate un po di conseguenze... avete capito no?**").

Il giorno seguente, ovvero il 19 novembre 2009, alle 08.16 (conversazione nr. 3311), ZANGRA' contattava Luigi GARIUOLO.

La conversazione forniva nuovi ulteriori elementi di conoscenza in ordine alla vicenda; invero, Luigi GARIUOLO spiegava la sua versione dei fatti, ed in particolare:

- di avere dei problemi con il fratello Michele con il quale non si rivolgeva più la parola;
- a richiesta di Rocco ZANGRA', spiegava di non essere un "vigilante", ma di fare esclusivamente servizio di portierato;
- di avere effettivamente nascosto al fratello l'attività lavorativa prestata, certo che questi non avrebbe capito;
- che il fratello lo aveva scoperto vedendo a casa l'uniforme.

Rocco ZANGRA' rassicurava l'interlocutore riferendo che la sua posizione era stata compresa dagli altri sodali, i quali si erano schierati contro l'intransigenza del fratello Michele; aggiungeva, inoltre, che la cosa più importante era che non avesse prestato giuramento. Rassicurava l'interlocutore affermando che la vicenda si sarebbe aggiustata, poiché godeva ancora della loro stima (cfr. le espressioni "tutti gli hanno dato torto ...(...) ...perché un conto che uno che va li e fa qualche **giuramento** qualcosa è un conto.. un conto che uno va a lavorare in una fabbrica... in una ditta...(...)... per voi non è cambiato niente, nel modo più assoluto").

Il 21 novembre 2009, alle 11.09, veniva capata un'ulteriore telefonata (cfr. conversazione nr. 3532) intercorsa tra Rocco ZANGRA' e Michele GARIUOLO dalla quale si evince che la vicenda riguardante GARIUOLO Luigi si sta rivolgendo sia contro il fratello Michele, sia contro il suo "alleato" ZANGRA'.

Questi chiedeva all'interlocutore se il fratello Luigi avrebbe potuto partecipare ad un non meglio specificato "battesimo" e ZANGRA' lo informava che l'invito al fratello era già stato recapitato; afferma inoltre che, a seguito dei problemi sorti, sono loro quelli che forse non vi avrebbero potuto prendere parte ("Qua alla fine chi mi sa che non andrà

*siamo io e voi, lo sapete voi sto fatto? Poi ne parliamo...”). Michele GARIUOLO si diceva amareggiato, affermando che sarebbe stato paradossale se a pagare le spese di quanto accaduto fossero stati proprio loro (cfr le espressioni “minchia! alla fine siamo io e voi che non andiamo? (...) **io e voi, onesti e sinceri, non andiamo?** Mizzica! (...) mizzica mi sono cascate un'altra volta le braccia, Rocco”).*

Il giudizio di corresponsabilità nella vicenda deriva dal fatto che, perdonato il fratello Luigi, i vertici del sodalizio accusavano GARIUOLO Michele di aver taciuto quanto era a sua conoscenza in ordine alla situazione lavorativa del parente.

*Invero, il 22 novembre 2009, alle 15.45 (conversazione nr. 3604), Michele GARIUOLO contattava Rocco ZANGRA' per raccontargli di essersi incontrato con gli esponenti apicali della compagine e che questi si erano dimostrati molto risentiti nei suoi confronti, tanto da avere addirittura ipotizzato la sua espulsione dal locale (cfr. le espressioni “... e niente che domani vado a lavorare... niente... per il fatto di mio fratello è tutto a posto... **per me sono un pò arrabbiati i miei zii... comunque non fa niente poi... (...)... con me sono incazzati, sì! ma incazzati forte, eh! sì, sì, sì... incazzati forte! per mio fratello no... per lui mi hanno detto che niente... ma i miei zii mi hanno detto che per me sono incazzati... che forse non sono più... non mi vogliono più come nipote... poi comunque si vede...”).***

In data 23/11/2009 alle 08.31 (conversazione nr. 3649), veniva captata una conversazione intercorsa tra ZANGRA' e Damiano GUZZETTA, nella quale i due discutevano della vicenda riguardante quest'ultimo.

Nello specifico, Damiano GUZZETTA riferiva accoratamente di avere subito numerose contestazioni relative al suo comportamento (cfr. le espressioni "poi gli tiro fuori i documenti di quest'altro bastardo... e poi gli faccio vedere a chi deve vederli..e poi vediamo...(...) io carta per adesso non ne posso avere, perchè... non so neanche lui in che fase è, capisci? adesso combinazione siamo in una fase che ... ci vorrà qualche mese ma poi si possono trovare... almeno così... per mia coscienza..., perchè non è che devo fare vedere qualcosa a qualcuno, perchè tanto son chiacchiere che gli sono andate a portare giù, perchè sono chiacchiere! // mi hanno portato st'ambasciata, va bene, mi sta bene, ma tu come fai a dirlo? che non hai neanche la carta? Non ce l'ho neanche io... come fa uno a dirlo? guarda che sono parole pesanti, eh! Dirci a uno sbirro! Non penso che è una cosa così!").

*ZANGRA' cercava quindi di smorzare i toni, assicurando l'interlocutore sul fatto che era stato tutto chiarito e che aveva addirittura ricevuto incarico di invitarlo a rientrare in seno al sodalizio, poiché tutti si erano dimostrati pronti a rinnovargli la fiducia (cfr. le frasi "compà... ascolta un attimo..vedi che ste cose li..te l'ho detto l'altra sera e te lo dico di nuovo...ste cose li sono state chiarite..e **a me mi hanno dato la cosa.. di dirvi...di venire a trovare a te..e di andare di nuovo dove devi andare...e la finisci di andare in giro..io ho avuto questa cosa qui..perché vuol dire che abbiamo parlato...abbiamo discusso su tutto...e la cosa è stata detta così...cioè nel senso io ho avuto quella cosa di dirmi...di dire...vai li.. e porta quest'ambasciata li... (...)** se no pensano..il primo rapporto che ha avuto..sì è tirato indietro...(...) ... ascolta un attimo...se li... la cosa..la prima di me e secondo finito a loro...da loro finendo a me...se noi non sapevano che eri a posto...che eri a posto come tu dici...nessuno ti aveva dato retta...").*

A partire dal 25 novembre 2009, veniva intercettata una serie di conversazioni che permetteva di conoscere l'esito della vicenda riferita a Michele GARIUOLO.

Invero, dal contenuto delle stesse emergeva che a Michele GARIUOLO veniva comminata una vera e propria sanzione di natura pecuniaria che si sarebbe dovuta estrinsecare attraverso il pagamento di una cena cui avrebbero partecipato tutti gli appartenenti al sodalizio.

Alcuni giorni prima del pranzo, tuttavia, Bruno PRONESTI' e Damiano GUZZETTA si recavano dal GARIUOLO per riscuotere la somma pattuita, ma questi non possedeva il denaro necessario; di tale circostanza viene messo al corrente lo ZANGRA' (cfr. la frase detta da PRONESTI': "... ho mandato a Damiano da Michele... e siamo rimasti delusi! ... // ti ricordi là quando ci siamo accordati con Michele, quello che io avevo detto? // e lui aveva detto che... tutto a posto... cioè insieme a te che avevamo stabilito quello che ho detto a Michele...// adesso dice che non ... che non è possibile!").

ZANGRA' si dimostra adirato nei confronti di GARIUOLO e concorde con l'intendimento dei vertici di sanzionare tale comportamento (cfr. l'espressione "deve portare avanti le cose come sono..se no a questo giro prendiamo provvedimenti.").

In data 25/11/2009 alle ore 18.00 (conversazione nr. 3899), veniva captata una conversazione tra ZANGRA' Michele GARIUOLO.

Nel corso della conversazione, ZANGRA' affermava di essere stato convocato, con una certa urgenza, da Bruno PRONESTI' e Damiano GUZZETTA e di voler sapere se fosse accaduto qualcosa di nuovo (cfr l'espressione "ah...perché siccome..vi spiego..mi hanno chiamato di la...devo andare perché mi vogliono parlare urgente.... // eh..e allora.. prima di andare ..ho detto io..chiamo a lui...per sapere come devo rispondere..solo questo...// e allora ho detto... per sapere... per regolarsi...").

Michele GARIUOLO aggiungeva che, da quanto che aveva capito, Damiano GUZZETTA era nuovamente organico al sodalizio ("umh..umh..lui a me onestamente non mi ha detto niente... però mi ha detto che..in pratica mi ha detto che..come l'ha fatto capire...che lui in pratica non l'hanno licenziato da la..."), trovando conferma nella risposta dell'interlocutore ("...questo è logico..se è venuto da voi non è stato licenziato! (...) se è venuto da voi è perché non è stato licenziato sicuramente! se no era licenziato!").

Lo stesso GARIUOLO si diceva preoccupato per i provvedimenti che ora sarebbero stati adottati nei suoi confronti (consistenti persino nell'espulsione dal locale), lasciando intendere che un eventuale allontanamento dall'associazione sarebbe stato causa anche di problemi di natura economica e, a tal fine, pregava ZANGRA' di intercedere in suo favore presso il "caposquadra" Bruno PRONESTI' (si vedano le espressioni "io già lo sapevo dall'altra volta... ma sicuramente come penso io... vogliono licenziarmi a me! mah...mo' vediamo... non so io Rocco (...)...vedete voi se potete parlare con il responsabile la.. con il capo squadra... vedete che potete fare (...)...se c'è qualche bella notizia fatemi sapere...se no mi devo trovare un altro lavoro io...che ho una famiglia da mantenere...avete capito? (...) se non mi hanno licenziato...se mi licenziano dove trovare un altro lavoro...avete capito? (...)... se sapere qualcosa stasera...fatemi sapere qualcosa stasera...più tardi possibile...anche tardi non fa niente...").

Il prosieguo delle conversazioni captate lasciava intendere che ZANGRA' si mostrava pessimista in ordine alla sorte del sodale (cfr. l'espressione " sinceramente sono guastate le cose... // ...non si può aggiustare niente!") e anche lo stesso Michele GARIUOLO pareva oramai rassegnato ad essere allontanato dal sodalizio (cfr. l'espressione "sabato quando vado il datore di lavoro parla con me.. se mi licenzia mi cerco un altro lavoro").

Successivamente, Michele GARIUOLO riusciva a scongiurare l'applicazione della sanzione più grave, consistente nell'allontanamento, facendosi prestare, per sua stessa ammissione, il denaro necessario dal padre.

Invero, nella conversazione intercorsa il 26/11/2009 alle ore 19.01 (conversazione nr. 4003), GARIUOLO Michele riferiva a ZANGRA' di avere ottenuto il denaro in prestito dal padre e di sperare, in tal modo, di dimostrare la sua buona volontà e l'attaccamento al sodalizio. ZANGRA' consigliava all'interlocutore di contattare subito il GUZZETTA.

Con il pagamento della prevista sanzione pecuniaria aveva così termine la vicenda accusatoria nei confronti di GARIUOLO Michele. (...)

Nel mese di gennaio 2010, l'ascolto delle conversazioni intercettate sull'utenza in uso a Rocco ZANGRA' evidenziava che i precedenti lavorativi di Damiano GUZZETTA erano fonte di malumore in seno al locale e coinvolgevano anche la famiglia LIBRIZZI, strettamente legata al GUZZETTA ed a Bruno PRONESTI'.

Si veda ad esempio, la conversazione intercorsa il 4 gennaio 2010, alle 11.47 (conversazione nr. 7616) tra Rocco ZANGRA' e Anna Maria AUGUSTA, nella quale venivano commentati gli attriti sorti tra lo stesso ZANGRA' e Damiano GUZZETTA.

*La donna spiegava che GUZZETTA era molto risentito di quanto accaduto e che riteneva responsabile delle sue sventure Rocco ZANGRA', reo di avere raccontato in giro il suo precedente mestiere di guardia giurata e di avere fatto valere la sua influenza nel locale per osteggiarlo; AUGUSTA riferisce che il GUZZETTA teme persino per la sua incolumità (cfr. le espressioni "io sono una nu'... **io ormai per loro sono uno in mezzo ad una strada... non valgo più niente...** perché lui mi è andato a sputtanare... **mi è andato a sputtanare che io avevo la divisa...** cioè quello che stavo facendo, gli amici che avevo... devo stare attento anche a guardarmi le spalle, hai capito...").*

ZANGRA' diceva che ormai tra lui ed il GUZZETTA non vi era alcun tipo di rapporto e che avrebbe dovuto stare molto attento a ciò che faceva perché un altro errore non gli sarebbe stato perdonato.

Alle 18.26 del medesimo giorno (conversazione nr. 7653), sulla vicenda interveniva una nuova conversazione, questa volta tra Rocco ZANGRA' e Franco LIBRIZZI, detto Gino.

Questi spiegava che Damiano GUZZETTA si era molto risentito con ZANGRA' poiché era andato a riferire a Bruno PRONESTI' del suo precedente mestiere; l'interlocutore ribatteva dichiarandosi stupito che, per quanto accaduto, il GUZZETTA non fosse stato definitivamente allontanato dal locale.

Al termine, Franco LIBRIZZI invitava Rocco ZANGRA' a riappacificarsi con il GUZZETTA, anche per rispetto dei rapporti che entrambi avevano proprio con lui.

L'intermediazione di Franco LIBRIZZI evidentemente sortiva i suoi effetti.

*Invero, in data 11 gennaio 2010, alle ore 16.03 (conversazione nr. 8295) veniva captata una conversazione tra Rocco ZANGRA' e Damiano GUZZETTA da cui traspariva il ritrovato equilibrio tra i due: ZANGRA', appellando l'interlocutore compare, dava la sua disponibilità a partecipare ad una cena che lo stesso GUZZETTA stava organizzando ("che...**quando è che si fa la cena vedi che io ci sono alla cena!**").*

Quanto sopra riassunto conferma l'esistenza di regole sociali, la loro effettività, il comune sentire in ordine alla concreta vigenza delle norme ordinamentali e la consapevolezza delle conseguenze nelle quali incorre chi viola le disposizioni che regolano la vita associativa."

14. Altro elemento che viene sottolineato a caratterizzare la struttura dell'associazione di cui si tratta è il sostegno offerto all'affiliato detenuto. Si porta in questo caso l'esempio di Ceravolo Fabrizio (arrestato in data 11 ottobre 2009 per porto e detenzione di arma clandestina) e dell'aiuto prestato da Librizzi Francesco durante la detenzione di Zangrà Rocco (va peraltro ricordato che nei confronti di Librizzi è stata pronunciata, all'esito dell'udienza preliminare, sentenza ex art. 425 cpp).

Quanto al primo aspetto, sono registrate una serie di conversazioni telefoniche successive all'arresto che mostrano l'interessamento di alcuni appartenenti al locale. Significativo il fatto che Gariuolo Michele, parlando dell'assistenza al detenuto, usi queste espressioni "e va bene, va bene, adesso in qualche modo vediamo.. Rocco ci stiamo ci stiamo impegnando tutti, non è che l'abbiamo presa sotto gamba...".

L'altra vicenda vede Librizzi Francesco, secondo la tesi accusatoria, interessarsi fattivamente per accompagnare i congiunti del detenuto Zangrà presso il carcere ove questi è detenuto, addirittura organizzandosi per affittare un mezzo di trasporto.

15. Gli inquirenti sottolineano il carattere armato dell'associazione, indicando a sostegno della affermazione una serie di elementi probatori: l'arresto di Ceravolo e Zangrà in data 11 ottobre 2009, trovati in possesso di una pistola Beretta cal. 7,65 con matricola abrasa e caricatore inserito. Il successivo rinvenimento, presso l'abitazione di Ceravolo, di un revolver cal. 6,35 in stato di perfetta efficienza. Una conversazione intercettata in ambiente, poi, il 29 giugno 2010, presso l'abitazione di Pronesti Bruno Francesco, mostrerebbe il chiaro riferimento a pistole:

PRONESTI' BRUNO: *Ascolta... ho comprato una pistola stamattina... vedi un attimino come va ... te la sbrighi tu piano piano ..inc...*
UOMO SCONOSCIUTO: *Va bene*
PRONESTI' BRUNO: *E' la sotto... l'ho messa sotto i mattoni ...inc...*
UOMO SCONOSCIUTO: *Nella fontana?*
PRONESTI' BRUNO: *Si*
UOMO SCONOSCIUTO: *Ha già i colpi dentro?*
PRONESTI' BRUNO: *Dentro i serbatoi ce ne erano dove quattro e dove tre.... Nel serbatoio ce ne erano dove quattro ...inc...*
UOMO SCONOSCIUTO: *Penso che non l'hanno cancellata ...inc....*
PRONESTI' BRUNO: *...inc...*
(Ore 16:31:19 Interviene nella conversazione la moglie di Pronesti, Iannizzi Mariangela.)
IANNIZZI MARIANGELA: *Prima che te ne vai la devi togliere da li*
PRONESTI' BRUNO: *Cinque più uno ne deve avere*
IANNIZZI MARIANGELA: *Lo sa che quella la si intrufola da tutte le parti no? E te l'ho detto che non voglio che lasci niente qua!*
(...omissis...)

La vicenda è oggetto di separata imputazione elevata a carico di Pronestì e se ne tratterà in quella sede. Basti ora sottolinearne il rilievo che, nella opzione accusatoria, acquista rispetto alla contestazione del carattere armato dell'associazione.

16. La trattazione del materiale probatorio segue a questo punto, nel disegno accusatorio, uno schema analitico, e vengono esaminati tutti gli elementi che secondo l'accusa confermerebbero l'appartenenza dei singoli imputati al locale di *'ndrangheta* insediatosi nel basso Piemonte.

Ora, l'esito del processo e le ragioni che si vanno ad esporre *infra* e che hanno condotto a quell'esito, esonerano dalla necessità di verificare con pari approfondimento analitico quanto ritenuto provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la appartenenza al locale di *'ndrangheta* dei singoli imputati, posto che – per quanto si va ad esporre – non si reputa esistere, nel caso di specie, la prova sufficiente circa la consistenza al di là di ogni ragionevole dubbio di tutti gli elementi costitutivi oggettivi della fattispecie.

17. Occorre muovere, a questo punto, dalla ricostruzione del delitto di cui all'art. 416 *bis* cp e dalla individuazione, in particolare, degli elementi costitutivi oggettivi, di cui occorre provare l'esistenza perché si possa, successivamente, verificare la partecipazione del singolo imputato all'associazione criminale di tipo mafioso.

18. La comprensione dei numerosi problemi interpretativi legati alla lettura della disposizione di cui si tratta ed alla sua applicazione, passa necessariamente attraverso un accenno alla genesi della codificazione dell'art 416 *bis* del codice penale ed ai tratti peculiari della fattispecie.

Sinteticamente, si può affermare che si giunge alla introduzione di tale fattispecie per l'inadeguatezza degli strumenti normativi a disposizione (art. 416 cp) per “colpire” un fenomeno sociale, *rectius* antisociale, già oggetto di studi criminologici, dotato di caratteristiche proprie e così peculiari da richiedere una definizione normativa appositamente “ritagliata” su di esso, necessitante della “traduzione” in norma di manifestazioni empiricamente osservate (e socialmente/criminologicamente studiate), metagiuridiche (il concetto di “mafia”), implicante dunque il rispetto delle categorie giuridiche e dei principi ordinamentali entro i quali tale “traduzione” va ad inserirsi.

Di qui nascono le difficoltà relative da un lato alla individuazione, nel singolo caso, di quei segni della *manifestazione* della realtà “mafiosa” (in senso lato), che corrispondano all'archetipo empirico-sociale della stessa, dall'altro alla operazione successiva, consistente nella riconduzione degli stessi segni al paradigma normativo di cui all'art. 416 *bis* cp. Attività, quest'ultima, di sussunzione del fenomeno nella norma, che implica tipicamente quelle di qualificazione ed interpretazione. Interpretazione che va evidentemente condotta secondo le regole ed i principi costituzionali ed ordinari.

Tutto ciò deve peraltro tener conto, ancora da un punto di vista fenomenologico, del modo con il quale si atteggiavano le singole “realtà mafiose” di cui ci si occupa, delle caratteristiche che possono assumere in relazione al tessuto sociale nel quale vanno ad inserirsi e – ciò che assume valore particolare nel presente processo – del contesto territoriale e regionale ove si assume vivano ed operino. Una volta individuate queste caratteristiche, occorrerà verificare se “regga” la loro traduzione nella fattispecie astratta

prevista dal legislatore, traduzione che non può che essere condotta alla stregua dei principi interpretativi già indicati.

19. Questa è la piattaforma argomentativa su cui si snoderà, nel prosieguo, la presente motivazione, con una particolare attenzione rivolta alla necessità di ritenere dimostrato, seguendo i percorsi cui si è fatta menzione, quale elemento costitutivo oggettivo di fattispecie, il concreto avvalersi - da parte del gruppo mafioso (il locale di *'ndrangheta* di cui si discute) in quanto se ne predichi la forza criminale, *id est* la pericolosità, in un certo contesto territoriale - del “metodo mafioso”, nella sintesi descrittiva di tale requisito propria del terzo comma dell’art. 416 bis cp: “*l’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti (...)*”.

20. Muovendo dalle opinioni espresse dai più autorevoli commentatori, per poi individuare i caratteri del “metodo mafioso” secondo i principali, e maggiormente condivisibili, arresti giurisprudenziali, si possono in tal modo ricostruire i presupposti oggettivi posti dall’art. 416 bis cp

Letteralmente, il terzo comma dell’art. 416 bis cp fissa tre parametri che caratterizzano il “metodo mafioso”. La “forza di intimidazione del vincolo associativo” e le correlate condizioni di “assoggettamento” e “omertà”. E’ facile intendere sin dalla lettura piana del costruito legislativo che *la forza di intimidazione* di cui si avvale l’associazione deve essere idonea a produrre *condizioni di assoggettamento* e *condizioni di omertà*. L’assoggettamento è, tipicamente, quella condizione di succubanza e di soggezione dei terzi che vengono in contatto con l’associazione e che aderiscono, in forza dell’efficacia degli strumenti utilizzati, alle pretese della stessa. L’omertà, poi, può definirsi come uno degli aspetti in cui si sostanzia l’esercizio – nel senso di cui si dirà – del metodo mafioso o, in altri termini, un riflesso dell’assoggettamento.

21. Occorre trattare del concetto di *forza di intimidazione* che deriva dal vincolo associativo e dell’*avvalersi* di tale forza da parte di coloro che fanno parte dell’associazione, dapprima ripercorrendo le teorie esposte dalla miglior dottrina, per poi individuare definizione e ruolo del requisito in oggetto nei percorsi della giurisprudenza di legittimità.

Che cosa significa la locuzione “si avvalgono” che compare nel terzo comma della disposizione e che viene riferita alla forza di intimidazione?

Avvalersi significa, letteralmente, *utilizzare, fare uso* ed il verbo è utilizzato all’indicativo. Si vedranno poi le implicazioni di tale lettura, ma già ora si può affermare che, sin dalle prime interpretazioni della disposizione, è prevalsa la tesi per cui, pur non essendo richiesto il compimento effettivo ed attuale di atti di intimidazione (caratterizzati cioè, tipicamente, da violenza e minaccia), è necessario che *esista* (e se ne dia ovviamente la prova) quello che viene definito dai commentatori come un *alone permanente di intimidazione diffusa*, tale da mantenersi vivo anche a prescindere da singoli atti intimidatori concreti posti in essere dagli associati.

Ciò perché la disposizione fa riferimento alla *forza di intimidazione* quale strumento che gli associati utilizzano per raggiungere i propri fini, forza che deriva direttamente dal

vincolo associativo, ossia dalla associazione in sé e non già dal compimento di singoli atti di violenza e minaccia (pur tipiche espressioni di intimidazione).

Occorre però sin d'ora rilevare che ciò non vuole dire che sia sufficiente da parte degli associati, lo sfruttamento *potenziale* della forza di intimidazione o *l'intenzione* di dar vita ad effetti intimidatori: deve invece essere presente, effettiva e dimostrata una *capacità attuale di incutere timore*, obiettivamente riscontrabile, essendo invece insufficiente la prova della sola *intenzione* di produrre quell'alone di intimidazione diffusa o di avvalersene.

Di seguito una pronunzia della Cassazione, non recente, che riflette le prime interpretazioni sugli elementi oggettivi del “nuovo” reato: *“L'associazione per delinquere di tipo mafioso, di cui all'art. 416 bis cod. pen., è caratterizzata dalla forza intimidatrice del vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento che ne deriva. Pertanto, non basta l'uso della violenza o della minaccia previste come elementi costitutivi dei delitti programmati - altrimenti tutte le associazioni criminose aventi nel programma tali delitti diventerebbero automaticamente di tipo mafioso - ma è necessario, invece, che la forza intimidatrice sia non solo componente strumentale del programma criminoso, ma anche che **promani dallo stesso vincolo associativo** e diretta a creare nel territorio condizioni di assoggettamento tali da rendere difficile l'intervento, preventivo o repressivo, dei poteri dello stato e da creare una diffusa omertà.”* (Cass. 9859/1987 imp. Ingemi).

Più recentemente è stato affermato che: *“In tema di associazione di tipo mafioso, la **violenza e la minaccia**, rivestendo natura strumentale nei confronti della forza di intimidazione, costituiscono un accessorio eventuale, o meglio latente, della stessa, **ben potendo derivare dalla semplice esistenza e notorietà del vincolo associativo**. Esse dunque non costituiscono modalità con le quali deve puntualmente manifestarsi all'esterno la condotta degli agenti, dal momento che la condizione di assoggettamento e gli atteggiamenti omertosi, indotti nella popolazione e negli associati stessi, costituiscono, più che l'effetto di singoli atti di sopraffazione, la conseguenza del prestigio criminale della associazione, che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici ed indiretti, si accredita come temibile, effettivo ed autorevole centro di potere.”* (Cass. 4893/2000 PG in proc. Frasca).

Non si può non rilevare che in questa pronunzia si sottolinei come violenza e minaccia costituiscano un accessorio *latente* della forza di intimidazione, che possono derivare dalla *esistenza* o *notorietà* del vincolo associativo.

Sulla scorta di queste elaborazioni si può allo stato affermare che l’“avvalersi”, che può non manifestarsi con atti di violenza o minaccia, deve però essere effettivo e non solo potenziale o intenzionale.

Ciò che peraltro – a ben vedere – deriva dalla “comprensione” e traduzione nel contesto giuridico della fenomenologia mafiosa nella sua espressione tipica: l’intimidazione mafiosa che non ha *bisogno* di esprimersi con atti di violenza e minaccia, ma con forme sottilmente allusive (influenze e condizionamenti) che sono però idonee a determinare la coartazione della altrui volontà e dunque a diffondere assoggettamento e omertà, consentendo il perseguimento degli scopi.

Si parla, in proposito, con una efficace sintesi, di una “carica intimidatoria autonoma” e intrinseca al gruppo mafioso, che lo stesso deve possedere quasi fosse un “patrimonio comune”, una *fama negativa* nei confronti dei terzi che li ponga in condizioni di

assoggettamento. *Carica intimidatoria* che, a ben vedere, altro non è se non il riflesso *interno* di quell'alone di intimidazione diffusa che la prima è riuscita a creare nel tessuto sociale e geografico in cui si reputa operare.

Così ragionando, non si può non condividere l'assunto per cui "la forza di intimidazione del vincolo associativo" è un elemento oggettivo di fattispecie che costituisce l'*in sé* della associazione di tipo mafioso.

Interessante, in proposito, questo contributo della giurisprudenza di legittimità: *"L'associazione di tipo mafioso, al pari dell'associazione per delinquere di cui all'art. 416 cod. pen. - postula l'esistenza di una pluralità di soggetti attivi - trattandosi di fattispecie plurisoggettiva necessaria, una organizzazione che può avere una maggiore o minore articolazione, ed un programma volto alla realizzazione di uno dei fini, alternativamente previsti e descrittivamente enunciati, nel tipo descrittivo della norma incriminatrice. Le novità di maggior rilievo della figura delittuosa secondo la previsione dell'art. 416 bis. cod. pen. che la distingue dall'art. 416 cod. pen., sono essenzialmente due: l'eterogeneità degli scopi, che l'associazione mira a realizzare, e quindi dell'oggetto del programma criminoso, ed il ricorso alla forza di intimidazione della associazione, per il conseguimento dei fini propri della medesima. Il requisito della "forza di intimidazione del vincolo associativo", che costituisce l'"in sé" dell'associazione di tipo mafioso, e delle altre a questa assimilabili, dalla quale deriva - secondo il dato normativo - la condizione di assoggettamento e di omertà degli stessi associati e dei terzi non è una modalità della condotta associativa, ma un elemento strumentale, come sottolineato dal significato del verbo "si avvalgono", ma, peraltro, non deve necessariamente essere utilizzata dai singoli associati, ne' deve necessariamente estrinsecarsi, di volta in volta, in atti di violenza fisica o morale, per il raggiungimento dei fini alternativamente previsti dalla disposizione incriminatrice, perché ciò che caratterizza, sul piano descrittivo e su quello ontologico, l'associazione di tipo mafioso, secondo il modello legale è la condizione di assoggettamento (che implica uno stato di soggezione, derivante dalla convinzione di essere esposti ad un concreto ed ineludibile pericolo di fronte alla forza dell'associazione) e di omertà che consiste in forma di solidarietà, che ostacola o rende più difficoltosa l'opera di prevenzione e di repressione che dal vincolo associativo deriva per il singolo, all'esterno, ma anche all'interno dell'associazione."* (Cass. 6203/1991 imp. Grassonelli).

22. Ma se la "forza di intimidazione" presuppone una "carica intimidatoria autonoma", ciò significa (il concetto verrà ripreso *infra*) che – fenomenologicamente e socialmente prima ancora che da un punto di vista giuridico – l'attribuzione del carattere di *autonomia*, che implica l'assenza (o meglio la non necessità) di atti di violenza e minaccia, necessita di una fase *dinamica* e *nucleare* rispetto allo sviluppo di tale *intrinseca capacità intimidatoria*, questa sì, assai verosimilmente, caratterizzata dalla commissione di una molteplicità di atti di violenza e minaccia, di tale portata da essere in grado, con il tempo, di diffondere la consapevolezza in capo ai consociati, della presenza dell'associazione così caratterizzata.

Il tema è delicato, per quanto in questa sede interessa. Le associazioni mafiose "classiche" o "tradizionali", storiche, hanno di regola, già formata e consolidata, la "carica intimidatoria autonoma" (si vedrà poi, sul punto, come la giurisprudenza ha

affrontato il tema della prova del requisito in parola relativamente a questo tipo di associazioni).

Ci si deve chiedere e ci si è chiesti come debba essere affrontata la necessità di riscontrare il requisito posto dall'art. 416 bis comma III cp in quelle associazioni che differiscono da quelle tradizionali in quanto presentino aspetti peculiari che attengono ai dati soggettivi, oggettivi ovvero – si aggiunge – geografici e territoriali. Ciò che caratterizza ed accomuna queste forme criminali, cui si ritiene di predicare la mafiosità, è la non piana percepibilità – a causa delle differenze rispetto alle mafie storiche che si sono tratteggiate – della “carica intimidatoria autonoma”.

Si può trattare di nuove forme di associazioni *imprenditoriali criminali*, che agiscono in taluni settori merceologici o i cui appartenenti siano tutti caratterizzati per la riferibilità ad una categoria particolare. Occorrerà verificare concretamente la esistenza del requisito in parola, ricercando la storia criminale della “nuova” associazione, le tracce dunque del consolidarsi della capacità intimidatoria, in questo caso si dovendosi rinvenire concreti atti di violenza e minaccia, che assolvano alla creazione e diffusione di quella “carica intimidatoria autonoma”, che si è visto essere requisito essenziale per la attribuzione del carattere mafioso ad una associazione criminale, e che non siano esclusivamente riferibili alla commissione di reati scopo.

In altri casi si è affrontato il tema della riconducibilità al paradigma dell'art. 416 bis cp di gruppi criminali formati da soggetti appartenenti ad una etnia insediatasi in altro territorio, in grado di raggiungere i propri scopi grazie alla “carica intimidatoria autonoma” diffusa fra i consociati appartenenti alla medesima etnia e insediatasi nello stesso territorio ove il gruppo esercita la propria forza di intimidazione (cfr. *infra*, ove si riporteranno pronunzie di legittimità in tema di associazioni di tipo mafioso formate da cittadini cinesi).

Ma si può ancora trattare di un gruppo che riprende modelli organizzativi e strutturali propri di una delle mafie storiche per “esportarli” altrove, in altre regioni ove tradizionalmente non si avverte quell'alone di intimidazione diffuso dovuto alla carica intimidatoria autonoma, e che per questo vengono definite da certa giurisprudenza regioni “refrattarie”.

Ci si deve chiedere, in questo caso, e ovviamente la tematica verrà approfondita in seguito, se e come debba essere affrontata la necessità di riscontrare la “carica intimidatoria autonoma”, laddove ciò che distingue il gruppo criminale da quelli “matrice” sono il territorio e il tessuto sociale ove lo stesso è destinato, verosimilmente, ad operare oppure concretamente già opera.

Per affrontare il tema, è bene ulteriormente approfondire il rapporto fra atti di intimidazione (violenza e minaccia) e carica intimidatoria autonoma. Si può reputare, per quanto sopra descritto, che esistano gruppi di soggetti dediti alla commissione di delitti rientranti in un generico piano criminoso, *non dotati* di una carica di intimidazione autonoma, che tuttavia commettono atti tipicamente manifestanti intimidazione ed altri gruppi, *già dotati* di questa carica intimidatoria autonoma, che possono o meno commettere singoli e concreti atti di intimidazione (che potranno in questo caso servire a rafforzare o mantenere l'efficacia *concreta* della carica di intimidazione autonoma conseguita nel tempo).

Un altro aspetto viene posto in rilievo, rispetto alla individuazione del sorgere della carica intimidatoria autonoma. Deve sussistere (e questo segna il momento minimo

determinante per poter affermare di trovarsi di fronte ad un fenomeno criminale associativo mafioso) quello che in dottrina viene chiamato *sfruttamento inerziale della carica intimidatoria autonoma*, cioè non proiettato verso la commissione di alcun programma criminoso, ma finalizzato alla creazione dei presupposti perché successivamente il gruppo possa operare sfruttando l'alone di intimidazione diffuso che ha saputo creare. Il momento, che la stessa dottrina riconosce essere teorico, in cui si manifesta lo sfruttamento *inerziale* della carica intimidatoria, ossia senza che, ancora, lo stesso sia finalizzato alla realizzazione del programma criminoso, è il dato che guida alla individuazione della differenza fra ciò che rientra fra gli elementi oggettivi di fattispecie (che devono *attualmente* sussistere perché possa dirsi realizzato il reato) e ciò che invece ne sta fuori, che può essere solo *potenziale*, ossia lo sfruttamento *mirato* della carica intimidatoria autonoma, diretto verso la concreta e specifica attuazione del programma criminoso.

Si vedrà in seguito come questi concetti possono risultare utili nella individuazione degli elementi la cui sussistenza deve essere compiutamente dimostrata perché possa reputarsi riconducibile al paradigma dell'art. 416 bis cp il locale di *'ndrangheta* che si reputa esistente e di cui si afferma facciano parte coloro cui l'imputazione è attribuita.

23. Sulla scorta di queste premesse è necessario in primo luogo sgomberare il terreno da una erronea interpretazione dell'art. 416 bis ult. co. cp, laddove non viene fatta espressa menzione dell'assoggettamento e della omertà relativamente alla “camorra, alla *'ndrangheta* e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

Occorre cioè chiedersi se tale omissione significhi che per queste associazioni i requisiti oggettivi si atteggino in modo diverso rispetto ai caratteri propri di quella di tipo mafioso come delineati dal terzo comma della stessa disposizione.

Agevole, in realtà, la risposta negativa. Assoggettamento ed omertà, lo si è visto, sono il prodotto della forza di intimidazione e del suo avvalersi, sono l'*in sé* della condizione di diffuso timore che permea la società nel cui contesto si inserisce l'associazione di tipo mafioso. Il riferimento alla forza di intimidazione, allora, presuppone e sottintende i parametri dell'assoggettamento ed omertà.

Ed è ovvio che la prova della sussistenza della forza intimidatrice e del suo avvalersi da parte dell'associazione, dovrà essere data dimostrando le condizioni di assoggettamento ed omertà, che altro non sono se non il portato della *carica intimidatoria autonoma* e del suo riflesso esterno, ossia l'*alone di diffusa intimidazione*, concetti già delineati *supra*.

Non vi è del resto alcun dato interpretativo che consenta di ritenere che, nel momento in cui si è operata l'estensione della disciplina alle “altre associazioni” ed è stata testualmente, con la riforma del 2010, menzionata la *'ndrangheta* (art. 6 d.l. 4/2010), si siano intesi individuare requisiti differenti per fenomeni relativamente ai quali si predica la necessità che “si avvalgano della forza intimidatrice”.

Ed allo stesso modo, come si vedrà meglio *infra*, non vi sono spazi per interpretazioni che, a seconda del territorio e del connaturato tessuto sociale in cui la associazione vive ed opera, richiedano requisiti (oggettivi e, conseguentemente, di prova) differenti, di fronte ad un chiaro dato testuale, costituito per di più da una norma penale incriminatrice, di stretta interpretazione, quale l'art. 416 bis cp.

24. Occorre ora verificare come la giurisprudenza, da quella più remota alle più recenti pronunzie, interpreti la necessità di riscontrare il requisito di cui al terzo comma della disposizione incriminatrice.

Pietra miliare nell'elaborazione giurisprudenziale circa le caratteristiche precipue della associazione di tipo mafioso è la sentenza Grassonelli (Cass. 6203/91) già richiamata.

Vi si afferma fra l'altro che *“l'associazione di tipo mafioso, al pari dell'associazione per delinquere di cui all'art. 416 cod. pen. - postula l'esistenza di una pluralità di soggetti attivi - trattandosi di fattispecie plurisoggettiva necessaria, una organizzazione che può avere una maggiore o minore articolazione, ed un programma volto alla realizzazione di uno dei fini, alternativamente previsti e descrittivamente enunciati, nel tipo descrittivo della norma incriminatrice. Le novità di maggior rilievo della figura delittuosa secondo la previsione dell'art. 416 bis. cod. pen. che la distingue dall'art. 416 cod. pen., sono essenzialmente due: l'eterogeneità degli scopi, che l'associazione mira a realizzare, e quindi dell'oggetto del programma criminoso, ed il ricorso alla forza di intimidazione della associazione, per il conseguimento dei fini propri della medesima. Il requisito della "forza di intimidazione del vincolo associativo", che costituisce l'"in sé" dell'associazione di tipo mafioso, e delle altre a questa assimilabili, dalla quale deriva - secondo il dato normativo - la condizione di assoggettamento e di omertà degli stessi associati e dei terzi non è una modalità della condotta associativa, ma un elemento strumentale, come sottolineato dal significato del verbo "si avvalgono", ma, peraltro, non deve necessariamente essere utilizzata dai singoli associati, ne' deve necessariamente estrinsecarsi, di volta in volta, in atti di violenza fisica o morale, per il raggiungimento dei fini alternativamente previsti dalla disposizione incriminatrice, perché ciò che caratterizza, sul piano descrittivo e su quello ontologico, l'associazione di tipo mafioso, secondo il modello legale è la condizione di assoggettamento (che implica uno stato di soggezione, derivante dalla convinzione di essere esposti da un concreto ed ineludibile pericolo di fronte alla forza dell'associazione) e di omertà (che consiste in forma di solidarietà, che ostacola o rende più difficoltosa l'opera di prevenzione e di repressione che dal vincolo associativo deriva per il singolo, all'esterno, ma anche all'interno dell'associazione).”*

Viene chiarito dunque che l'*in sé* dell'associazione di tipo mafioso, sul piano descrittivo ed ontologico, sta nella “condizione di assoggettamento e di omertà”. L'essenza della associazione è costituita dalla sussistenza delle condizioni di assoggettamento ed omertà, che sono requisiti “ontologici” della fattispecie. Si tratta dunque di requisiti oggettivi la cui esistenza **deve essere dimostrata**.

Altrove si parla di **utilizzo** della forza di intimidazione: *“Il reato di associazione mafiosa (art. 416 bis cod. pen.) si distingue da quello di associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) in quanto si caratterizza, dal lato attivo, per l'utilizzazione da parte degli associati dell'intimidazione nascente dal vincolo associativo e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento ed omertà, che costituiscono l'effetto e la conseguenza per il singolo sia all'esterno che all'interno dell'associazione. La tipicità del modello associativo delineato dall'art. 416 bis cod. pen. risiede nella modalità attraverso cui l'associazione si manifesta concretamente e non già negli scopi che si intendono perseguire, atteso che questi, nella formulazione della norma, hanno un carattere indicativo ed abbracciano solo genericamente i "delitti", comprendendo una varietà*

indeterminata di possibili tipologie di condotte, che possono essere costituite anche da attività lecite, che hanno come unico comune denominatore l'attuazione od il conseguimento del fine attraverso l'intimidazione e il conseguente insorgere nei terzi di quella situazione di soggezione, che può derivare anche soltanto dalla conoscenza della pericolosità di tale sodalizio." (Cass. 3233/1992 imp. D'Alessandro).

Dal tenore della massima si ricava che è ben netta la distinzione fra elementi oggettivi (che vengono *utilizzati* dagli associati) – cioè l'intimidazione nascente dal vincolo associativo e la condizione di assoggettamento ed omertà – che costituiscono una *modalità* con la quale la associazione *si manifesta concretamente*, ed elementi soggettivi, ossia "gli scopi" che si intendono perseguire attraverso quegli strumenti. Di particolare rilievo, poi, l'aver indicato l'intimidazione quale *modalità* comportamentale produttiva di una situazione di *soggezione* che può derivare anche solo dalla conoscenza della pericolosità del sodalizio.

Ancora e di particolare interesse alla luce delle osservazioni svolte *supra*, quanto affermato da Cass. 1793/1994 imp. De Tommasi: "*L'art. 416 bis cod. pen., delinea un reato associativo a condotta multipla e di natura mista, nel senso che, mentre per l'associazione semplice è sufficiente la creazione di una organizzazione stabile, sia pure rudimentale, diretta al compimento di una serie indeterminata di delitti, per l'associazione mafiosa è altresì necessario che questa abbia conseguito nell'ambiente circostante una reale capacità d'intimidazione e che gli aderenti si siano avvalsi in modo effettivo di tale forza al fine di realizzare il loro programma criminoso. L'avvalersi della forza intimidatrice può esplicarsi nei modi più disparati, sia limitandosi a sfruttare l'aura d'intimidazione già conseguita dal sodalizio, sia ponendo in essere nuovi atti di violenza e di minaccia, purché, in tal caso, tali atti non realizzino l'effetto di per sè soli, ma in quanto espressione rafforzativa della precedente capacità intimidatrice già conseguita dal sodalizio. La norma non richiede che l'avvalersi della forza intimidatrice si espliciti necessariamente in una condotta, sia pure contemporanea, ma distinta da quella diretta al conseguimento del fine sociale. Ne deriva, quindi, che una sola condotta può essere finalizzata ad entrambi i risultati, allorquando, considerata in rapporto alle sue specifiche modalità ed al tessuto sociale in cui si esplica, esprima di per sè la forza intimidatrice del vincolo associativo.*"

E' necessario, dunque, che l'associazione abbia conseguito una reale capacità di intimidazione e che gli aderenti si siano avvalsi di tale forza. Da un punto di vista definitorio, allora, la Corte di legittimità coglie perfettamente da un lato la *necessità* dell'avvalersi della forza intimidatrice, dall'altro le possibili forme di manifestazione della forza intimidatrice, dallo sfruttamento dell'"aura di intimidazione" alla commissione di atti di violenza (con le particolarità riportate però in massima).

25. Ci si è soffermati, sino ad ora, sui canoni che la giurisprudenza di legittimità utilizza per *definire* il requisito in parola, per attribuire ad esso carattere oggettivo e per ritenerlo dunque elemento costitutivo di fattispecie.

Occorre ora spostare l'attenzione su quanto viene richiesto, relativamente al requisito di cui al terzo comma dell'art. 416 bis cp, sul terreno della prova. In altri termini, posto che – pacificamente – secondo gli orientamenti riportati e quelli che si andranno ancora ad esaminare, la *forza di intimidazione* è elemento oggettivo di fattispecie, va verificato in concreto, alla luce cioè delle particolarità della vicenda processuale su cui si innesta la

pronuncia di legittimità, l'atteggiamento della Corte rispetto alla *qualità* della prova che si reputa necessario venga raggiunta rispetto alla “forza di intimidazione del vincolo associativo” ed al suo avvalersi da parte dell'associazione.

Affermazione difficilmente contestabile, sul punto, è quella per cui laddove si tratta di procedimenti relativi ad associazioni di tipo tradizionale, insediatesi nei territori di storica permeabilità del tessuto sociale rispetto alle infiltrazioni mafiose, la dimostrazione della esistenza (nei termini che si sono visti sopra) della *forza di intimidazione del vincolo associativo* è piuttosto agevole, posto che le condizioni di assoggettamento e di omertà che discendono dal radicamento, anche profondo, delle cosche o *'ndrine* insediatesi in quel territorio trovano solitamente numerosi riscontri probatori. Non vuol dire (né si rinvencono simili affermazioni in giurisprudenza) che in questi casi il requisito di cui si tratta sia ritenuto *presunto*, che non serva la relativa prova, ma - semplicemente - che il materiale probatorio ad esso relativo è facilmente rinvenibile in una serie di circostanze, anche costituite da atti processuali relativi, ad esempio, a pregresse attività della consorteria mafiosa cui la vicenda si riferisca (ad es. sentenze passate in giudicato), che sicuramente mostrano come - in quel territorio - lo sfruttamento della carica intimidatoria di quel gruppo mafioso abbia prodotto l'alone di intimidazione diffuso che ne è il riflesso esterno.

In altri processi, ove il fenomeno criminale che si vuol rivestire della forma dell'art. 416 bis cp si differenzia in qualche modo da quello tradizionale (come si vedrà), si sposta l'attenzione verso la ricerca di concreti indici rivelatori dell'*assoggettamento generico* che costituisce, come visto, il livello minimo necessario per individuare la carica intimidatoria autonoma che costituisce l'in sé del fenomeno mafioso.

Va detto sin d'ora che questa attenzione verso la ricerca di indici rivelatori della “forza di intimidazione”, se deve valere a maggior ragione laddove si sia di fronte a fenomeni che in qualche maniera si distinguono da quelli “classici”, non può neppure essere effettuata con minor approfondimento laddove si sia di fronte a fenomeni riconducibili (per forme, soggetti, strutture) alle mafie storiche ma contestualizzate in altro territorio, *altro* nel senso di differente da quelli nei quali “tradizionalmente” quei fenomeni allignano.

Ed allora, se si ritiene che una determinata struttura organizzata che si richiama a modelli organizzativi riconducibili alla *'ndrangheta* e con la “casa madre” calabrese ha rapporti, più o meno stretti, espliciti la propria attività (tentando di perseguire i fini propri indicati nell'art. 416 bis cp, attuati valendosi dello strumentario costituito dalla forza di intimidazione) nel territorio del “basso Piemonte” – ed ivi si reputa radicata la competenza territoriale, ciò vuol dire che *proprio in questo territorio* dovrà essere compiutamente dimostrata la sussistenza effettiva del primo livello di carica intimidatoria autonoma e del suo riflesso, ossia l'alone di diffusa intimidazione.

In nessun caso, invece, a pena di volere interpretare la norma penale incriminatrice quale presupponente requisiti differenti a seconda della maggiore o minore “facilità” di dimostrarne la consistenza, possono essere condivisi atteggiamenti che, aggirando il dato normativo, finiscono per ridurre il requisito di cui al terzo comma dell'art. 416 bis cp a mero intento programmatico, ovvero a desumerlo da indici soggettivi e strutturali che poco hanno a che vedere con il carattere tipicamente oggettivo ed esteriore della *forza di intimidazione del vincolo associativo*, finendo comunque, anche in questo caso, per

colorare il requisito di connotazioni soggettive/volontaristiche che stanno fuori da quello che richiede la norma, svuotando della sua principale caratteristica l'atteggiarsi della *mafiosità* come voluta e disegnata dal legislatore del 1982.

Tornando all'oggetto della presente indagine, si muova da Cass. 1612/2000 imp. Ferone che tratta specificamente dei requisiti di prova del carattere mafioso di un gruppo criminale. In massima si legge che *“La prova degli elementi caratterizzanti l'ipotesi criminosa di cui all'art. 416 bis cod. pen. può ben essere desunta con metodo logico induttivo in base al rilievo che il clan presenti tutti gli indici rivelatori del fenomeno mafioso, quali la segretezza del vincolo; i rapporti di paragone o di comparativo fra gli adepti; il rispetto assoluto del vincolo gerarchico, l'accollo delle spese di giustizia da parte della cosca; il diffuso clima di omertà come conseguenza e indice rivelatore dell'assoggettamento alla consorteria. Peraltro, gli indizi del reato associativo possono essere legittimamente tratti dalla commissione dei reati fine, interpretati alla luce dei moventi che li hanno ispirati, quando questi valgano ad inquadrarli nella finalità dell'associazione.”* Nella parte motiva, per quanto rileva, si fa riferimento ai dati rivelatori – necessari – della sussistenza della forza di intimidazione. La premessa è che *“Sin dalle prime pronunce questa Corte ha sottolineato tale autonomia, rilevando che le associazioni di tipo mafioso e le altre associazioni comunque localmente denominate sono figure radicalmente distinte rispetto all'ordinaria associazione per delinquere. È chiaro allora come l'elemento maggiormente designante la fattispecie prevista dall'art. 416-bis c.p. venne subito individuato nella forza intimidatrice del vincolo associativo utilizzata dai componenti il sodalizio (Sez. I, 9 giugno 1983, De Maio; Sez. I, 30 gennaio 1985, Scarabaggio). Essa, infatti, rappresenta l'“in sè” dell'associazione di tipo mafioso, il dato che più discrimina quella prevista dall'art. 416-bis dalle altre associazioni criminali. Sul piano della ricostruzione del reato, la “forza intimidatrice del vincolo associativo” trascende la stessa tipicità della condotta associativa di cui non costituisce una modalità di manifestazione, venendo, invece, definita quale elemento strumentale, come sottolineato dal verbo “si avvalgono, (Sez. I, 6 aprile 1987, Aruta); un'espressione che allude al momento in cui l'associazione ha raggiunto quel minimo di capacità intimidatoria in grado determinare le condizioni di assoggettamento e di omertà.”*

Prosegue la Corte, ritenendo: *“In cosa consista, poi, l'avvalersi della forza intimidatrice è concetto che può essere espresso solo adottando una formula di genere, considerato il ruolo cruciale del “metodo mafioso” e la sua possibilità di esplicarsi nei modi più disparati. Sia limitandosi a sfruttare la carica intimidatoria già conseguita dal sodalizio sia ponendo in essere nuovi atti di violenza o di minaccia. Nel primo caso è evidente che il sodalizio è già pervenuto al superamento della soglia minima che consente di utilizzare la forza intimidatrice soltanto sulla base del vincolo e del suo manifestarsi in quanto tale, all'esterno; nel secondo caso, è stato perspicuamente posto in luce dall'interpretazione giurisprudenziale come gli atti di violenza o di minaccia (forse, parrebbe più rigoroso parlare di “atti di intimidazione”, non soltanto perché non necessariamente la violenza e la minaccia esauriscono la categoria delle condotte di intimidazione ma anche, e soprattutto perché in tal modo diviene possibile fissare un discrimine concettualmente non irrilevante tra “forza di intimidazione” ed “attività di intimidazione”) non realizzano l'effetto di per sè soli, ma in quanto costituiscano espressione rafforzativa della*

precedente capacità intimidatrice già conseguita dal sodalizio (Sez. VI, 3 giugno 1993, De Tommasi). 4. Ulteriori elementi indispensabili per configurazione di quello che si è definito l'"in sè" del delitto di associazione di stampo mafioso sono la condizione di assoggettamento e quella di omertà, entrambe come conseguenza della forza di intimidazione del vincolo associativo da cui derivano causalmente; se, infatti - come si è già detto - l'assoggettamento e l'omertà dipendano da fattori diversi dalla forza intimidatrice del vincolo (ad esempio, da qualità soggettive di taluni componenti il sodalizio) può ritenersi, in presenza dei propri elementi costitutivi, la sussistenza di un'associazione per delinquere comune (Sez., 21 ottobre 1986, Musacco)."

Ecco, nel concreto, come viene motivata la correttamente ritenuta sussistenza, da parte della Corte territoriale sulla cui pronuncia la Cassazione si sofferma, del carattere mafioso di quel gruppo: *"(...) deve darsi atto alla sentenza denunciata di avere a lungo e correttamente argomentato sull'esistenza dell'associazione di tipo mafioso. Ha, più in particolare, rimarcato il giudice a quo come la collaborazione - per inciso, davvero atipica - del Ferone non avesse provocato la diaspora dell'associazione primigenia facente a lui capo, costituita, dopo complesse vicende, nel 1992, ed operante in Catania ove aveva compiuto omicidi, rapine, estorsioni, usura, traffici di droga, reati in tema di armi e di prostituzione. Il "pentimento" aveva soltanto determinato un diverso atteggiamento del programma criminoso e la composizione di un gruppo parzialmente diverso. Rimasero, infatti, nel sodalizio C.B. (...) ed altre persone. Con il intento del Ferone di innalzare il D.B. al vertice del sodalizio; tanto che aveva provveduto a fornire a quest'ultimo un falso alibi relativamente ad una rapina commessa il 29 ottobre 1994, così da provocarne la scarcerazione. Inoltre, il Ferone, nelle sue propalazioni, Aveva sempre tentato di non pregiudicare la posizione del D.B. e delle altre persone che erano confluite nella nuova struttura.*

Circostanze, queste, a lungo richiamate puntualizzandosi, con argomentazioni qualificate da assoluto rigore logico e giuridico, che la carica intimidatrice del sodalizio non proveniva, anche in questa fase, dal Ferone ma dall'organizzazione nel suo complesso; una carica funzionale - stante la situazione di assoggettamento e di omertà che ne derivava - a distruggere le cosche rivali. L'intento di realizzare vendette "trasversali" si connotava per l'utilizzazione della metodologia mafiosa se è vero che per realizzare il fine avuto di mira, il Ferone (per sua stessa ammissione) si era servito di una sorta di pax mafiosa compiendo una serie di vendette. Di qui la necessità di rinnovare i ranghi del sodalizio reclutando nuovi elementi a lui vicini (...) da affiancare agli altri già appartenenti all'associazione e rimasti un libertà (...).

Emerge inoltre dalla sentenza impugnata - ma tale profilo assume rilievo come puro elemento di contorno, non deciso ai fini di verificare l'esistenza e la qualificazione del sodalizio - che, in realtà, il uccisione di persone la cui sola colpa era di appartenenti a clan rivali aveva anche un ulteriore preciso scopo: affermare cioè (sia pure occultamente), l'egemonia della cosca Ferone sulle cosche avverse. Il giudice a quo riporta le dichiarazioni (de relato) di P.A. che apprende dalla moglie del Ferone che suo marito era un falso pentito, nel senso che voleva collaborare con la giustizia ma si proponeva anche di costituire un gruppo di suoi fedelissimi per vendicare i lutti subiti (circostanze confermate, da R.e D.R.). Ed è, fondamentale la puntualizzazione che le vendette "trasversali" non erano state realizzate per un fine personale del Ferone, come è dimostrato dall'omicidio di Santo Piacenti, consumato allo scopo di vendicarsi

"trasversalmente" dell'uccisione del padre del P., nell'interesse della stessa organizzazione, così da realizzare le vendette in funzione esclusiva dell'associazione e da instaurare un clima di terrore nei clan rivali.

La problematica trascende, quindi, le dichiarazioni de relato sopra riportate, volte a comprovare il fine ultimo dell'associazione, sul quale si sono a lungo soffermati taluni dei ricorrenti, assumendo una significazione circoscritta al controllo della motivazione della decisione impugnata sul punto concernente gli scopi "effettivi" dell'organizzazione criminosa.

Ed è significativo rilevare la continuità fra i nuclei associativi non tanto per porre nel dovuto rilievo il assetto dimostrativo dell'esigenza talora con pertinenti argomentazioni decisamente affermata dal giudice a quo - di "riaffermazione" del nucleo rinnovato, quanto per inferirne, a prescindere da tale profilo, la permanenza della struttura mafiosa originaria. Va precisato, allora, che le censure dei ricorrenti non si sottraggono ad una duplice contestazione. L'enfatizzazione, da un lato, dell'esigenza di raggiungere, attraverso le vendette trasversali, il predominio sulle associazioni rivali; dall'altro lato, il richiamo alla "continuità", proponendo modelli fondati su dati davvero congetturali e su cui la sentenza impugnata ha, a lungo e correttamente, argomentato. Già è sufficiente - alla stregua della ratio a base dell'art. 416-bis c.p., la considerazione, ricavabile dalla sentenza impugnata, della **permanenza di una struttura organizzata, dotata di una carica intimidatrice esterna e che avrebbe sicuramente proseguito nella sua opera di terrore**, simbolicamente desumibile, quale prosecuzione della carica originaria, dal compimento di **omicidi esemplari**, attuati con **metodo mafioso**. Inoltre, fu solo in forza del pentimento del M. che la serie degli omicidi venne interrotta; così da impedire che dagli omicidi a scopo di vendetta (di per sé qualificabili sia per la genesi sia per le modalità, come tipici reati fine di un'associazione di tipo mafioso) si iniziasse quella ascesa verso il controllo del territorio che soltanto fatti contingenti come il (finto) pentimento del Ferone, la detenzione della persona designata come capo (il D. B.) e di altri componenti la consorteria aveva momentaneamente arrestato in vista di tempi migliori. Nè occorre trascurare - come ha correttamente argomentato il giudice, a quo - che **l'esigenza di creare un clima diffuso di terrore appare comprovata dalla scelta delle vittime: donne, bambini, disabili**. Il tutto per fornire, ancora una volta, la dimostrazione della "metodologia mafiosa" a base delle scelte del Ferone, secondo i canoni indicati sub 2. In un quadro in cui un ruolo essenziale assume la struttura organizzativa lasciata integra dal suo capo. Una struttura stabile e permanente, con basi operative (casa di Anzio, ove il Ferone aveva, violando il regime di protezione, trasferito la sua dimora; immobili del F. e di V., vere e proprie postazioni di partenza per realizzare le spedizioni punitive), con una rigorosa struttura gerarchica, con disponibilità di arsenali di armi e di soggetti pronti a distruggerle dopo la loro utilizzazione, sulla cui valenza il giudice a quo si è a lungo soffermato;

traendone l'incontestabile conclusione che il gruppo criminoso facente capo al Ferone, pur dopo il pentimento di quest'ultimo, "è, rimasto in vita per compiere una serie indeterminata di omicidi e di reati concernenti le armi, allo scopo (immediato) di attuare la sete di vendetta ed (indiretto ma non secondario) di affermare la propria egemonia sulle cosche rivali)".

Emerge chiaramente da quali elementi, secondo la Corte, si debbano ricavare - e nel concreto siano stati ricavati - gli indici di mafiosità del sodalizio oggetto di quel processo (le parti più rilevanti sono riportate in *neretto*).

Ma è interessante anche leggere oltre, in motivazione: *“Altri elementi, ancora altamente significativi, sono stati correttamente stigmatizzati dalla Corte territoriale. La segretezza del sodalizio, attestata da una serie di riunioni nei luoghi designati; il esistenza di una cassa comune per il mantenimento dei detenuti pur se non concretamente operante per la grave situazione di difficoltà economica in cui venne a versare il sodalizio. Precisando come nonostante ciò, F. e P. consegnarono ai familiari del D.B. somme di danaro provenienti dal traffico di stupefacenti. Un dato anch'esso di assoluta significazione e dimostrativo di come il fine ultimo dell'associazione fosse effettivamente la ripresa dell'egemonia sulle cosche rivali e, dunque, di attività illecite lucrose. Un elemento di estrema importanza perché, non essendo necessario che i reati fine vengano concretamente realizzati, è sufficiente l'esistenza di un apparato organizzativo di carica intimidatrice tale da far derivare nei terzi (e negli stessi adepti) una situazione di assoggettamento e di omertà.*

A tale riguardo, se è vero che la sentenza pare insistere eccessivamente sull'assoggettamento "interno" - pur necessario ai fini della qualifica del sodalizio come mafioso - mentre, ammessa la forza intimidatrice del vincolo associativo, quel che sembra assumere rilievo esponenziale è la forza intimidatrice esterna, è anche vero che come sintomi univoci del clima di assoggettamento e di omertà di tale forza di intimidazione proiettata all'esterno e, quindi, della diffusività del clima di terrore, - il giudice a quo, oltre a ricordare come la carica dell'originario assetto societario non fosse mai venuta meno, rammenta (a puro titolo esemplificativo) le dichiarazioni dei coniugi A.; la posizione del N. costretto a dar ricovero al Ferone dopo l'omicidio del Piacenti; le dichiarazioni del custode del cimitero ove vennero uccisi la P. ed il B., rimasto chiuso nel bagno affermando di non essersi avveduto di quanto era stato consumato nel cimitero; le dichiarazioni del B. che, proveniente dal clan antagonista, riferisce che quando vide per la prima volta l'imputato in casa dello zio rimase "imbambolato" dal terrore. Così da scolpire, col riferirsi a concreti fatti significativi, la situazione di assoggettamento e di omertà di chiunque e sarebbe assurdo, in base alle più elementari massime di esperienza, escludere proprio i soggetti verso cui l'opera omicidiaria, attuata con costanti quanto mostruose cadenze. Era destinata, direttamente o indirettamente a realizzarsi - venisse in rapporto con il associazione o con gli associati.”

Ecco una serie di elementi concreti, oggettivi, indicativi secondo la Corte del fatto che quella struttura è stata in grado, con alcuni suoi esponenti, di creare attorno a sé un alone di intimidazione diffuso quale riflesso della carica intimidatoria autonoma caratterizzante il requisito di cui si sta ampiamente discutendo.

Di particolare rilievo, poi, quanto sostenuto da Cass. 4307/1997 (imp. Magnelli), soprattutto perché si trattava nella specie di individuare indici rivelatori della *mafiosità* dell'associazione relativamente ad un gruppo criminale insediatosi nel nord Italia.

Ecco i passaggi motivazionali di maggior rilievo. Si tenga presente che la Corte si pronunzia su ricorsi aventi ad oggetto – per quanto qui rileva – il rispetto o meno da parte della Corte di Appello di Milano quale giudice di rinvio in seguito ad annullamenti

parziali ad opera della Suprema Corte, nel medesimo processo, dei principi imposti dalla prima Corte di legittimità.

*“(...) Con il che si offre un'indeclinabile opzione esegetica, come quella che **rifiuta la prospettazione dell'aura di timore ed assoggettamento promanante dal vincolo associativo come di un elemento virtuale inerente al programma**, non necessariamente estrinsecato in concrete determinazioni fattuali.*

Contravvenendo al dictum della S.C., il giudice di rinvio ha sostenuto la tesi del c.d. avviamento mafioso, ossia del patrimonio di relazioni con personaggi mafiosi che, contrassegnando l'associazione sub A), avrebbe reso superflua la commissione di specifici episodi di violenza o minaccia da parte degli accoliti. Nel solco di tale impostazione è stato altresì affermato che non occorre che le manifestazioni di violenza e minaccia siano coeve allo stato di soggezione diffusa, imposta dal sodalizio, ne' che esse siano perpetrate dagli affiliati. Sarebbe, invece, sufficiente che costoro si siano assicurati l'avviamento determinato da pregressi comportamenti, perché possa dirsi che essi si sono avvalsi della forza di intimidazione propria del vincolo associativo. In tal modo è stato infranto il vincolo decisivo posto dalla sentenza rescindente, che in termini ineludibili esige la prova che l'associazione si è avvalsa di quella forza dopo l'entrata in vigore dell'art. 416 bis c.p.

Onde non è qui dato discettare, com'è avvenuto nei primi tempi dell'applicazione di quella norma, se la locuzione "si avvalgono", riferita ai sodali abbia privilegiato nella descrizione normativa il momento dinamico dell'esteriorizzazione (anziché quello statuito del vincolo associativo), senza peraltro richiedere l'attuazione della forza intimidatrice. La questione è stata risolta dalla S.C. con la pronuncia 8.7.95, alla ottemperanza della quale al giudice di rinvio non è dato sottrarsi.

*Sicché, pur se non occorre che tutti i membri del sodalizio operino in concreto atti di intimidazione, è necessario e sufficiente che la violenza o la minaccia di uno o di alcuni di essi si riconduca alla compagine come emanazione e prova della sua esistenza **ovvero che emerga e sia dimostrato un clima di diffusa intimidazione del quale gli associati si avvantaggino per perseguire i loro fini. Senza trascurare la collocazione temporale di quegli atti, più volte ribadita dalla S.C.***

Non meno evidente è il vizio in cui incorre il giudice di rinvio a proposito dell'imputazione associativa sub L1.

*Qui, infatti, la corte di merito, ponendosi in contrasto con il consolidato orientamento elaborato in tema di reato di cui all'art. 416 bis cp, desume dalla intimidazione fatta al Borletti (ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 416 cp) quel carattere di diffusività che connota la forza intimidatrice, asserendo nel contempo che tale requisito deve caratterizzare il programma dell'associazione e non essersi in concreto materializzato. L'assunto è doppiamente fallace. **In primo luogo, va sottolineato che l'intimidazione interna al sodalizio, pur se rilevante sotto il profilo dell'estrinsecazione del metodo mafioso, può coniugarsi con l'intimidazione esterna, ma non può prescindere, poiché il "proprium" dell'associazione è, per l'appunto, il riverbero, la proiezione esterna, il radicamento nel territorio in cui essa vive.** È stato - è vero - talvolta sostenuto che l'assoggettamento e l'omertà possono collocarsi anche all'interno di un contesto mafioso, derivando l'uno dalla forza di intimidazione allo interno del gruppo o dalla consapevole accettazione dei valori e delle gerarchie criminali, l'altra dalla inderogabile disciplina, in forza della quale l'associato "appartiene" al gruppo cui ha aderito, operando un'irrevocabile scelta di vita.*

È preferibile, però, ritenere che assoggettamento e omertà sono effetti psicologici che si producono esclusivamente all'esterno della realtà associativa di mafia o di camorra, riverberati e proiettati nell'ambiente circostante, mentre la succubanza e l'omertà degli accoliti, dovute ad intimidazione o ad una specifica subcultura, sono solo eventuali ed

*attengono al profilo criminologico e sociologico del fenomeno, più che a quello strettamente giuridico. Nè è condivisibile la designazione della diffusività della forza di intimidazione come elemento inerente al programma, e dunque virtuale, anziché effettuale, siccome manifestazione della condotta. La tesi della corte milanese, funzionale a quella dell'avviamento dell'impresa mafiosa, è recisamente smentita dai consolidati indirizzi interpretativi espressi da questa Corte. Quest'ultima, infatti, ha ripetutamente, anche di recente, stabilito che per qualificare un'associazione per delinquere ai sensi dell'art. 416 bis, **non è sufficiente che essa abbia programmato di avvalersi della forza di intimidazione e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà, ma è necessario che se ne sia avvalsa in concreto (vale a dire in modo effettivo) nell'ambiente circostante, essendo la diffusività un carattere essenziale della forza intimidatrice** (v., e pluribus, cass. sez. I, 18.10.95, n. 10371, Costioli; sez. VI, 27.3.95, n. 2164, Imerti). È stato deciso in tal senso che assoggettamento ed omertà devono riferirsi non ai componenti interni - essendo siffatti caratteri presenti in ogni consorteria - ma ai soggetti nei cui confronti si dirige ragione delittuosa, essendo i terzi a trovarsi, per effetto della diffusa convinzione della loro esposizione ad un concreto ed ineludibile pericolo, di fronte alla forza dei "prevaricanti", in uno stato di soggezione (cass. sez. I, 7.4.92, n. 4153, Barbieri).(...)"*

Sebbene siano affermati principi di diritto, per la particolarità della pronunzia, e non vi siano precise indicazioni sul "concreto" elemento che possa assurgere a prova della esistenza della forza di intimidazione, non di meno è assolutamente chiaro che – come ben evidenziato nelle parti riportate in *neretto* – sia necessario il puntuale riscontro della capacità di intimidazione *esterna* (non sufficiente, come afferma la Corte, un atto di violenza o di minaccia rivolto a chi sia *intraneus* alla associazione), ossia che lo *strumento*-forza di intimidazione venga utilizzato all'esterno, posto che la *diffusività* è carattere essenziale della forza di intimidazione.

Si veda poi Cass. 2402/1999 (Pm in proc. D'Alessandro). Qui si tratta di una pronunzia su ricorso del PM contro una ordinanza del Tribunale del Riesame di Bologna.

La Corte di legittimità afferma fra l'altro che: "*(...) i poteri di coartazione a livello individuale propri di qualsiasi sodalizio - specialmente, ma non esclusivamente - nei confronti dei partecipanti, soggetti alle regole e alla disciplina peculiari del sodalizio stesso, sono cosa ben diversa della "forza d'intimidazione" promanante dal "vincolo associativo" propria di un'associazione di tipo mafioso e tale secondo la previsione dell'art. 416 bis c.p. da ridurre le persone investitene in "condizione di assoggettamento e di omertà" - vale a dire in condizioni di menomata libertà di determinazione così incisive da renderli strumento indiretto o passivo o, quanto meno, testimoni muti dei delitti e degli illeciti commessi dal sodalizio criminale. Va rilevato altresì per quanto qui ne concerne che, la "forza d'intimidazione" deve promanare impersonalmente dal consorzio criminoso, di guisa che è del tutto irrilevante e comunque inidonea alla configurazione del reato la circostanza che alcuno dei partecipanti esprima di per sè - per l'effertezza dei suoi delitti, per le caratteristiche personali che ne esaltano le capacità criminali o per qualsiasi altra ragione - e proietti anche all'esterno una influenza negativa idonea a suscitare soggezione nelle persone investitene (cfr. la recente Cass. VI, u.p. 23.3.1998, Guglielmelli). Nè la costituzione di una associazione mafiosa può essere automaticamente desunta dalla commissione di uno o più delitti eseguiti con modalità mafiose (v. la recente Cass. VI, c.c. 29.1.1998, p.m. contro Aprigliano).*

Ne consegue l'impossibilità di desumere la costituzione di una parallela associazione di tipo mafioso da un unico delitto di estorsione in ricorso indicato come commesso da partecipanti all'associazione finalizzata al commercio illecito di stupefacenti allo scopo esclusivo di assicurare al sodalizio il pagamento di forniture effettuate ovvero dei delitti di omicidio commessi, peraltro non nell'interesse della consorteria criminale; ma, come messo in luce nel provvedimento applicativo della misura e non contestato dal pubblico ministero ricorrente, soltanto per eliminare rivali personali dei capi - anzi di uno dei capi, lo Sciuto - coinvolti in una rissa da balera.

Va considerato infine che il P.M. ricorrente tace del tutto sulla circostanza, di per sé risolutiva, evidenziata a pagina 17 dell'ordinanza impugnata, laddove il Giudice del riesame ha concluso in punto rilevando che "allo stato delle acquisizioni probatorie, non vi è traccia in atti di un diffuso atteggiamento omertoso o di un assoggettamento comunque considerevole di persone", ch  "anzi, a ben valutare le numerose dichiarazioni accusatorie di persone informate e di coindagati, emerge piuttosto la prova del contrario". (...)"

La Corte condivide dunque la valutazione del Tribunale territoriale laddove ritiene che non vi sia traccia probatoria di un **diffuso atteggiamento omertoso** o di un **assoggettamento considerevole di persone**. In altri termini,   necessario perch  una associazione possa definirsi di tipo mafioso, che si dia la prova di un *diffuso* alone di intimidazione promanante dalla associazione in quanto tale (e non da singoli partecipi ovvero in seguito alla commissione di singoli reati, pur realizzati con modalit  mafiose).

Altra pronuncia meritevole di approfondimento   Cass. 4893/2000 (PG in proc. Frasca). In un contesto motivazionale incentrato sulla sussistenza o meno della prova in ordine al rilievo della condotta di un Sindaco di un Comune calabrese, nonch  parlamentare, quale concorrente esterno nel reato di associazione di tipo mafioso (il Sindaco avrebbe favorito in vario modo le cosche della Sibaritide in cambio di appoggi elettorali), la Corte si sofferma sulle tematiche relative alla prova circa la sussistenza della forza di intimidazione.

"(...) Parimenti errato   il rilievo, contenuto nella impugnata sentenza, con il quale si osserva che non   stata fornita la prova che, nello svolgimento della campagna elettorale a favore del Frasca, i vari clan abbiano usato modalit  minacciose o fatto ricorso a comportamenti violenti. In realt , a parte il fatto che, in sentenza,   ricordato almeno un (grave)episodio di intimidazione "a fini elettorali" (sequestro Falvo),   da rilevare che violenza e minaccia non costituiscono modalit  con le quali deve puntualmente manifestarsi all'esterno la condotta degli agenti, quasi che, tutte le volte in cui gli stessi in tal modo non operassero, non sarebbero, per assurdo, riconoscibili come appartenenti ad una associazione avente le caratteristiche ex art 416 bis cp. (sul punto, vedasi sez. I, 6.6.1991 n. 6203, pres. Carnevale, est. Serianni, ric. PM vs Grassonelli, RV 188023, nonch  sez. II, 10.5.1994, n. 5386, pres. Call , est. Nardi, ric. Matrone, RV 198647). Rivestendo mera natura strumentale nei confronti della forza di intimidazione, violenza e minaccia costituiscono un accessorio eventuale, o meglio, latente, della stessa. Esse ben possono derivare (anzi, il pi  delle volte, cos  accade) dalla semplice esistenza e notorieta del vincolo associativo. La condizione di assoggettamento e gli atteggiamenti omertosi indotti nella popolazione non costituiscono l'effetto, per cos  dire, meccanico e

causale, di singoli, individuabili, atti di sopraffazione o di minaccia, ma sono la conseguenza del prestigio criminale della associazione, che, per il solo fatto di esistere, di operare e di aver operato, per la sua fama negativa, per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici ed indiretti, si accredita come un effettivo, temibile ed "autorevole" centro di potere.(...)"

Viene ribadito, in sede di legittimità, che “violenza e minaccia” rispetto alla forza intimidatrice non costituiscono che un accessorio *eventuale* o *latente*, che può dunque non manifestarsi (anche se nel caso di specie si è manifestato), perché ciò che rileva è che la condizione di assoggettamento e gli atteggiamenti omertosi della popolazione derivino dal *prestigio criminale* dell’associazione, guadagnato *per aver operato ed operare, per la fama negativa, per la capacità di lanciare avvertimenti*.

Corollario di tale affermazione, evidentemente, la necessità che della esistenza di queste condizioni sia offerta la prova. Scorrendo la restante parte della motivazione, ci si avvede di come la Corte di legittimità censuri l’atteggiamento del giudice *a quo* che non avrebbe considerato unitariamente una serie di *indici rivelatori* della utilizzazione, durante la campagna elettorale per l’elezione dell’imputato ad una carica locale, del portato (nel senso sopra indicato) della forza intimidatrice: gesti simbolici quali l’incontro con un “capoclan” a fini di riappacificazione, l’aver ospitato nella propria auto un altro esponente di spicco di una cosca *ndranghetistica*, il rapimento da parte di un capocosca vicino all’imputato di un avversario politico, minacciosamente avvisato del fatto che un esempio di comportamento corretto poteva venire proprio da quello tenuto dall’imputato, ecc.

Tutti elementi, questi, che la Corte di legittimità pretende la Corte di merito valuti complessivamente ed unitariamente, anche rispetto alla necessità di individuare l’esercizio del *metodo mafioso* nel perseguimento dei fini associativi, quali dati oggettivi e sicuramente apprezzabili da parte di chi viene in contatto (e quindi è esterno) con i gruppi criminali.

Agevole, nella specie, individuare il sostrato sociale in cui tali ragionamenti vanno a calarsi, trattandosi di territorio calabrese, in cui operavano cosche conosciute, con esponenti di punta altrettanto noti alla popolazione del luogo.

Ancora, merita attenzione quanto affermato da Cass. 35914/2001 (imp. Hsiang Khe ed altri). Si tratta del riconoscimento della *mafiosità* di una associazione di cittadini cinesi finalizzata alla gestione ed organizzazione del traffico di cittadini cinesi in Italia, associazione insediatasi in territorio fiorentino.

Eccone i passi più rilevanti ai fini che qui interessano.

La Corte inizia con il ricordare i passaggi essenziali delle decisioni di merito: “*Con sentenza del 24 maggio 1999 il Tribunale di Firenze affermava, per quanto qui ancora interessa la colpevolezza di alcuni cittadini cinesi (...) per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo A1 della imputazione) con ruolo di promotore e dirigente attribuito al primo, organizzazione creata soprattutto per gestire il traffico di clandestini cinesi verso l'Italia persone poi impiegate e sfruttate anche in lavori presso ristoranti laboratori di pelletteria e tessuti, gestiti da taluni di essi associati; dichiarava ancora (...) colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 605, 629 C.P. così modificata la originaria imputazione (capo A2) di sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di (...); inoltre lo stesso (...) colpevoli di organizzazione e gestione di gioco d'azzardo; infine (...) colpevoli di aver favorito ripetutamente e per scopo di lucro le immigrazioni*

clandestine (legge n. 39/1990); condannava tutti, con le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e la ritenuta continuazione, a pene di legge.

2. Ricordava il Tribunale - quale fonte di prova utile per un primo tratteggio del quadro complessivo, quadro di poi avallato da elementi di origine diversa - le dichiarazioni acquisite per rogatoria all'estero dal cittadino francese R. T. il quale aveva svolto compiti di "accompagnatore" di clandestini per conto di una organizzazione facente capo in Francia a tale (...) almeno fino all'arresto di costui avvenuto nel gennaio 1996. Tale lavoro di scorta lo aveva in genere impegnato fino a Firenze dove la consegna veniva fatta ad altri incaricati: in queste occasioni aveva personalmente assistito presso il ristorante (...) di via della Saggina (gestito di fatto dal capo (...) dal genero (...) al versamento di denaro da parte di persone interessate alla riconsegna di un clandestino; aveva ricevuto per sè somme varie, sempre dell'ordine di milioni, a compenso della sua opera, da parte di varie persone, tra le quali tale (...) che a sua volta pagava per conto del giovane proprietario del predetto ristorante (...); aveva assistito a percosse inferte a un clandestino fino a farlo piangere in modo che la persona che doveva pagare per lui lo ascoltasse al telefono e si muovesse a pietà. Individuava il T. anche un altro locale nel quale avvenivano i pagamenti da parte dei "garanti" (ristorante (...) in via di Novoli, appartenente a (...)) e riferiva sulla precisa ubicazione degli appartamenti (specialmente via dei Cammori e via Veracini) nei quali i clandestini venivano custoditi fino al pagamento del riscatto.

4. Ricordava ancora il Tribunale gli esiti delle intercettazioni telefoniche e le altre indagini di p.g. (che chiamavano in causa altri soggetti appartenenti alla organizzazione) nonché dichiarazioni di collaboranti già facenti parte di un gruppo romano elle, impegnato in illecite attività analoghe, intratteneva rapporti di malaffare con la compagine fiorentina.

5. Si soffermavano poi i primi giudici sull'episodio originariamente contestato come sequestro di persona. Il B. - nella primavera/estate del 1995 - fu introdotto in Italia avendo come garante un'altra cinese (certa H. M. L.), residente in Empoli. Consegnato al gruppo fiorentino di H. fu tenuto segregato per alcuni giorni, a causa di problemi sorti per il pagamento; riuscì a fuggire per rifugiarsi presso la donna ma di lì a poco venne rintracciato da una squadra di quattro cinesi (tra i quali fu poi riconosciuto Z. M. F. che guidava l'auto), picchiato (con minacce gravi anche all'indirizzo delle persone che lo ospitavano) e riportato a Firenze. Ripresero così le minacce di morte se non fosse stato pagato il riscatto fino a che la donna e la figlia, raccolta faticosamente la somma (in contanti e con due assegni di 5 e 6 milioni) andarono a consegnarla presso il ristorante (...) dove il B. fu liberato. La vittima fornì poi un buon contributo alle indagini, riconoscendo tra l'altro i luoghi dove era stato tenuto segregato, mentre si poté scoprire che l'assegno di sei milioni era stato ricevuto da (...)

6. Si metteva ancora in evidenza dal Tribunale il clima di gravissima intimidazione esercitata dagli imputati sugli appartenenti alla comunità cinese in Italia onde dissuaderli da ogni forma di collaborazione con gli organi di polizia: considerato questo e tenuti presenti alcuni gravi episodi di violenza fisica nei confronti di persone che avevano osato opporsi alle illecite pretese, i primi giudici si persuadevano della sussistenza delle condizioni di assoggettamento e di omertà (tra gli associati e soprattutto nei confronti di terzi) caratteristiche dell'associazione di tipo mafioso. (...)"

Rispondendo ai ricorsi degli imputati sulla impossibilità di ravvisare, nella ipotesi colà trattata, in specie il requisito della *forza intimidatrice*, la Corte di legittimità ritiene:

"(...) Va così posto anzitutto in rilievo che la realtà mafiosa - all'origine caratterizzata da struttura vasta e monolitica operante in bene individuati territori - è venuta

*trasformandosi e articolandosi in una molteplicità di organizzazioni col mutare e l'ampliarsi del genere di interessi parassitari perseguiti (basti pensare all'edilizia, al contrabbando di tabacchi, alla droga) e con l'estendersi delle zone territoriali di influenza: fenomeno quest'ultimo evidentemente ricollegabile anche alle aperture via via crescenti di ogni collettività locale verso altre realtà sociali, come all'assottigliamento delle frontiere o riconducibile, per rimanere al nostro paese, ai grandi fenomeni di immigrazioni da paesi dell'est europeo e addirittura dall'estremo oriente. Come più d'uno ha osservato, merito della proposta di legge La Torre (poi divenuta legge n. 646/1982 che ha introdotto nel nostro codice penale l'art. 416 bis) è appunto quello di avere abbandonato - o almeno di non aver più considerato come obiettivo unico da colpire - la mafia intesa nel primo tradizionale senso per rivolgere il proprio interesse verso i gruppi mafiosi (le "cosche") composti anche da numero limitato di persone (persino tre soltanto) e **con zone e settori d'influenza limitati**. Fu grazie a quella iniziale intuizione che si passò, nel progredire dei lavori parlamentari, dalla incriminazione dell'associazione mafiosa alla focalizzazione (anche) della associazione "di tipo mafioso" e alla conseguente formulazione dell'ultimo comma dell'articolo dove si menzionano, appunto, tutte le organizzazioni che comunque localmente denominate perseguono quei certi scopi "valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo".*

*Risultato importante del diverso assetto normativo, peraltro, è anche quello di avere eliminato la stessa idea che sia punibile come mafiosa soltanto l'associazione, per così dire, "potente" perché capace, oltre che di aggregare moltissime persone, di acquisire e moltiplicare risorse finanziarie notevoli come di controllare in modo ferreo un certo spazio territoriale valendosi di strutture complesse e collaudate; quel che è necessario (e sufficiente) sulla base della norma è che gli associati si avvalgano della forza intimidatrice derivante dal perverso vincolo e delle condizioni di assoggettamento psicologico e di omertà che a lor volta ne scaturiscono anche all'esterno per conseguire una o più delle finalità menzionate nel terzo comma dell'articolo stesso (su queste ultime nozioni la giurisprudenza di legittimità è ormai amplissima e, pur con le inevitabili sfumature, costante sui dati di fondo). Non si è mancato nella stessa giurisprudenza di avvertire, in particolare, che la forza di intimidazione può esplicarsi coi mezzi e nei modi più vari (sembra persino banale ricordare che la disponibilità di armi è prevista dalla legge solo come circostanza aggravante) **sempre che sia trasmessa all'esterno la sensazione o se si vuole, la persuasione della ineluttabilità del male o dei mali che vengono di volta in volta minacciati nel momento in cui la "carica di pressione" comincia a far sentire i suoi effetti l'organizzazione viene a giuridica evidenza sui piano penalistico**, indipendentemente dal raggiungimento concreto degli obiettivi anche se spesso nuovi atti di violenza o di minaccia si rendono necessari per rafforzare o comunque tener viva la capacità intimidatrice già conseguita dal sodalizio (cfr., per tutte, sez. 6^a 31/1/1996, Alleruzzo; sez. 1^a, 15/4/1994, Matrone; sez. 5^a 9/4/1998, Magnelli). Va da sé che tale **forza prevaricante ha capacità di penetrazione e di diffusione inversamente proporzionali ai livelli di collegamento che la collettività sulla quale si esercita è in grado di mantenere per cultura o per qualsiasi altra ragione, con le istituzioni statuali di possibile contrasto**, potendo evidentemente la intimidazione passare da mezzi molto forti (minaccia alla vita o al patrimonio quando ci si trovi in presenza di soggetti ben radicati in un territorio, come per esempio gli operatori economici non occulti) a mezzi semplici come minacce di percosse rispetto a soggetti che, vivendo già in*

condizioni di clandestinità o di semillegalità, non siano in grado di contrapporre valide difese (anche se nel caso la "cattiva fama" guadagnatasi dal sodalizio non sempre si è alimentata, come si accennerà, di rappresaglie di poco conto). Si è infine felicemente osservato in dottrina che la intimidazione non è la semplice coazione che si esercita in modo occasionale ma diretto nella estorsione, sibbene un "perdurante stato di timore grave" che induce a tenere i comportamenti richiesti anche a prescindere dall'attuale compimento di atti minatori e dalla circostanza che i delitti scopo siano caratterizzati di per sè dall'impiego strumentale di violenza: importante è solo che tali reati siano espressione (o risultino, come tipo, tra i programmi) del sodalizio. Dopo quanto si è detto specie sulle associazioni "di tipo" mafioso, si deve concludere, con la Corte fiorentina, che il reato di cui all'art. 416 bis C.P. bene è realizzabile anche con riguardo ad organizzazioni che, senza controllare tutti coloro che vivono o lavorano in un certo territorio, rivolge le proprie mire a danno dei componenti di una certa collettività - quindi anche stranieri immigrati o fatti immigrare clandestinamente - a condizione che si avvalga di metodi tipicamente mafiosi e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà (per precisi riferimenti sul punto cfr. sez. 6^a, 13/12/1995, Abo El Nga Mohamed): è d'altra parte intuitivo che se la ragione della particolare incriminazione è l'uso di quei metodi mafiosi che di per sè si ritiene particolarmente offensivo dei beni (ordine pubblico oggettivo e condizione psicologica di sicurezza e di tranquillità) che s'intendono tutelare, il numero effettivo dei soggetti che al momento sono coinvolti come vittime ha peso relativamente secondario a fronte della diffusività del fenomeno a danno di un numero indeterminato di persone che potranno in tempi brevi trovarsi alla mercè del sodalizio. (...)".

Fondamentali i rilievi della Corte di cassazione in questa pronuncia. Si può ben essere di fronte ad una associazione di tipo mafioso (non insediatasi in territori "tradizionali") anche ove "vittime" dell'esercizio tipico della forza intimidatrice siano solo i componenti di una certa collettività (ad esempio, i cittadini cinesi immigrati clandestinamente nel territorio fiorentino), purchè si assista al concreto avvalersi, da parte del gruppo anche ristretto di associati, di metodi che implicino l'avvalersi delle condizioni di assoggettamento ed omertà che consentono il perseguimento degli scopi.

E la Corte, a titolo di esempio, richiama gli stessi elementi già indicati dalla Corte territoriale: il rifiuto di qualsiasi forma di collaborazione con gli organi di Polizia e le gravi rappresaglie attuate nei confronti di chi aveva "osato" opporsi alle illecite pretese. E' dunque sicuramente *esportabile* il carattere mafioso di gruppi criminali, ma deve manifestarsi, all'esterno, ossia nel contesto territoriale o sociale in cui il gruppo vuole operare, nelle forme tipiche indicative della sussistenza del requisito di cui all'art. 416 bis co III cp.

Vale la pena di richiamare anche Cass. 45711/2003 (PG in proc. Peluso) che, sebbene apparentemente faccia riferimento alla sufficienza di una capacità di intimidazione *potenziale*, prende in esame concretamente la *mafiosità* di una associazione ligure che, nei comportamenti concretamente tenuti rispetto alla attuazione del programma criminoso, aveva in realtà utilizzato strumenti tipicamente indicativi del concreto esercizio della forza di intimidazione.

La vicenda vede la Cassazione adita su ricorso contro un provvedimento del Tribunale del Riesame di Genova.

“(…) Con ordinanza in data 20/5/2003, il tribunale di Genova, confermava l'ordinanza cautelare in carcere, emessa dal GIP., nei confronti di P.G., in relazione al reato di cui al capo B), esclusa l'aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203/91. All'indagato, era contestato il delitto di cui agli articoli 81 cpv, 110, 629.2, 513 bis, 610 e 635 C.P., nonché l'aggravante di cui sopra, in quanto, in concorso, avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis C.P. e al fine di agevolare l'attività della associazione per delinquere di stampo mafioso, tramite violenza e minacce, compiva atti di concorrenza ai danni della V. e costringeva i titolari del bar (...) a togliere i videogames della predetta società.

Ricorre per cassazione il P.M. DDA del tribunale di Genova, deducendo illogicità della motivazione, travisamento del fatto per erronea valutazione del materiale probatorio. Secondo il ricorrente, il tribunale aveva escluso la ricorrenza della aggravante contestata, rilevando che con riferimento alla posizione di altri indagati lo stesso tribunale aveva ritenuto che, nel sodalizio capeggiato da (...) si ravvisassero i connotati dell'associazione di stampo mafioso di cui all'art. 416 bis C.P.. Con l'ordinanza, il GIP, aveva contestato al P. nel capo B), di avere agito, anche avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis C.P., e non solo al fine di agevolare l'attività dell'associazione per delinquere di cui sopra. Pertanto, il tribunale, non poteva limitarsi ad escludere l'aggravante solamente perché l'originaria imputazione di cui al capo A) era stata diversamente qualificata ex art. 416 C. P.

Avrebbe, invece, dovuto valutare le modalità con le quali il reato contestato era stato perpetrato e valutare se la violenza e le minacce utilizzate connotavano metodi mafiosi. Il P.M., lamenta anche che sussisteva il reato di cui all'art. 416 bis C.P. contestato ad altri indagati e che il tribunale del riesame, invece, l'aveva escluso (con decisione, impugnata in cassazione) nei confronti di (...), ai limitati fini cautelari, qualificando solo come associazione per delinquere aggravata, l'originaria contestazione. Concludeva per l'annullamento del provvedimento impugnato.

(...)

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Questa Corte con sentenze rese in data 25/6/2003, ha annullato le ordinanze emesse nei confronti di (...), con le quali il tribunale di Genova, nel confermare la custodia cautelare in carcere nei loro confronti aveva, tuttavia, data una diversa qualificazione giuridica al reato originariamente loro contestato, escludendo la ricorrenza dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 416 bis C.P., nonché dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991.

Secondo il tribunale, nell'ipotesi associativa mafiosa ricorrono la forza intimidatrice del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, entrambe funzionali alla consumazione di delitti ovvero all'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, per cui solamente dopo che si è consolidata un'autonoma carica di intimidazione diffusa essa non ha più bisogno di commettere atti concreti diretti, vivendo sostanzialmente di rendita grazie al clima omertoso instauratosi nella zona "controllata".

*Non sarebbe, invece, sufficiente per qualificare come mafiosa una *societas sceleris* esplicitare atti di violenza o minaccia diretti a far acquisire al gruppo un'autonoma forza intimidatrice ancora di là da venire.*

Perciò tale forza deve essere connotata al vincolo associativo e non va collegata a concreti atti di intimidazione posti in essere dagli affiliati dell'associazione stessa, come accaduto, nella specie, in relazione ad ognuno dei reati-fine posti in essere nell'ambito del programma associativo descritto nel capo A), a carico dei componenti della famiglia Di Donna.

In sostanza, l'intimidazione consegue all'operato dell'associazione, sempre che si sia stabilizzata in un dato ambiente e si impone nel tempo senza necessità di nuovi atti di violenza o minaccia. La decisione risulta erronea.

La stessa ordinanza impugnata, correttamente, riconosce che quello di cui all'art. 416 bis C.P., è un reato di pericolo, che si perfeziona con la semplice costituzione dell'associazione e non postula l'effettiva commissione di delitti.

Perciò, riconosce che il legislatore ha apprestato una tutela anticipata colpendo la semplice partecipazione all'associazione, a prescindere dal raggiungimento degli scopi attraverso la commissione di singoli reati fine.

Quindi, non è esatto ritenere che una associazione debba passare attraverso un duplice momento costitutivo per essere considerata mafiosa: costituzione dell'associazione e successiva qualificazione solamente dopo avere raggiunto una reale capacità intimidatoria di cui i partecipi si avvalgano nelle loro attività.

Viceversa, ritiene la Corte che per qualificare come mafiosa ai sensi del terzo comma dell'art. 416 bis C.P., una organizzazione criminale, sia sufficiente la mera capacità di intimidire che essa abbia dimostrato all'esterno ' non essendo necessario che essa sia stata effettivamente raggiunta ' da valutare tenendo conto delle finalità del sodalizio, dell'ambiente di operatività, dei metodi utilizzati, della struttura organizzata e di qualsiasi altro elemento utile.

Pertanto, considerata la funzione repressiva anticipatoria della fattispecie criminosa ' diversamente da quanto ritenuto dall'ordinanza impugnata ' tale capacità può essere anche solo potenziale, per cui l'espressione "si avvalgono", contenuta nella norma, non presuppone solamente che la capacità di incutere timore si sia già imposta, ma deve essere intesa anche nel senso che i partecipi al sodalizio intendono avvalersi della loro intrinseca capacità intimidatoria per perseguire i propri scopi criminali. Intesa in tal senso, la norma consegue un effetto pieno, colpendo non solo l'organizzazione mafiosa che abbia iniziato ad agire all'esterno, dimostrando la sua pericolosità, ma anche quella associazione che essendo stata costituita per la commissione di una serie di delitti ed avendo raggiunto una elevata pericolosità intrinseca di intimidazione, potrebbe raggiungere i suoi scopi senza porre in essere alcun atto concreto di intimidazione, incutendo timore nei terzi proprio in virtù della sua capacità ad esercitare pressioni e costrizioni.

Nella fattispecie, con riguardo alla struttura criminosa alla quale era stato ritenuto facesse parte il D.D. (come recita l'ordinanza, "circondato da una sinistra aura criminale, quale emerge dalle deposizioni delle vittime delle estorsioni e consumate in ambito associativo"), secondo il tribunale, non poteva essere riconosciuta la qualificazione specifica di mafiosa, in quanto non era emerso con la dovuta nettezza che la nomea di mafiosi dei partecipi avesse impressionato molto gli operatori commerciali

del settore dei videogiochi in ambito spezzino e massese, in quanto il numero degli apparecchi installati a seguito degli attentati incendiari e alle condotte estorsive non aveva raggiunto un livello rilevante.

Come già ricordato tali conclusioni non sono condivisibili. Il tribunale ha ritenuto anche che, benché l'attività illecita posta in essere dagli indagati si fosse rilevata oltremodo pericolosa, tanto che avrebbe potuto condurre al concreto radicamento di metodi delinquenziali mafiosi, tuttavia era mancata, nella specie, l'omertà tipica delle associazioni mafiose. Per giungere a tale conclusiva affermazione, però, il tribunale ha fatto generico riferimento al fatto che gli episodi di violenza e minaccia sarebbero stati denunciati nel giro di qualche giorno. Come contestato dal P.M. ricorrente, il tribunale non ha, invece, valutato tutta una serie di elementi dimostrativi di una strategia criminale volta all'attuazione del piano criminoso. Infatti, risulta dagli atti che alla mancata collaborazione con la P. G. (da attuarsi con la sostituzione di videogiochi delle ditte concorrenti installati presso locali pubblici), avevano fatto seguito gravi atti intimidatori, quali attentati incendiari, pestaggi, estorsioni e minacce attuate avvalendosi di cittadini albanesi facenti parte dell'organizzazione.

Ha, altresì, omesso di valutare al fine di accertare l'esistenza della condizione di assoggettamento ed omertà ' tanto piu' che il provvedimento riguardava l'emissione di misure cautelari ' che le pressioni effettuate nei confronti dei titolari della ditta (...) e di (...) erano state denunciate a distanza di tempo e dopo l'installazione del primo videogioco; che diversi titolari di esercizi pubblici (...) avevano dimostrato innegabile reticenza nel collaborare con le forze dell'ordine e verbalizzare le pressioni subite, preoccupati delle conseguenze che potevano derivarne.

Inoltre, il tribunale, sottovalutandolo, non ha considerato un elemento da lui stesso richiamato e utilizzato solamente ai fini della individuazione della misura cautelare idonea e, cioè', che il D. D. aveva commesso la maggior parte dei reati utilizzando un semplice telefono cellulare, sintomatico di per sè stesso della forza intimidatrice ormai acquisita e conosciuta dall'organizzazione della quale faceva parte.

Pertanto, avendo il tribunale accertato la partecipazione attiva del P. all'episodio estorsivo contestatogli e la sua identificazione fotografica effettuata con certezza dalla parte offesa, nonché la reiterazione di atteggiamenti intimidatori da parte del gruppo facente capo alla famiglia D. D. attraverso una spedizione punitiva in cui erano stati danneggiati e imbrattati i videogiochi della ditta del M. concorrente di quella D. D. e accertata la particolare violenza attuata dal P. determinato a sfondare con una sbarra di ferro un videogioco del M. minacciando più volte la p.o., alla luce delle osservazioni svolte, non appare logica l'esclusione della aggravante di cui all'art 7, legge 203/91. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al tribunale di Genova che, nel nuovo esame, dovrà attenersi ai principi sopra affermati. (...)"

Ora, accanto ad affermazioni di principio quale quella per cui sarebbe sufficiente che l'associazione intenda avvalersi della forza intimidatrice (affermazione che, per quanto si è già esposto e si esporrà, non può condividersi) la Corte stessa ritiene che "sia sufficiente la mera capacità di intimidire che essa abbia dimostrato all'esterno 'non essendo necessario che essa sia stata effettivamente raggiunta' da valutare tenendo conto delle finalità del sodalizio, dell'ambiente di operatività, dei metodi utilizzati, della struttura organizzata e di qualsiasi altro elemento utile."

Viene espressamente richiamata la “sufficienza” di una capacità di intimidire *dimostrata all'esterno*, sia pure non effettivamente raggiunta, che va valutata peraltro tenendo conto delle finalità del sodalizio, dell'ambiente, dei metodi, della struttura e di qualsiasi altro elemento utile.

Ma quali sono gli elementi che, secondo la Corte di cassazione, si sarebbero dovuti prendere in considerazione al fine di valutare la *mafiosità* del gruppo oggetto della vicenda processuale?

Basta scorrere la motivazione per avvedersi che si tratta in realtà di manifestazioni tipiche dell'assoggettamento esterno, ossia di quella che è stata definita la capacità intimidatoria autonoma con il suo riflesso costituito dall'alone di intimidazione diffuso: esistenza di atti di violenza o minaccia (che pure non sarebbero neppure necessari, nell'economia del requisito in trattazione) – quali atti incendiari, estorsioni, pestaggi –, reticenza e omertà nel denunciare e riferire all'Autorità Giudiziaria delle pressioni ed intimidazioni subite, commissione dei reati, da parte del vertice del gruppo criminale, “solo per mezzo di un telefono cellulare” ciò che sarebbe *sintomatico di per sé stesso della forza intimidatrice ormai acquisita e conosciuta dall'organizzazione della quale faceva parte*.

A ben vedere, non possono residuare dubbi sul fatto che questi elementi altro non siano se non la dimostrazione della effettiva capacità intimidatoria che aveva assunto il gruppo della cui mafiosità si discuteva in quella vicenda processuale cautelare.

Ancora, si richiama la motivazione – nella parte rilevante ai fini della presente trattazione – di Cass. 9604/2004 (PG in proc. Marinaro) laddove individua i caratteri propri della associazione di tipo mafioso e gli indici dai quali trarre la sussistenza di tali caratteri.

“(…) 7. *Relativamente alla lamentata contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla configurabilità degli elementi costitutivi del delitto di associazione di tipo mafioso, la Corte rileva che il ricorso non è fondato.*

L'associazione per delinquere di stampo mafioso viene qualificata come tale in ragione dei mezzi usati e dei fini perseguiti. Il terzo comma dell'art. 416 bis c.p. individua il metodo mafioso mediante la fissazione di tre parametri caratterizzanti - forza intimidatrice del vincolo associativo, condizione di assoggettamento e condizione di omertà - da considerare tutti e tre come elementi necessari ed essenziali, perché possa configurarsi questo reato associativo, come del resto si desume senza possibilità di dubbio dall'uso della congiunzione e impiegata nel testo normativo. Il ricorso specifico, da parte di ciascun membro del gruppo, all'intimidazione, all'assoggettamento e all'omertà non costituisce una modalità di realizzazione della condotta tipica - la quale si esaurisce nel fatto in sé di associarsi, ovvero di promuovere, dirigere, organizzare un'associazione di questo tipo, apportando un certo contributo all'esistenza dell'ente - ma costituisce l'elemento strumentale tipico di cui gli associati si avvalgono in vista della realizzazione degli scopi propri dell'associazione. In altri termini, quindi, ai fini della consumazione del reato associativo in questione, non è necessario che i suddetti strumenti siano stati utilizzati in concreto dai singoli associati, sempre che costoro, però, siano effettivamente nelle condizioni e nella consapevolezza di poterne disporre. La consorteia deve, infatti, potersi avvalere della pressione derivante dal vincolo associativo, nel senso che è l'associazione e soltanto essa, indipendentemente dal compimento di specifici atti di intimidazione da parte dei singoli associati, ad esprimere il metodo mafioso e la sua capacità di sopraffazione, che rappresenta l'elemento strumentale tipico del quale gli associati si servono in vista degli scopi propri dell'associazione. È, pertanto, necessario che l'associazione abbia conseguito, in

concreto, nell'ambiente circostante nel quale essa opera, un'effettiva capacità di intimidazione, sino a estendere intorno a sè un alone permanente di intimidazione diffusa, tale che si mantenga vivo anche a prescindere da singoli atti di intimidazione concreti posti in essere da questo o quell'associato. È ovvio che, qualora emergano prove di concreti atti di intimidazione e di violenza, esse possono utilmente riflettersi anche sulla prova della forza intimidatrice del vincolo associativo; ma vi si riflettono solo in via ausiliaria, poiché ciò che conta è che, anche mancando la prova di tali atti, l'elemento della forza intimidatrice sia desunto da circostanze atte a dimostrare la capacità di incutere timore propria dell'associazione, e **ricollegabile ad una generale percezione della sua terribile efficienza nell'esercizio della coercizione fisica. Tale capacità deve essere, peraltro, **attuale e non solo potenziale, e l'alone di intimidazione diffusa deve essere effettivo ed obiettivamente riscontrabile, essendo insufficiente la prova della sola intenzione di produrlo e di avvalersene**.**

La violenza e la minaccia, rivestendo natura strumentale nei confronti della forza intimidatrice, costituiscono un accessorio eventuale o, meglio, latente, della stessa, ben potendo derivare dalla semplice esistenza e notorietà del vincolo associativo. Esse, quindi, non costituiscono una modalità con la quale deve puntualmente manifestarsi all'esterno la condotta degli agenti, dal momento che le condizioni di assoggettamento e gli atteggiamenti omertosi, indotti nella popolazione e negli associati stessi, ben possono costituire, più che l'effetto di singoli atti di sopraffazione, la conseguenza del prestigio criminale dell'associazione, che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti anche simbolici ed indiretti, si accredita come temibile ed effettivo centro di potere.

In mancanza di una quadro indiziario emergente dal compimento di atti diretti ad intimidire, **deve, comunque, emergere aliunde e deve essere obiettivamente dimostrabile un clima di intimidazione diffusa scaturente dall'associazione medesima, quale risultante di un'antica e, in ogni caso, consolidata consuetudine di violenza, che venga chiaramente percepito come tale all'esterno e del quale gli associati si avvantaggino per perseguire i loro fini**.

L'omertà - intesa come rifiuto assoluto e incondizionato di collaborare con gli organi dello Stato - che si correla in rapporto di causa ad effetto alla forza di intimidazione dell'associazione di stampo mafioso, **deve essere sufficientemente diffusa**, anche se non generale, e può derivare non solo dalla paura di danni alla propria persona, ma anche dall'attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti, sicché sia diffusa la convinzione che la collaborazione con l'Autorità giudiziaria non impedirà ritorsioni dannose per la persona del denunciante, in considerazione della ramificazione dell'organizzazione, della sua efficienza, della sussistenza di altri soggetti non identificabili, forniti del potere di danneggiare chi ha osato contrapporsi. La tipicità del modello associativo delineato dall'art. 416 bis c.p. risiede nella modalità attraverso cui l'associazione si manifesta concretamente (modalità che si esprimono nel concetto di metodo mafioso) e non negli scopi che si intendono perseguire, delineati nel terzo comma dell'art. 416 bis c.p. in modo alternativo **La prova** degli elementi caratterizzanti l'ipotesi criminosa di cui all'art. 416 bis c.p. **può essere desunta, con metodo logico-induttivo, in base al rilievo che il sodalizio presenti tutti gli indizi rivelatori del fenomeno mafioso, quali la segretezza del vincolo, i vincoli di paragone o di comparativo tra gli adepti, il rispetto assoluto del vincolo gerarchico, l'accollo delle spese di giustizia da parte della cosca, il diffuso clima di omertà come conseguenza e indice rivelatore dell'assoggettamento alla consorteria**. Gli indizi del reato associativo possono essere legittimamente tratti, altresì, dalla commissione dei reati fine, interpretati alla luce dei moventi che li hanno ispirati, quando questi valgano ad inquadrarli nella finalità dell'associazione (Sez. 6, 10.2.2000, n. 01612, ric. Ferone ed

altri, riv. 216632-216636; Sez. 5, 20.4.2000, n. 04893, ric. P.G. in proc. Frasca, riv. 215965).

Sulla base di quanto sinora esposto e di quanto già evidenziato al precedente paragrafo 6), la sentenza impugnata è immune dai denunciati vizi, in quanto ha fornito una motivazione puntuale ed esente da vizi logici e giuridici in ordine a tutti i parametri in precedenza indicati. (...)”

La pronuncia appena esposta esprime con lucida sintesi il requisito della forza di intimidazione e individua anche gli elementi che ne possono costituire prova. Tra questi, un diffuso clima di omertà come conseguenza ed indice rivelatore dell'assoggettamento alla consorzeria.

E' chiaro, poi, che la *mafiosità* nel senso sopra indicato debba esprimersi nel contesto territoriale o sociale in cui il gruppo criminale *concretamente opera* (come indicato nella motivazione appena riportata) perché è imprescindibile – nella stessa struttura della norma – il collegamento fra le modalità con le quali si vogliono raggiungere gli scopi costituenti il programma criminoso e l'ambito nel quale tali attività debbano esplicarsi, per consentire a *quel singolo gruppo* di cui si predica autonomia e radicamento territoriale (o sociale) di perseguirli appunto con il *metodo mafioso*.

Questo, ad avviso del giudicante, è un assunto fondamentale per la soluzione della vicenda che occupa la presente trattazione.

Forse ancor più chiaramente si esprime Cass. 29924/2010 (imp. Spartà), in ordine alla caratteristica fondamentale della associazione di tipo mafioso.

“(...) Con riferimento alla prima doglianza, è noto che l'associazione a delinquere di stampo mafioso, di cui all'art. 416 bis c.p., si connota rispetto all'associazione criminosa semplice per la sua tendenza a proiettarsi verso l'esterno, per il suo radicamento nel territorio in cui essa alligna e si espande; pertanto i caratteri suoi propri (assoggettamento ed omertà) devono essere riferiti ai soggetti nei cui confronti si dirige l'azione delittuosa, essendo appunto i terzi a trovarsi, per effetto della convinzione di essere esposti al pericolo senza alcuna possibilità di difesa, in stato di soggezione psicologica e di soccombenza di fronte alla forza dei "prevaricatori"; pertanto la diffusività di tale forza intimidatrice non può essere virtuale e cioè essere limitata al programma dell'associazione, ma deve essere effettuale e quindi deve manifestarsi concretamente in atto, con il compimento di atti concreti, atteso che la diffusività è il carattere indefettibile della forza intimidatrice, si che è necessario che, di essa, l'associazione si avvalga in concreto e cioè in modo effettuale nei confronti della comunità in cui essa è radicata (cfr. Cass. 5^a, 19.12.1997 n. 4307, rv. 211071). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei sopraindicati principi, elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, avendo rilevato la sussistenza della condizione di intimidazione sistematica e di assoggettamento e di omertà alle quali erano sottoposti gli imprenditori, costretti dallo S. e dai suoi accoliti ad effettuare esborsi mensili ovvero ad assumere persone che non avevano alcuna intenzione di lavorare; tanto era emerso dalle deposizioni rese dagli imprenditori escussi a testi (...) tutte vittime, le quali avevano dichiarato di essere state intimidite, ricordando i singoli episodi di danneggiamenti o di violenze commessi nei loro confronti; ed anche il collaboratore di giustizia (...) aveva ammesso di avere fatto parte dell'associazione mafiosa capeggiata dallo S. fino al suo arresto, avvenuto nel 2002. (...)”

Due i principi, del tutto condivisibili, sottolineati dalla decisione in stralcio riportata: 1) assoggettamento ed omertà debbono essere riferiti ai soggetti contro cui si dirige l'azione delittuosa; 2) la diffusività della forza di intimidazione non deve essere virtuale (limitata al programma) ma effettuale, manifestarsi concretamente in atto.

Ecco infine quanto affermato da Cass. 19141/2006 (imp. Bruzzaniti). Il rilievo di tali assunti, nell'economia del ragionamento che si vuole esprimere, è evidente e decisivo.

Anche in questo caso la Corte di cassazione interviene su ricorso avverso una decisione della Corte di appello territoriale in sede di rinvio, dopo un primo annullamento da parte della Corte di legittimità.

"(...) 3 - Venendo, ora, al merito delle impugnazioni, una doglianza comune a tutti i ricorsi riguarda la pretesa elusione, da parte del giudice del rinvio, del dictum della Suprema Corte, con conseguente violazione dell'art. 627 c.p.p., comma 3.

L'apprezzamento di tale censura presuppone, naturalmente, una corretta individuazione del contenuto precettivo della pronuncia di annullamento, rispetto al quale valutare, poi, l'adeguatezza e completezza della risposta offerta dal giudice di merito. La pronuncia di annullamento, nei confronti della maggior parte degli imputati (...) scaturiva dal rilievo che il giudice di merito non aveva reso una compiuta motivazione in ordine a tutti gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. - e segnatamente, in relazione al metodo mafioso - omettendo anche l'analisi delle prove di specifica colpevolezza in ordine alla partecipazione di ciascun imputato, di talché restava indimostrata l'inerenza soggettiva al fatto, ossia la riconducibilità delle posizioni di ciascuno al fatto-reato in contestazione: beninteso, una volta risolta positivamente la preliminare questione della sussistenza di una consorterìa dalle peculiari connotazioni previste dalla menzionata norma sostanziale. Le ragioni di annullamento si compendiano, dunque, nella dichiarata necessità di un nuovo giudizio, che si uniformasse ai principi di diritto enunciati, con esclusivo riferimento al reato associativo (f. 51 sentenza Cassazione), divenendo irrevocabile la pronuncia di condanna relativamente agli altri capi d'imputazione ascritti a ciascuno degli odierni ricorrenti.

Chiamata a tale specifico compito sulla base di chiare e tassative coordinate di riferimento, la Corte del rinvio ha, di fatto, tradito tali consegne, riproponendo pedissequamente il percorso motivazionale seguito dalla prima Corte di merito. Non solo, ma senza cogliere il senso di quanto richiestole, non ha esitato, incredibilmente, a muovere appunti alla stessa formulazione della pronuncia di legittimità (cfr. f. 19) pur avendo utilizzato, a sostegno della decisione rescissoria, espressioni, a seguito delle quali era ragionevole ipotizzare l'accoglimento delle richieste formulate di annullamento senza rinvio.....ha sostanzialmente confermato la validità dell'impianto accusatorio per i restanti capi d'imputazione, in particolare per il reato associativo sub B), finendo - in tale inusitata vis polemica - ad accomunare il giudizio di legittimità e le strategie difensive in un apprezzamento assai critico, fondato sul rilievo di analisi parcellizzata e non complessiva di tutti gli elementi sopra ricordati.

È così sfuggito al giudice di merito il fine precipuo dell'indagine demandatagli, che, specificamente orientata alla verifica in concreto degli elementi costitutivi del reato associativo di cui all'art. 416 bis c.p., avrebbe dovuto essere intesa ad accertare se in territorio milanese avesse operato un'autonoma consorterìa delinquenziale che, mutuando il metodo mafioso da stili comportamentali in uso in altre aree geografiche, si fosse radicata in loco con quelle peculiari connotazioni. Al quesito anzidetto non avrebbe potuto risponderci evocando sic et simpliciter conclamate acquisizioni giudiziarie od elementi di notorietà in ordine all'esistenza in Africo, e zone viciniori, di

un clan mafioso a struttura familistica facente capo ai Morabito-Bruzzaniti per giungere alla sbrigativa conclusione che l'articolazione di quella consorteria in area milanese, godendo della fama criminale della 'ndrangheta, aveva automaticamente perpetuato in diverso contesto spaziale le stesse metodiche comportamentali. Era di tutta evidenza, infatti, che, se così fosse stato realmente, si sarebbe trattato null'altro che dello stesso fenomeno criminale e, dunque, dello stesso sodalizio mafioso sorto e radicato nel territorio d'origine, pur se operante in diversi ambiti territoriali nei quali stava tentando di espandere i suoi illeciti affari (con tutte le possibili implicazioni di un siffatto rilievo anche in termini di competenza). Non è fondatamente dubitabile, infatti, che, nell'ipotesi in cui un'associazione mafiosa dirami sue articolazioni in aree territoriali diverse da quella d'origine, non per questo si formano altrettante, autonome, consorterie delinquenziali, sì che l'originario ceppo finisce col perdere la sua identità per disarticolarsi in entità autonome e distinte, a meno che, come è ovvio, una siffatta disgregazione non risulti in concreto, per effetto di intervenute scissioni in seno allo stesso sodalizio. Altro vizio logico della sentenza risiede nell'aver acriticamente ritenuto che l'indubbio spessore mafioso dei ricorrenti - o di taluni di essi - fosse di per sé solo sufficiente a dispiegare, anche in contesti spaziali diversi (storicamente estranei a certe forme di subcultura e devianza delinquenziale proprie di altre aree geografiche), la capacità intimidatrice che, notoriamente, promana dal vincolo associativo ed ha il suo pendant nella paura di denunciare e, quindi, nella conseguente condizione di omertà e soggezione. Per pacifica massima d'esperienza, tale capacità in tanto può, efficacemente, dispiegarsi in quanto il contesto sociale sia, tradizionalmente, permeabile e, realmente, sensibile agli effetti della minaccia che scaturisca dalla mera notorietà di un'appartenenza, anche indipendentemente dal compimento di specifici atti d'intimidazione. Salvo, come si è detto, che non risultino, in concreto, specifici indici di mafiosità, nel quadro di una sperimentata nuova impresa delinquenziale che intenda, autonomamente, riproporre in altre aree del Paese le stesse condizioni di assoggettamento e di omertà che, come è noto, costituiscono l'humus in cui alligna e prolifera la devianza mafiosa, concepita come stile di vita e strumento di sopraffazione, mai fine a sé stessa, ma sempre orientata e finalizzata al procacciamento di illeciti profitti e di facili arricchimenti.

E quest'ultima annotazione, sul nesso di strumentalità, efficacemente scolpito dal disposto normativo dell'art. 416 bis c.p., vale, poi, a dimostrare quanto sia, logicamente, incongrua - nella sentenza impugnata - anche la configurazione di mafia silente, che è ipotesi concettualmente incompatibile con la tipologia normativa di reato associativo mafioso, che è tale quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per una delle finalità delittuose specificatamente indicate dalla stessa norma sostanziale. Insomma, il metodo mafioso, nel disegno normativo, è sempre segno di esteriorizzazione, proprio per il fatto stesso di dover essere strumentale, sia pure nei limiti del mero profitto della forza intimidatrice (.....si avvalgono) ai fini della sua canalizzazione o finalizzazione per il perseguimento di uno degli obiettivi indicati dalla citata disposizione normativa. È, dunque, necessario che nella condotta positiva dei sodali e nel complessivo modo di essere del sodalizio vi siano chiari sintomi di mafiosità, connotati dalle anzidette caratterizzazioni. I rilevati vizi inficiano, così, la sentenza

impugnata con riferimento al reato associativo previsto dall'art. 416 bis c.p., e ne reclamano, pertanto, l'annullamento. (...)"

26. La decisione da ultimo richiamata è di fondamentale rilievo per la risoluzione della odierna vicenda processuale. Diversi, infatti, gli elementi comuni. Anche nel caso di specie si tratta di verificare la *mafiosità* di quella che viene definita una articolazione territoriale della *'ndrangheta* insediatasi nel "basso Piemonte", che mutua aspetti organizzativi e strutturali propri della "casa madre" calabrese. E anche in questo caso si tratta della necessità, imposta dal compito proprio del giudice di sussumere nell'ambito della disposizione incriminatrice astratta il caso concreto, di verificare se il materiale fenomenologico sottoposto dall'inquirente al giudicante sia o meno rispondente al paradigma delineato dall'art. 416 bis cp, in particolare sotto il profilo della *necessaria* individuazione, per quanto sopra ampiamente visto, del *metodo mafioso* (forza intimidatrice e prodotto dello sfruttamento della stessa, nel senso già indicato) quale strumento di cui si avvalgono gli appartenenti al *locale* per il perseguimento degli scopi.

Ora, non è un caso che si sia menzionata la necessità che siano gli appartenenti al singolo gruppo criminale, o *locale* di *'ndrangheta* di cui si tratta, nel territorio nel quale si assume che la struttura si sia insediata a sfruttare la carica intimidatrice autonoma, con il correlato alone di intimidazione diffusa.

Si è infatti ritenuto, rigettando nel corso della udienza preliminare le eccezioni di incompetenza territoriale, ben radicata la competenza territoriale distrettuale del Tribunale di Torino (poi consolidatasi con la scelta del rito alternativo).

Sul tema della competenza territoriale relativamente ai reati associativi, si veda, fra le ultime, Cass. 22953/2012 *"In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio; in particolare, considerato che l'associazione è una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura."*

In materia di associazione di tipo mafioso, conviene riportare anche Cass. 49356/2009 *"Quando si procede per uno dei reati associativi indicati nell'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen., e per reati connessi, la competenza va determinata con riferimento al reato di competenza distrettuale nei limiti in cui sia possibile individuare, anche sulla base di manifestazioni sintomatiche, il luogo in cui l'associazione è stata posta in essere o, in subordine, è stata realizzata una parte della sua attività tipica. Qualora non sia possibile in alcun modo individuare un radicamento sul territorio dell'attività dell'associazione, in se stessa considerata, vanno presi in esame, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., i reati connessi, in ordine di decrescente gravità, e se neppure per essi è possibile individuare il luogo di realizzazione della condotta o di parte di essa, si deve far ricorso ai criteri dell'art. 9, commi secondo e terzo, stesso codice."*, nonché Cass. 2269/2006 *"La competenza per territorio in procedimenti connessi - uno dei quali riguarda il delitto di associazione per delinquere, avente natura di reato permanente - deve, di regola, essere determinata con riferimento al luogo in cui si è realizzata l'operatività della struttura organizzativa, a nulla rilevando il luogo di consumazione dei singoli reati oggetto del "pactum sceleris". Tuttavia, qualora non emerga con chiarezza il*

luogo in cui l'associazione opera o abbia operato né sia possibile fare ricorso al luogo di consumazione dei reati-fine, trova applicazione l'art. 9, comma terzo, cod. proc. pen.. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il G.i.p. - rilevato sulla base degli atti che: a) non risultava accertato un unico centro operativo del sodalizio, finalizzato alla perpetrazione di corruzioni, appropriazioni indebite e rivelazioni di segreti d'ufficio, essendovi, invece, svariate sedi operative; b) la manifestazione di vitalità dell'associazione si era verificata contemporaneamente in più luoghi; c) non era risultato univoco il luogo di consumazione dei reati-fine che apparivano posti in essere in più luoghi - ha ritenuto applicabile il criterio suppletivo di cui all'art. 9, comma terzo, cod. proc. pen.).”

Ciò che appare chiaro è che, non ponendosi nella specie neppure il problema relativo alla sussistenza di reati fine connessi, il criterio che determina la competenza per territorio è quello del luogo ove vengono adottate le decisioni operative della associazione ossia, quale elemento oggettivamente riscontrabile, il luogo ove si manifestino e si realizzino le attività proprie della compagine delinquenziale (o siano destinate a manifestarsi e realizzarsi).

Si è già affermato nel corso dell’udienza preliminare, in merito, che *“Invero, a fronte del principio per il quale in materia di reato associativo, la competenza si radica presso il Tribunale del luogo in cui la struttura associativa diviene concretamente operante (ex art. 8 co III cpp), occorre rilevare come laddove si sia in presenza, nella prospettazione accusatoria, di un gruppo che tragga sì le sue origini e le sue forme tipiche da una matrice fortemente localizzata ma viva e si manifesti in altra regione (italiana o estera), si debba individuare il luogo nel quale concretamente sia programmata e ideata l’attività riferibile all’organizzazione, o all’articolazione territoriale della organizzazione. Nella specie, molteplici sono gli elementi in forza dei quali è lecito ritenere che le allegazioni dell’accusa riferiscano al territorio piemontese le decisioni e le strategie del gruppo – tali da radicare la competenza presso questo Tribunale (in forza delle disposizioni di cui all’art. 51 co III bis cpp, in particolare: i confini territoriali entro i quali si manifesterebbero le forme tipiche dell’associazione, da parte del locale del basso Piemonte, sono appunto limitate al territorio piemontese; nello stesso territorio è destinato ad influire il metodo intimidatorio che viene indicato come appartenente alla compagine di cui si tratta; nello stesso territorio vivono ed operano concretamente i soggetti ritenuti appartenenti all’associazione. Al contrario, il fatto che decisioni strategiche fondamentali debbano essere concordate con la struttura di vertice calabrese manifesta semplicemente la comune origine, e della struttura originaria e delle, successive, articolazioni territoriali, senza che ciò metta in dubbio la autonomia decisionale operativa di queste ultime.*

In altri termini, l’operatività (criminale) dell’associazione, che si traduce nella fattispecie nella lesione del bene giuridico protetto dalla disposizione incriminatrice, viene – in ipotesi di accusa – lesa proprio in Piemonte.”

Se così è – e se nella stessa prospettazione accusatoria, condivisa da questo giudice ai fini dell’affermazione della competenza territoriale del Tribunale distrettuale, il *locale* di *'ndrangheta* è destinato ad essere *pericoloso* in quanto, evidentemente, operativo con le modalità indicate dall’art. 416 bis co III cp e per il raggiungimento degli scopi che costituiscono il programma criminoso, nel territorio del “basso Piemonte” – allora è proprio in questo territorio, in cui vive ed opera questa singola ed autonoma struttura criminale (formata dagli imputati dell’odierno processo), e dove l’ordinamento vuole sia anticipata la tutela dell’ordine pubblico, uno dei beni giuridici protetti dall’art. 416 bis cp,

che debbono essere ricercati (e trovati, *rectius* provati) i “segni” del manifestarsi di un agire sfruttando la forza intimidatrice del vincolo associativo.

Occorre sul punto chiarire alcuni aspetti, perché non traggano in inganno affermazioni che mirano a trasformare il requisito oggettivo di cui si sta trattando in elemento intenzionale e finalistico, poggiando sulla considerazione che l’art. 416 bis cp disegna una fattispecie a tutela anticipata, di pericolo.

Si è accennato al fatto che il bene protetto dalla disposizione è l’ordine pubblico. I commentatori più attenti hanno evidenziato che la protezione è rivolta all’ordine pubblico materiale, inteso come *buon assetto e regolare andamento della vita sociale nello Stato*, ma anche alla *libertà morale dei consociati, id est* la facoltà di autodeterminarsi nelle decisioni e nelle scelte.

E’ sulla scorta di questi elementi che deve essere analizzata la struttura del reato, per verificare se si tratti di fattispecie di danno o di pericolo. Se, come si ritiene, per l’esistenza del reato è necessario che la consorteria abbia raggiunto una carica intimidatoria autonoma minima (la “prima soglia di assoggettamento generico” di cui si è già trattato), ciò vuol dire che, rispetto ad essa, prima di - ed indipendentemente dal - realizzare condotte dirette a perseguire gli scopi associativi, proprio nel raggiungimento di tale soglia di assoggettamento, la libertà morale dei consociati è già stata lesa effettivamente, perché la consorteria delinquenziale si è già annidata in quel tessuto sociale incutendo timore e soggezione, creando dunque quell’alone di diffusa intimidazione che caratterizza la forza intimidatrice del vincolo associativo. In una visione statica e non dinamica del fenomeno, la fotografia del momento storico che segna il sorgere del carattere mafioso della associazione rappresenterà i consociati in condizioni di menomata libertà di autodeterminazione, perché un certo livello di succubanza e soggezione dovrà dirsi già raggiunto.

Sotto questo aspetto, dunque, si è di fronte ad una fattispecie di danno e non di pericolo. Solo rispetto alla incriminazione del “programma” di commettere una serie di reati scopo, poi, si è di fronte alla tutela anticipata tipica delle fattispecie di pericolo.

Ora, muovendo da quanto appena affermato, si può con tranquillità negare che la pretesa natura di reato di pericolo dell’associazione di tipo mafioso comporti *modificazioni strutturali* alla fattispecie, per giunta dipendenti dalla maggiore o minore facilità di dimostrarne i costitutivi, a seconda del territorio nel quale si affermi l’operatività (presunta o reale) del gruppo delinquenziale.

L’assunto è errato per un duplice ordine di ragioni. Da un lato perché la tutela anticipata (si è in realtà appena visto come si tratti di fattispecie di danno e di pericolo, rispetto alla duplicità dei beni primari tutelati) nulla ha a che vedere con l’individuazione degli elementi costitutivi del reato, che sono e restano tali indipendentemente dalla prima. Dall’altro perché sarebbe contrario ai più elementari principi in tema di interpretazione ed applicazione della norma penale richiedere o meno la dimostrazione dell’esistenza di un elemento costitutivo della fattispecie – a meno che non lo consenta, imponendo per legge differenze che si giustificano in relazione alla necessità di apprestare maggior tutela contro *nuove forme di manifestazione di un certo tipo di criminalità*, il legislatore (senza peraltro incorrere in censure di incostituzionalità rispetto all’art. 3 Cost) – in ragione della

constatazione che in determinati territori è più difficile la dimostrazione della esistenza di quel requisito.

A questa conclusione pare invero giungere non solo l'Ufficio inquirente, che non ha offerto dimostrazione alcuna della consistenza del requisito della forza intimidatrice (e nemmeno è riuscito nell'intento mediante la produzione, alla vigilia della decisione, di documenti che hanno determinato questo giudice alla adozione del potere integrativo istruttorio di cui all'art. 441 co V cpp, come si vedrà *infra*) e delle condizioni di assoggettamento ed omertà che ne discendono, ma anche la Corte di cassazione con un orientamento espresso con riguardo alle vicende cautelari relative al presente processo e ad altra simile fattispecie pendente avanti al Tribunale di Genova.

Giova peraltro premettere che le pronunzie in argomento si arrestano, ovviamente, alle valutazioni necessarie e sufficienti ai fini cautelari, nell'ambito del giudizio prognostico limitato alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza (ed al controllo del giudice di legittimità sull'amministrazione del requisito da parte del giudice di secondo grado cautelare), che lascia evidentemente spazio alla piena cognizione del giudizio di merito sulla regudicanda.

L'assunto da cui muove – e le conclusioni cui giunge – questa ultima pronunzia (Cass. 5888/2012, imp. Garcea) sono ben riassunte in questo passo della motivazione: *“Ora, nella misura in cui una tale prospettiva comporti la realizzazione di concreti atti di violenza e di sopraffazione nel territorio in cui opera, la stessa viene a contraddire la struttura del reato di pericolo che si è inteso dare alla fattispecie in esame. Peraltro il rilievo attribuito al dato ambientale, a causa del quale le condizioni di assoggettamento e di omertà perderebbero gran parte della loro dipendenza eziologica dall'elemento della forza di intimidazione, può rendere più difficile riscontrare il livello di capacità intimidatrice raggiunto dalla associazione criminale punibili ai sensi dell'art. 416 bis c.p., comma 3. In tale prospettiva l'assoggettamento e l'omertà, più che elementi strutturali qualificanti l'entità della intimidazione, sarebbero conseguenze della carica maturata dal sodalizio nel substrato civile della società. Ma la conseguenza in tal caso ,sarebbe quella della impossibilità di configurare l'esistenza di associazioni mafiose in regioni refrattarie, per una serie di ragioni storiche e culturali, a subire i metodi mafiosi propri, nella specie,della ndrangheta. Sarebbero anche le conseguenze quelle di non poter configurare il metodo mafioso subito da un soggetto che effettivamente ne ha percepito il peso ma in un contesto generale, sia locale che personale, refrattario a dividerlo. Ed ancora può aggiungersi, sul piano probatorio ed in via speculare, che il rilievo attribuito al dato ambientale, a causa del quale le condizioni di assoggettamento e di omertà perderebbero gran parte della loro dipendenza ed eziologia dalla forza di intimidazione, può rendere più difficile riscontrare il livello di capacità intimidatrice raggiunto dalle associazioni criminali punibili ai sensi dell'art. 416 bis c.p.p., comma 3. In base a tali considerazioni, deve escludersi la necessità per la configurazione della associazione qualificata, di atti esterni di intimidazione e violenza,- e che pur vengono segnalati nell'ordinanza impugnata -, per essere tra l'altro contraddistinta, l'associazione, dal perseguimento di finalità non necessariamente coincidenti con la*

commissione di reati, potendo le sue azioni - esemplificando procurare a se e ad altri voti durante le campagne elettorali - essere sostanzialmente neutre dal punto di vista criminale. Quel che costituisce elemento essenziale della associazione, nella specie, di 'ndrangheta, non e' l'attualità dell'esercizio della intimidazione, ma la sua potenzialità, la sua capacità di sprigionare autonomamente, e per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con gli affiliati all'organismo criminale. Ora una volta verificata la costituzione di un gruppo autonomo criminale che ripete le caratteristiche strutturali propri dei locali costituiti in Calabria, che si ispira alle proprie regole interne, che mantiene collegamenti con la 'ndrangheta propria calabrese, può ritenersi, sul piano indiziario proprio della fase procedimentale delle indagini preliminari, costituita una associazione che, per l'organizzazione che si è data, con collegamento con locali costituiti in Liguria, con un forte vincolo con gli associati si ripete le caratteristiche della vera e propria 'ndrangheta, la cui "fama" ha trascorso i confini regionali se non nazionali: da qui la capacità del "locale" di Genova, di intimidazione al fine di perseguire le sue finalità, a prescindere dalla concreta realizzazione delle stesse che pertanto potranno ben restare alla fine oggetto di mera rappresentazione volitiva. (...)"

Le argomentazioni riportate non possono essere condivise. Si è già visto che la circostanza relativa alla struttura del reato, qualificato come a tutela anticipata, non può *spingere* un elemento costitutivo oggettivo (la cui esistenza va dunque necessariamente accertata) verso aspetti finalistici o programmatici, pena lo stravolgimento stesso della natura della fattispecie di cui all'art. 416 bis cp, privato della sua caratteristica essenziale, ossia lo sfruttamento, per il raggiungimento degli scopi, delle condizioni di assoggettamento e di omertà derivanti dalla forza intimidatrice del vincolo associativo.

E non convince, parimenti, il *dictum* della Suprema Corte laddove reputa non necessario che sia verificato il concreto esercizio, o lo sfruttamento, della forza intimidatrice per effetto della *difficoltà* di riscontrarne il livello nelle regioni "refrattarie" a subire i metodi mafiosi propri della 'ndrangheta.

A ben vedere, se si tratta di regioni "refrattarie" e non in grado di subire l'effetto intimidatorio proprio di una compagine che si assume mafiosa ma che *non esercita* il metodo mafioso, ossia *non ha determinato* in capo ai consociati nei cui confronti l'azione è rivolta alcun alone di intimidazione diffuso che derivi da una autonoma carica intimidatrice, non si potrà dire di essere di fronte ad un gruppo criminale che per ottenere i propri scopi utilizzi lo strumento tipico dell'intimidazione, caratterizzante l'in sé della associazione di cui all'art. 416 bis cp.

Allo stesso modo, non è condivisibile l'assunto per cui la necessità di riscontrare la forza intimidatrice del vincolo associativo porterebbe quale conseguenza quella di non poter configurare il *metodo mafioso* subito da un soggetto che ne ha percepito il peso, ma in un contesto "refrattario" a dividerlo. In nessun contesto l'esercizio della forza intimidatrice, con l'assoggettamento e l'omertà che ne deriva, può essere "condiviso". Esso è, viceversa, sempre *subito* e crea l'alone di intimidazione diffuso che rende agevole lo stravolgimento delle regole sociali ed economiche tipico di chi esercita concretamente la mafiosità per raggiungere gli scopi descritti dall'art. 416 bis cp. Se il *metodo mafioso* viene percepito dalla popolazione, significa che si è già creato quel livello minimo di assoggettamento, generico, che conduce nel senso dell'esistenza di una associazione di

tipo mafioso, pronta (ove non l'abbia già fatto) a realizzare i propri scopi valendosi di quello strumento.

Ma nemmeno le conclusioni della decisione di legittimità possono condividersi. Dalle premesse esposte discenderebbe la superfluità dell'accertamento della forza di intimidazione (che viene peraltro collegata alla realizzazione di atti di violenza o minaccia, che si è già visto non sono in realtà necessari ai fini della dimostrazione del requisito della forza intimidatrice), sufficiente la sua potenzialità e non l'attualità. Potenzialità che viene desunta da caratteristiche organizzativo-strutturali del "locale" (del quale si afferma peraltro l'autonomia), dalla ritualità e dal conferimento di doti, dal mantenere stretti collegamenti con la 'ndrangheta calabrese, con la conseguente affermazione di una (astratta) capacità di intimidazione che renderebbe conto della applicabilità alla fattispecie del paradigma di cui all'art. 416 bis cp.

Ma, si ripete ancora una volta, ritenere che possa essere "potenziale" lo sfruttamento della forza intimidatrice, o intenzionale e finalistico, elide la *mafiosità* propria di una associazione che si reputi mafiosa, giungendo ad alterare la stessa struttura della disposizione incriminatrice.

Non dissimili da siffatte affermazioni quelle che si leggono nelle decisioni della Corte di legittimità rese nelle vicende cautelari relative a taluni imputati nel presente processo, con cui sono state confermate le pronunzie del Tribunale del Riesame che reputavano l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza. Provvedimenti, adottati in fase cautelare e nei limiti della cognizione incidentale sulla gravità indiziaria, da cui in questa sede, a cognizione piena sulla responsabilità, ci si è evidentemente discostati.

Nella sostanza (cfr. una per tutte, Cass. 4304/2012 imp. Romeo), la Corte - muovendo dalla considerazione per cui occorrerebbe verificare la possibilità di configurare un sodalizio criminale di tipo mafioso senza il compimento di reati satellite (dato in realtà pacifico e che nulla ha a che vedere con la necessità che sia data dimostrazione del requisito di cui all'art. 416 bis co III cp) – afferma i seguenti principi.

"(...) Questa Corte ritiene configurabile il reato associativo in presenza di una mafia silente purché l'organizzazione sul territorio, la distinzioni di ruoli, i rituali di affiliazione, il livello organizzativo e programmatico raggiunto, lascino concretamente presagire, come nella fattispecie in esame, la prossima realizzazione di reati fine dell'associazione, concretando la presenza del "marchio" ('ndrangheta), in una sorta di franchising tra "province" e "locali" che consente di ritenere sussistente il pericolo presunto per l'ordine pubblico che costituisce la ratio del reato di cui all'art. 416 bis c.p.. La forza di intimidazione e lo stesso metodo mafioso del "locale" piemontese della 'ndrangheta sono stati individuati: a) dai rituali attraverso cui avviene l'affiliazione e la promozione dei diversi ruoli all'interno dell'associazione mafiosa, b) dalla vita sociale interna dell'associazione, caratterizzata da rigide regole, alla cui violazione è ricollegata irrogazione di sanzioni, come è emerso in occasione di un episodio (della cd. "trascuranza"), evidenziato dal Tribunale, emergendo dalle intercettazioni anche il collegamento con la struttura di Rosarno il cui capo Oppedisano Domenico che ha indicato nel Pronestì, come emerge dalle intercettazioni ambientali, il capo del locale del Basso Piemonte (pag. 10 ord.); c) dall'episodio relativo all'affiliazione del Caridi, che all'epoca rivestiva la qualità di Consigliere del Comune di Alessandria, d) dall'essere l'associazione armata, essendo stato uno dei presunti affiliati, Fabrizio Ceravolo,

arrestato in flagranza, in data 11/10/2009, essendo stato trovato in possesso, a bordo della propria autovettura, unitamente a Rocco Zangrà, di una pistola automatica Beretta, con matricola abrasa insieme al munizionamento, nascosti in una intercapedine del cruscotto dell'automobile; il Ceravolo, inoltre, veniva successivamente trovato in possesso di una pistola revolver, perfettamente efficiente, deducendosi, dalle conversazioni captate all'interno dell'abitazione del Pronestì, che quest'ultimo aveva comprato, la stessa mattina, una pistola. Il Tribunale escludeva, con motivazione logica, che potesse trattarsi di un'arma giocattolo, come sostenuto dalla difesa, in quanto il Pronestì aveva invitato l'interlocutore, rimasto sconosciuto ad andare a provare l'arma, aggiungendo che nel medesimo luogo ove era nascosta la pistola, vi erano i relativi caricatori con i colpi dentro.(...) Nel caso in cui convergano le caratteristiche organizzative sopra evidenziate deve ritenersi che la finalità della commissione di delitti, tipica della associazione mafiosa, non debba necessariamente estrinsecarsi nella effettiva precedente commissione di reati fine, essendo sufficiente la mera struttura illecita della organizzazione finalizzata alla programmazione e realizzazione di reati quale finalità della consorteria mafiosa. Nella fattispecie risultano anche già individuati i capi (nel caso di specie il Pronestì) e gli adepti della "locale", che aveva anche rapporti con la "locale" genovese, come risulta proprio dalla riunione congiunta tra la "locale" piemontese e genovese a casa del Pronestì. Con riferimento agli elementi evidenziati, deve ritenersi sussistente il pericolo per l'ordine pubblico senza che sia necessaria la commissione di reati fine potendo essere le modalità mafiose riscontrate anche dalla esecuzione di rituali riconducibili a quelli mafiosi, sia nei comportamenti, che nel contenuto delle conversazioni (cfr Cass., sez. 11, n. 19544/2011), senza che siano necessarie condotte eclatanti, ravvisandosi, in tali evenienze, nella condotta positiva dei sodali e nel complessivo modo di essere del sodalizio, chiari sintomi di mafiosità.(...)"

Presupposto da cui muove la decisione, che – è bene ricordarlo – individua gli elementi costitutivi della fattispecie nei limiti di quanto è richiesto rispetto alla valutazione della gravità indiziaria necessaria per l'emissione della misura cautelare, è la unitarietà della 'ndrangheta che si articola in una "provincia" che regge e coordina le attività e in "locali" insediati in varie parti d'Italia, dotati peraltro di autonomia operativa e decisionale. Di qui la Corte rileva che si tratterebbe, nella specie, di una autonoma consorteria delinquenziale, che mutua il metodo mafioso da stili comportamentali in uso in altre aree geografiche e perpetra in altro contesto spaziale le stesse metodiche comportamentali. Sino a qui il ragionamento è pienamente condivisibile. "Perpetrare le stesse metodiche comportamentali" altro non vuol dire se non avvalersi della forza intimidatrice del vincolo associativo per perseguire gli scopi previsti dalla norma. Utilizzare dunque, la carica intimidatrice autonoma (sfruttando l'alone di intimidazione diffuso) per operare. Nei passi successivi, per contro, si assiste ad avviso di questo giudice, ad un percorso argomentativo che non può persuadere. La Corte afferma che possa applicarsi la disposizione incriminatrice in presenza di una mafia "silente" purché il livello organizzativo raggiunto lasci presagire la prossima realizzazione dei reati fine dell'associazione. Ciò che viene individuato, in altri termini, è la comunanza di un marchio, 'ndrangheta, che viene esportato ed è sicuramente destinato – **ma non lo è ancora** – ad essere utilizzato nei modi tipici della consorteria di origine.

Secondo la Corte, gli elementi strutturali dimostrati esistenti nel caso di specie (riti, affiliazioni, vita sociale, sanzioni interne, carattere armato della associazione) costituiscono elementi atti a dimostrare che “di lì a poco” l'associazione sarebbe divenuta operativa.

Ora, al di là della assenza di ulteriori specificazioni in ordine al concetto di mafia “silente”, ciò che non è possibile, ad avviso di questo giudice, è che simili concetti nascondano in realtà l'assenza di alcuni dei requisiti oggettivi della fattispecie. In altri termini, non si può richiamare la mafia “silente” per sopperire alla mancanza di prova (o alla mancanza *tout court*) del requisito della forza intimidatrice.

A ben guardare, poi, il concetto stesso di mafia “silente” trae in inganno. Da un lato, sulla scorta di tutto quanto si è andato affermando, si può reputare che l'essere “silente” è caratteristica propria di quelle strutture mafiose che, proprio per il fatto che si sono talmente consolidate nel territorio, avendo creato attorno a sé un diffuso e penetrante alone di intimidazione per effetto della carica intimidatrice autonoma di cui sono portatrici, non richiedono, nel perseguimento degli scopi, l'esecuzione di atti di violenza o minaccia.

Ma allora non si tratta di mafia “silente”, ma della *tipicità* del manifestarsi del carattere principale della mafiosità ed in specie della forza intimidatrice, come si è definita nel corso della trattazione.

D'altro lato, non è neppure necessario far ricorso a tale pretesa forma di manifestazione di mafiosità ove si vogliano ricondurre all'applicazione della disposizione di cui all'art. 416 bis cp fenomeni criminali di tipo mafioso che non si esprimono attraverso il compimento di reati scopo. E' invero pacifico (cfr. fra tante Cass. 1612/2000 imp. Ferone) e lo si è espresso anche in questa sede, che ciò che caratterizza la disposizione incriminatrice è il metodo e non gli scopi, sicchè si può ben essere in presenza di una associazione di tipo mafioso senza che siano realizzate le condotte che vengono individuate dal terzo comma dell'art. 416 bis cp quali “scopi” della associazione.

Ma, viceversa, non si potrà parlare di un fenomeno mafioso (nemmeno “silente”) ove ciò che manca (o ciò di cui difetta la prova) è il *contatto* della struttura che si assume mafiosa con la società in cui la stessa è destinata ad operare, ad essere pericolosa per i consociati. Questo contatto altro non è se non l'esteriorizzazione del metodo mafioso, la condizione di assoggettamento ed omertà di chi vive dove opera il gruppo criminale.

E che rilievo hanno, allora, sotto questo profilo, gli elementi che dalla stessa decisione della Corte di legittimità, vengono indicati quali indici di mafiosità?

Si tratta in realtà, secondo questo giudice, di dati (che si possono ritenere provati, per quanto più sopra affermato) che disegnano, con indubbia precisione, la struttura “interna” di un locale di *'ndrangheta*, con la sua organizzazione, le sue regole, i collegamenti con la “casa madre” calabrese, ma del tutto inidonei a offrire la dimostrazione del concreto inserimento di tale struttura nella realtà del contesto territoriale del basso Piemonte.

Anche l'affiliazione del Caridi, cui sarebbe stata conferita, come già visto, una *dote*, non è di per sé sintomatica della esistenza attuale di una capacità intimidatoria autonoma, atteggiandosi piuttosto anche questo, con gli altri, quale “atto preparatorio”.

E ciò che è pericoloso, e che l'ordinamento vuole sia punito secondo i paradigmi dell'art. 416 bis cp, non è tanto l'aspetto organizzativo-strutturale del “locale”, ma il fatto che esso si innesti effettivamente nella società civile, ne alteri le regole inculcando timore e

soggezione, sia *conosciuto*, rechi con sè il diffuso alone di intimidazione di cui tanto si è scritto.

Non è sufficiente, a tal fine, il richiamo ad una sorta di "franchising" fra provincia e locale, ove non vi siano segni (o non ne sia offerta la prova) del modo di manifestarsi del locale - di cui si predica peraltro l'autonomia - nel "suo" territorio.

Ed è troppo generico, ed astratto, il richiamo alla unitarietà della *'ndrangheta* ed alla *communis opinio* per cui essa incute timore nella popolazione. Ciò è senza dubbio vero, ma è un dato astratto, non calato nella realtà sociale di riferimento, e non può essere certo sufficiente a dimostrare, per fondare una decisione di condanna che superi il ragionevole dubbio, che la struttura di cui fanno parte questi imputati, di questo processo, sprigioni attorno a sè, nel territorio piemontese, attualmente e non potenzialmente, una carica intimidatoria autonoma che sia in grado di generare un diffuso alone di intimidazione.

Anzi, proprio laddove si tratti di individuare i segni della esteriorizzazione del metodo mafioso in regioni ad esso meno sensibili, occorrerà prestare particolare attenzione al tema della prova. Dovranno essere offerti elementi concreti che indichino, secondo le linee interpretative ampiamente tratteggiate *supra*, che il gruppo ed i suoi esponenti - in quanto rappresentanti dello stesso - sino conosciuti e temuti da parte di coloro che con essi, per qualsivoglia ragione, entrino in contatto.

Paradossalmente, in assenza – nella specie – di qualsivoglia elemento di prova che vada al di là della mera declinazione delle caratteristiche organizzative e strutturali, soggettive ed interne, del locale del "basso Piemonte", ci si potrebbe chiedere quale esito processuale dovrebbe riservarsi ad un materiale probatorio, frutto di un differente sforzo dell'Ufficio inquirente, di tenore opposto a quello desiderato. Ove, ad esempio, pur di fronte ad elementi di prova che mostrassero l'esistenza di una struttura organizzata in tal modo, in seguito all'assunzione di informazioni e testimonianze *in loco*, non risultasse concretamente alterata alcuna regola di contrattazione o di mercato, non emergesse alcuna capacità di controllare questa o quella attività economica, non si palesasse alcuna *influenza negativa* degli appartenenti al gruppo in nessun contesto esterno.

Ebbene, pur di fronte ad un locale "perfetto", in tutti i suoi aspetti organizzativi, in questo caso la società civile non ne risulterebbe in alcun modo *assoggettata*, e resisterebbe dunque, libera, dalla stessa possibilità che vengano realizzati gli scopi previsti e vietati dall'art. 416 bis cp valendosi dell'apparato strumentale mafioso, cioè la forza intimidatrice, capace di soggiogare e imbrigliare azioni e volontà.

Non vi sarebbe spazio, in simile caso, per applicare ai componenti di tale "sodalizio" la disposizione di cui si tratta ma, al più, ove le prove indicassero la sussistenza di un programma criminoso, la più generale fattispecie di cui all'art. 416 cp.

Ciò che peraltro, sia detto per inciso, nella specie non può accadere, difettando del tutto la dimostrazione di un qualsivoglia programma criminoso quanto meno generico che gli imputati avrebbero inteso perseguire organizzandosi in quel modo.

Ci si potrebbe, allora, chiedere se quanto emerso dalle prove raccolte dall'Accusa integri un tentativo di associazione di tipo mafioso.

Va subito rilevato che non è configurabile l'istituto del tentativo per tale fattispecie. Se già il reato associativo puro, di pericolo, non ammette il tentativo, posto che si tratterebbe di una ulteriore anticipazione della soglia di punibilità - incompatibile con il principio di

offensività che permea di sé l'ordinamento - ancor più difficile ammettere il tentativo rispetto alla associazione di tipo mafioso.

Se occorre (come si reputa occorra) che sia raggiunta una prima soglia di assoggettamento generico dei consociati rispetto alla possibilità che la struttura criminale persegua i propri scopi secondo il *metodo mafioso*, ciò vuol dire che il raggiungimento di tale prima fase di sviluppo della forza intimidatrice già costituisce momento consumativo del delitto (e rispetto ad esso gli atti finalizzati a raggiungerlo si sono mostrati dunque idonei). Nel caso in cui, invece, tale momento non sia stato raggiunto, ciò vuol dire che le condotte ad esso indirizzate (tipicamente, nella fase genetica, di violenza e minaccia) non erano idonee, non consentendo allora la configurabilità del tentativo.

Restano, dunque, nella specie provati, al più, atti preparatori finalizzati a dar vita ad una associazione di tipo *'ndranghetistico* che della casa madre riprende, indubbiamente, stili e metodiche organizzative e comportamentali *interne*, regole e costumi, ma che ancora non si è atteggiata (*rectius* non risulta provato che ancora si sia atteggiata) nei confronti della popolazione quale entità capace di sfruttare la forza intimidatrice, creando assoggettamento ed omertà.

Né le conclusioni possono mutare alla luce di quanto si andrà subito ad esporre.

27. Tocca ora trattare del tentativo dell'Ufficio inquirente di dimostrare, alla vigilia della decisione finale, la sussistenza del metodo mafioso mediante la richiesta di acquisizione ex art. 441 co V cpp, di documenti relativi ad un procedimento archiviato per fatti non costituenti reato. Si richiama, sul profilo processuale, il provvedimento adottato all'esito della camera di consiglio del 5 ottobre 2012.

Nel merito, si tratta di una vicenda relativa a un "dissidio" intervenuto fra l'imputato Caridi, già Consigliere comunale in Alessandria e l'esponente dell'opposizione (IdV) a quel tempo Paolo Bellotti – vicenda peraltro già approfondita dalla Procura mediante sommarie informazioni assunte dalle persone informate dei fatti – e inerente l'asserito "interesse" extraistituzionale dell'allora Presidente della Commissione Territorio, Caridi, all'approvazione del PEC per la realizzazione di un complesso residenziale in località Valle San Bartolomeo.

Ebbene, tali circostanze non possono essere rappresentative dell'esistenza di un clima di diffusa intimidazione creato dalla penetrazione della associazione *'ndranghetistica* nel territorio del basso Piemonte. Gli stessi contorni oggettivi della vicenda in questione escludono che possa desumersene la dimostrazione dello sfruttamento della forza intimidatrice.

Bellotti e Caridi hanno discusso nel corso di una seduta della Commissione Territorio perché si trattava di decidere quando svolgere le riunioni della Commissione (è convinzione del Bellotti che l'idea del Caridi in merito fosse quella di tenerle in orari incompatibili con quelli dei professionisti aderenti al Comitato a tutela di Valle San Bartolomeo, per non farli partecipare alle sedute); Bellotti avrebbe apostrofato Caridi con il termine "quaquaraquà" e questi, irritato, gli avrebbe scagliato contro una sedia.

Il teste Romagnoli, giornalista della testata *Il Piccolo* di Alessandria, che ha assistito all'episodio, ricorda un gesto di nervosismo di Caridi ("*credo che nell'intenzione di Caridi non vi fosse di colpire Bellotti ma si trattò proprio di un gesto per scaricare il nervosismo (...)*") sit Romagnoli 4.10.2012). Lo stesso teste ricorda anche che Bellotti, nei

giorni successivi all'evento, gli aveva riferito che Caridi aveva organizzato una cena per chiedergli scusa e lui aveva accettato le scuse. Bellotti, dal canto suo, riferisce che la cena fu organizzata perché Vincenzo De Marte, appartenente allo stesso gruppo politico di Bellotti e, secondo Bellotti, personaggio "vicino" a Caridi, gli avrebbe detto, subito dopo l'episodio, di *non sporgere denuncia e che si era cacciato in un guaio più grosso di lui*. Così Bellotti si era dichiarato disponibile a non sporgere denuncia, purchè Caridi gli avesse chiesto scusa. Durante la cena Caridi gli porse le scuse e giustificò il suo nervosismo anche con la malattia della figlia, spiegandogli anche il significato negativo del termine "quaquaraquà" per un calabrese.

Bellotti, *solo dopo gli arresti per l'operazione "Albachiara"*, riferisce di aver pensato per la prima volta a possibili interessi 'ndranghetistici relativamente al progetto edilizio Valle San Bartolomeo e di aver colto "lo spessore mafioso dei discorsi che gli fece Caridi durante la cena".

Ora, è quanto meno ingenuo pensare ad un apprezzamento *ex post* della mafiosità di un comportamento che nel momento in cui è stato "vissuto" non è apparso tale. Se si deve credere alle parole di Bellotti (che è il teste principale, nella stessa prospettazione accusatoria della rilevanza di tale elemento), durante la cena organizzata da De Marte, che lo aveva avvicinato dopo il lancio della sedia dicendogli che si era "cacciato nei guai", Caridi si era scusato, adducendo a giustificazione che si era trattato di un gesto di nervosismo dettato, fra l'altro, dalla malattia della figlia. Allora, affinché Bellotti non sporgesse denuncia non solo è stata organizzata una cena, ma Caridi si è giustificato per il comportamento tenuto, sostanzialmente *chiedendo* al Consigliere dell'opposizione di non sporgere denuncia.

Ci si deve chiedere, a questo punto, se tale episodio, come raccontato dal Bellotti, possa dimostrare il clima di diffusa intimidazione creato dalla associazione 'ndranghetistica. Ad avviso di questo giudice la risposta è negativa. Da un lato è lo stesso De Marte ad aver avvisato, dopo l'episodio del lancio della sedia, Bellotti del fatto che si era "cacciato in un guaio più grosso di lui". Ma questo vuol dire che Bellotti, asseritamente vittima - così pare doversi intendere, nell'ottica dell'inquirente, la vicenda - di un gesto tipicamente intimidatorio, per "non essersene stato" della organizzazione imposta alla Commissione da chi ne era in quel momento Presidente, non si era "accorto" del fatto che si fosse trattato di un gesto di tal natura. Anzi, il Consigliere dell'IdV, secondo quanto dallo stesso raccontato (con la conferma del teste Romagnoli), per nulla intimidito da Caridi, lo aveva insultato, scatenando la reazione di quest'ultimo.

Dall'altro lato, durante la cena di riappacificazione, Caridi si sarebbe addirittura giustificato con Bellotti dicendogli che era nervoso.

Ora, è vero che Bellotti riferisce del clima particolare della cena, dei racconti del Caridi sulle "faide" scatenatesi in Calabria, con omicidi, per la sola uccisione di un maiale. Ma è anche vero che alla fine vi fu la "riappacificazione" fra i due e non vi furono le reciproche denunce. E soprattutto che Bellotti non avvertì, in quel momento, alcun *metus* ricollegabile ad una associazione di tipo mafioso o al fatto che Caridi ne fosse espressione. (Cfr. in merito la lettera inviata da Bellotti al Deputato Ignazio Messina, dell'IdV e membro della Commissione parlamentare Antimafia, nella quale il Consigliere raccontando al destinatario l'episodio, riferisce che Caridi gli "(...) *chiese scusa pubblicamente, adducendo fra l'altro una sua forte tensione per via di una grave malattia*

della figlia. E per me la cosa finì lì. In allora nessuno poteva neanche lontanamente sospettare un suo coinvolgimento con la 'ndrangheta (...)”).

Non può, dunque, tale episodio, dimostrare da solo l'esistenza del clima omertoso indotto dalla conoscenza della temibilità di chi si sa appartenere ad un gruppo mafioso. A ben vedere, poi, il fatto stesso che "l'intimidazione" avvenne in una sede pubblica, alla presenza degli organi di stampa ne elide, in gran parte, il carattere di *avvertimento mafioso* che ad essa si vuole attribuire.

Nè il comportamento successivo tenuto da De Marte (soggetto apparso per la prima volta sulla scena processuale nel momento in cui la Procura ha chiesto a questo giudice di acquisire gli atti processuali ai sensi dell'art. 441 co V cpp) nei confronti di Bellotti – che una sera, salito sulla sua auto, lo aggredì fisicamente – può in qualche modo essere preso a esempio dello sfruttamento della carica intimidatoria autonoma, o della sua stessa esistenza.

De Marte non è imputato nel procedimento e non è stato allegato o provato alcun elemento che possa far ritenere che lo stesso sia in qualche modo "vicino" ad associazioni di tipo *'ndranghetistico*. L'aggressione che Bellotti subì da parte di De Marte, peraltro prontamente denunciata, pare abbia avuto quale causa il modo "aggressivo" di fare politica di Bellotti e la stigmatizzazione di tale modo di agire da parte di De Marte, che aveva consigliato al Bellotti di essere maggiormente accomodante.

Ora, che "dietro" queste vicende vi siano interessi economici, anche riconducibili ad imprese vicine a taluno degli esponenti del locale del basso Piemonte, relativi alla realizzazione del complesso residenziale Valle San Bartolomeo, come ritiene Bellotti, allo stato e stando agli atti del presente processo non è altro se non una notizia *giornalistica*.

Anzi, la acquisizione ex art. 441 co V cpp degli atti relativi al procedimento rubricato al numero di registro generale mod. "K" 552/12 mostra come le indagini delegate dalla Procura siano state effettuate, in parte (restava da trasmettere, come risulta dalla nota 4 agosto 2012 del Ros Carabinieri di Torino, sezione anticrimine, copia della documentazione relativa alla attività della Commissione territorio in relazione alla variante del piano regolatore di Valle San Bartolomeo), ma non siano state adottate ulteriori iniziative istruttorie volte a verificare se in qualche aspetto del percorso amministrativo finalizzato a consentire la realizzazione del progetto vi possano essere state deviazioni dalle regole per effetto di pressioni ricollegabili alla capacità di intimidazione di gruppi *'ndranghetistici*, ovvero per accertare quali fossero i centri di interessi sottostanti alle imprese che tale progetto hanno presentato, o l'esistenza di eventuali collegamenti con appartenenti al locale di 'ndrangheta. Tutti elementi questi che - ove debitamente approfonditi - avrebbero potuto condurre a differenti conclusioni in ordine al tema fondamentale della odierna vicenda processuale, ossia la dimostrazione dell'esistenza del requisito di cui all'art. 416 bis co III cp.

Nè si può ritenere che fosse impossibile effettuare tali approfondimenti nella, consona e opportuna, fase delle indagini preliminari, giacchè si trattava comunque di spunti investigativi sicuramente accessibili da tempo: lo stesso Bellotti riferisce nelle sit 3.8.2012 che la valutazione del PEC per la realizzazione del complesso residenziale Valle San Bartolomeo, con la presentazione da parte del Caridi del progetto della impresa Sole, fu trattata dalla Commissione territorio del Comune di Alessandria, presieduta proprio da Caridi, sin dal febbraio del 2008.

Ma nessun approfondimento investigativo di tal genere è stato effettuato e tutto ciò che è emerso in merito è frutto di inchieste giornalistiche i cui risultati sono stati versati negli atti dei fascicoli acquisiti ai sensi dell'art. 441 co V cpp.

28. Ora, tutto quanto sopra argomentato non può che portare ad una conclusione. Gli elementi di prova raccolti dall'Accusa che si limitano a offrire un quadro - sia pure preciso - della struttura interna del *locale*, delle regole, della organizzazione, dei collegamenti con la casa madre calabrese, non gettano tuttavia alcuna luce sulla consistenza del requisito, necessario ed oggettivo, indicato dall'art. 416 bis co III cp, ciò che conduce a reputare insufficiente la prova degli elementi costitutivi oggettivi di fattispecie, con la conseguente pronunzia, sul capo A), assolutoria ex art. 530 co II cpp, per insussistenza del fatto.

29. Va invece affermata la penale responsabilità di Pronestì con riguardo all'imputazione di cui al capo B).

Il dialogo sopra riportato, ossia la conversazione intercettata in ambiente il 29 giugno 2010, presso l'abitazione di Pronestì Bruno Francesco, mostra il chiaro riferimento alla detenzione di un'arma:

*PRONESTI' BRUNO: Ascolta... ho comprato una pistola
stamattina... vedi un attimino come va ... te la sbrighi tu piano piano ..inc...*

UOMO SCONOSCIUTO: Va bene

*PRONESTI' BRUNO: E' la sotto... l'ho messa sotto i mattoni
...inc...*

UOMO SCONOSCIUTO: Nella fontana?

PRONESTI' BRUNO: Si

UOMO SCONOSCIUTO: Ha già i colpi dentro?

*PRONESTI' BRUNO: Dentro i serbatoi ce ne erano dove
quattro e dove tre.... Nel serbatoio ce ne erano dove quattro
...inc...*

*UOMO SCONOSCIUTO: Penso che non l'hanno cancellata
...inc....*

PRONESTI' BRUNO: ...inc...

(Ore 16:31:19 Interviene nella conversazione la moglie di Pronesti, Iannizzi Mariangela.)

IANNIZZI MARIANGELA: Prima che te ne vai la devi togliere da li

PRONESTI' BRUNO: Cinque più uno ne deve avere

*IANNIZZI MARIANGELA: Lo sa che quella la si intrufola da tutte le
parti no? E te l'ho detto che non voglio che lasci niente qua!*

(...omissis...)

Non vi possono essere dubbi sul riferimento di tale conversazione alla disponibilità di un'arma in capo a Pronestì, ciò di cui viene avvisato l'interlocutore, cui viene anche detto che all'interno dell'arma vi sono le munizioni, con un riferimento preciso a più di un caricatore.

Ciò che integra la sussistenza delle fattispecie di cui alla imputazione, sia con riferimento alla detenzione delle munizioni, che realizza la condotta di cui all'art. 697 cp almeno per le munizioni che eccedono la dotazione ordinaria dell'arma (come risulta in fatto dal tenore letterale della conversazione intercettata) che alla detenzione dell'arma da

ricondere agli artt 2 e 7 della l. 895/1967 come modificati dagli artt. 10 e 14 della l. 497/1974.

Occorre poi riconoscere la continuazione fra i reati e, più grave ovviamente il delitto, individuare per esso – sulla scorta dei parametri costituzionale (art. 27 Cost) ed ordinario (art. 133 cp) – la pena base di anni 2 di reclusione ed euro 4000 di multa (nel dispositivo per mero errore materiale non si è specificata l'entità della pena pecuniaria), aumentata per la continuazione interna ad anni 2 mesi 3 di reclusione ed euro 3300 di multa, ridotta per il rito alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione ed euro 2200 di multa.

Alla pronunzia di condanna si accompagna quella delle relative spese processuali.

L'esito complessivo della vicenda comporta la restituzione agli imputati di quanto loro sequestrato.

La complessità delle tematiche trattate comporta la indicazione per il deposito della motivazione del termine di giorni 90.

P.Q.M.

Visti gli artt. 438 ss, 530 comma II cpp

assolve

BANDIERA ANGELO

BANDIERA GAETANO

CARIDI GIUSEPPE

COLOCA ROBERTO

DILIBERTO MONELLA LUIGI

DILIBERTO MONELLA STEFANO

GARIUOLO LUIGI

GARIUOLO MICHELE

GUZZETTA DAMIANO

INI' GIUSEPPE

MAIOLO ANTONIO

PERSICO DOMENICO

PRONESTI' BRUNO FRANCESCO

REA ROMEO

ROMEO SERGIO

CERAVOLO FABRIZIO

dal reato loro ascritto al capo A) perché il fatto non sussiste.

visti gli artt. 438, 533, 535 cpp

dichiara

PRONESTI' BRUNO FRANCESCO

colpevole dei reati a lui ascritti al capo B) e lo condanna alla pena già ridotta per il rito, di anni 1 mesi 6 di reclusione oltre al pagamento delle relative spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare;

visti gli artt. 262 ss cpp

dispone il dissequestro e la restituzione agli aventi diritto di quanto in sequestro;

visto l'art. 544 cpp

indica per il deposito della motivazione il termine di giorni 90

Torino 8 ottobre 2012

Il giudice
Massimo Scarabello